



REGIONE BASILICATA

(Disegno di Legge regionale)

TESTO UNICO DEL COMMERCIO DELLA REGIONE BASILICATA

Indice

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI.....	9
Capo I – Principi e finalità	9
Art. 1 – Oggetto del Testo Unico	9
Art. 2 – Finalità e principi generali.....	9
Art. 3 – Libertà di iniziativa economica e motivi imperativi di interesse generale	10
Capo II – Ambito di applicazione e attività escluse.....	11
Art. 4 – Ambito di applicazione	11
Art. 5 – Attività escluse	11
TITOLO II – RIPARTO DELLE FUNZIONI E GOVERNANCE.....	12
Capo I – Competenze istituzionali e programmazione territoriale e commerciale	12
Art. 6 – Funzioni della Regione	12
Art. 7 – Programmazione regionale del commercio	13
Art. 8 – Funzioni dei Comuni	14
Art. 9 – Programmazione comunale e strumenti urbanistici.....	14
Art. 10 – Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP)	15
Art. 11 – Coordinamento istituzionale e leale collaborazione.....	15
Art. 12 – Aree di particolare tutela e ambiti territoriali omogenei	16
Art. 13 – Distretti del commercio	16
Art. 14 – Esercizi polifunzionali nelle aree interne e montane.....	17
Art. 15 – Reti di impresa commerciale e sistemi aggregati.....	17
TITOLO III – REQUISITI E TITOLI ABILITATIVI.....	17
Capo I – Requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali.....	17
Art. 16 – Requisiti di onorabilità	17
Art. 17 – Requisiti professionali.....	17
Art. 18 – Requisiti strutturali e funzionali.....	18
TITOLO IV – COMMERCIO IN SEDE FISSA AL DETTAGLIO E ALL’ INGROSSO.....	18
Capo I – Commercio in sede fissa	18
Art. 19 – Definizioni	18
Capo II – Commercio al dettaglio.....	20
Art. 20 – Esercizi di vicinato	20
Art. 21 – Medie strutture di vendita	20
Art. 22 – Grandi strutture di vendita	21
Art. 23 – Centri commerciali, parchi commerciali e outlet.....	22
Art. 24 – Esercizi specializzati per merci ingombranti (EMI).....	22
Art. 25 – Attività stagionali	22

Art. 26 – Attività temporanee e di durata limitata (Temporary store).....	22
Art. 27 – Manifestazioni commerciali temporanee	23
Art. 28 - Subingresso e decadenza nelle attività di commercio al dettaglio	23
Art. 29 – Provvedimenti attuativi regionali sulle medie e grandi strutture di vendita e sulle misure di rigenerazione urbana	24
Capo III - Esercizi commerciali in aree tutelate.....	24
Art. 30 – Esercizi nei centri storici	24
Art. 31 – Sostegno alle attività artigiane e commerciali nei centri storici	24
Art. 32 – Esercizi polifunzionali nelle aree rurali e montane	25
Art. 33 – Interventi e strumenti di rigenerazione urbana commerciale	25
Capo IV – Commercio all’ingrosso	26
Art. 34 – Commercio all’ingrosso: definizioni e tipologie.....	26
Art. 35 – Esercizio del commercio all’ingrosso	26
Art. 36 – Mercati all’ingrosso e centri agroalimentari	27
Capo V – Attività commerciali esercitate in forma integrata	28
Art. 37 – Spazi commerciali condivisi e attività integrate.....	28
Art. 38 – Co- working con somministrazione e attività ibride	28
Art. 39 – Start-up innovative nel commercio e sperimentazioni regolatorie	29
Art. 40 – Disposizioni comuni per le attività ibride e innovative	29
TITOLO V – COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE	30
Capo I – Disposizioni generali	30
Art. 41 – Definizioni e ambito di applicazione	30
Art. 42 – Tipologie di esercizio del commercio su aree pubbliche	31
Art. 43 – Tutela del patrimonio culturale, ambientale e paesaggistico	31
Art. 44 – Ruolo dei Comuni nella disciplina del commercio su aree pubbliche	31
Capo II – Esercizio dell’attività	32
Art. 45 – Attività mediante posteggio.....	32
Art. 46 – Autorizzazione all’esercizio	33
Art. 47 – Concessione dei posteggi.....	33
Art. 48 – Concessioni temporanee	34
Art. 49 – Riserva dei posteggi	34
Art. 50 – Attività in forma itinerante.....	35
Art. 51 – Subingresso e cessazione per il commercio su aree pubblica	35
Art. 52 – Decadenza dell’autorizzazione e revoca della concessione	36
Art. 53 – Hobbisti e creatori di opere dell’ingegno	36
Capo III – Valorizzazione dei mercati e delle fiere	37

Art. 54 – Riconoscimento dei mercati e delle fiere di valenza storica o di particolare pregio su aree pubbliche.....	37
Art. 55 – Mercati periodici e rionali.....	38
Art. 56 – Fiere e manifestazioni straordinarie	38
Art. 57 – Sospensione, soppressione, trasferimento e riorganizzazione dei mercati.....	39
TITOLO VI – NORME GENERALI SULLE VENDITE	39
Capo I – Norme generali	39
Art. 58 – Orari e pubblicità dei prezzi	39
Art. 59 – Vendite straordinarie	40
Art. 60 – Vendite di liquidazione	40
Art. 61 – Vendite di fine stagione (Saldi)	40
Art. 62 – Vendite promozionali.....	41
Art. 63 – Vendite sottocosto	41
Art. 64 – Disposizioni comuni e obblighi di trasparenza.....	41
Capo II – Tutela dei consumatori e qualità del mercato	41
Art. 65 – Tutela del consumatore	41
Art. 66 – Trasparenza del mercato e informazione.....	42
Art. 67 – Contrasto all’abusivismo commerciale	42
Art. 68 – Legalità e sicurezza.....	43
Art. 69 – Sostenibilità ambientale e innovazione	43
TITOLO VII – FORME SPECIALI DI VENDITA AL DETTAGLIO	44
Art. 70 – Spacci interni.....	44
Art. 71 – Vendita al dettaglio e per corrispondenza	44
Art. 72 – Commercio elettronico	45
Art. 73 – Vendita a domicilio	45
Art. 74 – Vendita mediante apparecchi automatici.....	46
TITOLO VIII – SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE	46
Capo I – Disposizioni generali	46
Art. 75 – Definizioni	46
Art. 76 – Ambito di applicazione e attività escluse.....	47
Capo II – Esercizio dell’attività di somministrazione	47
Art. 77 – Requisiti e procedimenti	47
Art. 78 – Esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande nelle zone soggette a tutela.....	48
Art. 79 – Ulteriori attività di somministrazione soggette a SCIA	48
Art. 80 – Variazioni, modifiche, subingresso e cessazione	48
Art. 81 – Sospensione e decadenza	49

Capo III – Forme speciali di somministrazione	50
Art. 82 – Somministrazione temporanea e occasionale	50
Art. 83 – Limitazioni all’esercizio dell’attività di somministrazione	50
Art. 84 – Home restaurant (ristorante domestico)	50
TITOLO IX – ESERCIZI COMMERCIALI PER LA VENDITA DI ANIMALI DI AFFEZIONE	52
Art. 85 – Disposizioni generali	52
Art. 86 – Requisiti per l’esercizio	52
TITOLO X – DISTRIBUZIONE DEI CARBURANTI	53
Capo I – Disposizioni generali	53
Art. 87 – Oggetto e definizioni	53
Art. 88 – Programmazione regionale	55
Art. 89 – Funzioni amministrative	55
Art. 90 – Requisiti dei nuovi impianti	56
Art. 91 – Attività accessorie	56
Capo II – Impianti sulla rete stradale ordinaria	57
Art. 92 – Installazione ed esercizio di nuovi impianti e potenziamento su rete stradale ordinaria	57
Art. 93 – Trasferimento della titolarità dell’autorizzazione e subentro	57
Art. 94 – Sospensione, decadenza e cessazione	58
Capo III – Impianti sulla rete autostradale	58
Art. 95 – Funzioni regionali e competenze	58
Art. 96 – Nuovi impianti su autostrade e raccordi autostradali	59
Art. 97 – Trasferimento della titolarità della concessione degli impianti	59
Art. 98 – Rinnovo della concessione degli impianti	60
Art. 99 – Sospensione e decadenza dalla concessione	60
Capo IV - Ristrutturazione e modifica degli impianti	60
Art. 100 – Ristrutturazione totale degli impianti	60
Art. 101 – Modifica degli impianti	61
Art. 102 – Collaudo degli impianti	62
Art. 103 – Commissione di collaudo per Impianti su strade ordinarie	62
Art. 104 – Commissione di collaudo per Impianti su autostrada e raccordi autostradali	62
Art. 105 – Esercizio provvisorio	63
Capo V – Impianti ad uso privato e per natanti e aeromobili	63
Art. 106 – Impianto di distribuzione ad uso privato	63
Art. 107 – Impianti per natanti e aeromobili	64
Art. 108 – Prelievo di carburanti in recipienti presso gli impianti stradali	64
TITOLO XI – SISTEMA FIERISTICO REGIONALE	64

Art. 109 – Ambito di applicazione	64
Art. 110 – Principi generali	65
Art. 111 – Qualificazione delle manifestazioni	65
Art. 112 – Riconoscimento delle manifestazioni fieristiche e vigilanza.....	66
Art. 113 – Calendario regionale delle manifestazioni fieristiche.....	66
Art. 114 – Svolgimento delle manifestazioni fieristiche	66
TITOLO XII – EDITORIA E VENDITA DELLA STAMPA	67
Art. 115 – Definizioni	67
Art. 116 – Punti vendita esclusivi.....	67
Art. 117 – Punti vendita non esclusivi	68
Art. 118 – Esercizio dell’attività di vendita.....	68
Art. 119 – Sostegno all’innovazione e alla valorizzazione	69
TITOLO XIII – VIGILANZA, CONTROLLI E SANZIONI AMMINISTRATIVE.....	69
Capo I – Principi generali	69
Art. 120 – Ambito di applicazione	69
Capo II – Commercio in sede fissa: esercizi di vicinato, medie strutture di vendita e grandi strutture di vendita, editoria.....	69
Art. 121 – Vigilanza e sanzioni per le attività di commercio in sede fissa al dettaglio negli esercizi di vicinato e medie strutture di vendita, per le attività all’ingrosso e per le attività di vendita della stampa quotidiana e periodica	69
Art. 122 – Vigilanza e sanzioni per le attività di commercio in sede fissa al dettaglio in Grandi strutture di vendita.....	70
Art. 123 – Attività di commercio del settore alimentare	70
Capo III - Commercio su aree pubbliche.....	70
Art. 124 – Violazioni e sanzioni amministrative.....	70
Art. 125 – Hobbisti e creatori di opere dell’ingegno	71
Capo IV – Somministrazione di alimenti e bevande	71
Art. 126 – Attività di somministrazioni di alimenti e bevande al pubblico	71
Art. 127 – Bevande alcoliche	71
Art. 128 – Attività speciali di somministrazione di alimenti e bevande.....	71
Art. 129 – Attività di Home Restaurant.....	72
Capo V - Forme speciali di vendita	72
Art. 130 – Vendita in spacci interni, vendita per corrispondenza e commercio elettronico, vendita tramite apparecchi automatici e vendita al domicilio del consumatore	72
Art. 131 – Vendita per corrispondenza e commercio elettronico	72
Art. 132 – Vendita tramite apparecchi automatici	72
Art. 133 – Vendita al domicilio del consumatore	72

Capo VI - Violazioni comuni sulle vendite.....	72
Art. 134 – Tutela del consumatore	72
Art. 135 – Violazioni sulle norme generali di vendita	73
Capo VII - Distribuzione dei carburanti.....	73
Art. 136 – Attività di distribuzione di carburanti in impianti su strade ordinarie e autostrade e raccordi autostradali	73
Capo VIII - Manifestazioni fieristiche	74
Art. 137 – Vigilanza e sanzioni in ambito delle manifestazioni fieristiche.....	74
TITOLO XIV - DISPOSIZIONI FINALI	74
Art. 138 – Norme di coordinamento e transitorie.....	74
Art. 139 – Clausola di salvaguardia.....	75
Art. 140 – Abrogazioni	75
Art. 141 – Entrata in vigore.....	75
GLOSSARIO DEL TESTO UNICO DEL COMMERCIO DELLA REGIONE BASILICATA	76

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Capo I – Principi e finalità

Art. 1 – Oggetto del Testo Unico

1. Il presente Testo Unico, in attuazione dell'art.117, co.3 e 4 Costituzione, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.114 (*Riforma della disciplina relativa al settore commercio, a norma dell'art.4, comma 4 della legge 15 marzo 1997, n.59*), del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (*Attuazione della direttiva 2006/123/CEE relativa ai servizi nel mercato interno*) del decreto legislativo n. 222/2016 (*Individuazione dei progetti, segnalazione certificata di inizio attività (Scia), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell' art. 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124*), della Direttiva 2006/123/CE (*Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006 , relativa ai servizi nel mercato interno*), disciplina l'esercizio delle seguenti attività commerciali nel territorio della Regione Basilicata, fatte salve le esclusioni e le applicazioni parziali di cui l'art.5:
 - a. il commercio al dettaglio in sede fissa;
 - b. il commercio all'ingrosso in sede fissa;
 - c. il commercio su aree pubbliche;
 - d. le forme speciali di vendita al dettaglio;
 - e. la somministrazione di alimenti e bevande;
 - f. gli esercizi commerciali per la vendita di animali di affezione;
 - g. la distribuzione dei carburanti;
 - h. le attività fieristico-espositive e le manifestazioni commerciali temporanee;
 - i. l'attività di vendita della stampa quotidiana e periodica;
 - j. le attività commerciali esercitate in forma integrata, congiunta o mediante modelli organizzativi innovativi, purché riconducibili alle tipologie di cui alle lettere da a) a i) e nel rispetto dei requisiti previsti per ciascuna attività componente.
2. Le disposizioni del presente Testo Unico disciplinano: a) la programmazione territoriale e commerciale regionale e comunale, b) i requisiti per l'esercizio delle attività, c) i titoli abilitativi e procedimenti amministrativi, d) le funzioni di vigilanza, controllo e accertamento, e) il sistema sanzionatorio amministrativo, f) le misure di sostegno, qualificazione e innovazione del sistema commerciale regionale.
3. La disciplina regionale è adottata nel rispetto della normativa dell'Unione europea e della legislazione statale vigente, con particolare riferimento ai principi in materia di concorrenza e libertà di iniziativa economica, libertà di stabilimento e libera prestazione dei servizi, tutela del consumatore e delle pratiche commerciali sleali, ai sensi della direttiva 2005/29/CE (*Direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento CE n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio «direttiva sulle pratiche commerciali sleali»*), semplificazione amministrativa e certezza dei procedimenti, proporzionalità, non discriminazione e trasparenza.

Art. 2 – Finalità e principi generali

1. Il presente T.U., in armonia con i principi costituzionali, con l'ordinamento dell'Unione europea e con i principi di libertà d'impresa e di concorrenza, disciplina l'esercizio delle attività commerciali nel territorio della Regione Basilicata al fine di:

- a. promuovere lo sviluppo economico, l'efficienza e la modernizzazione della rete distributiva, incentivando l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione dei processi di vendita e di servizio;
 - b. garantire l'equilibrio tra le diverse tipologie di strutture distributive e le diverse forme di vendita, assicurando la pluralità e la capacità di adattarsi alle situazioni socio-economiche del sistema commerciale;
 - c. riconoscere e valorizzare il ruolo delle piccole imprese commerciali e degli esercizi di vicinato, quali presidi fondamentali per il servizio di prossimità, la coesione sociale e la sicurezza del territorio;
 - d. salvaguardare e riqualificare i centri storici e i borghi antichi, promuovendo il recupero delle botteghe storiche e dei mestieri tradizionali, anche al fine di contrastare i fenomeni di desertificazione commerciale;
 - e. favorire l'accesso al mercato dei nuovi operatori e la libertà di stabilimento, eliminando le barriere amministrative ingiustificate nel rispetto del principio di semplificazione, di cui alla Legge n. 241/1990 (Legge 7 agosto 1990, n. 241 Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e di sussidiarietà di cui all'art. 118 Costituzione;
 - f. assicurare la massima tutela del consumatore, ai sensi del decreto legislativo n. 206/2005 (*Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229*), della Direttiva 2005/29/CE e della Legge regionale n.40/2000 (*Norme per la tutela del consumatore e dell'utente*), garantendo la trasparenza dei prezzi, la sicurezza dei prodotti, la corretta informazione, la prevenzione delle pratiche commerciali sleali e la libertà di scelta;
 - g. promuovere la sostenibilità ambientale del sistema distributivo, in conformità al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (*Norme in materia ambientale*), all'agenda 2030 e del Green Deal Europeo, incentivando pratiche di economia circolare, il contenimento del consumo di suolo, l'efficienza energetica e la riduzione dell'impatto ambientale delle attività logistiche e commerciali;
 - h. sostenere lo sviluppo delle attività commerciali nelle aree rurali, montane e interne della regione, anche attraverso la promozione di esercizi polifunzionali volti a garantire servizi essenziali alle popolazioni residenti;
 - i. assicurare la piena operatività dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) quale unico punto di accesso per il richiedente e strumento di certezza dei tempi procedurali;
 - j. contrastare l'abusivismo commerciale e ogni forma di pratica commerciale scorretta o illecita, promuovendo la legalità e il rispetto delle norme in materia di lavoro, previdenza e sicurezza;
 - k. garantire la tutela dei livelli occupazionali e la valorizzazione delle competenze professionali degli addetti al settore;
 - l. individuare misure dirette a promuovere la protezione degli animali di affezione nell'ambito delle attività finalizzate al commercio degli stessi;
 - m. promuovere il commercio equo e solidale quale modello di sviluppo di un commercio fondato sulla sostenibilità ambientale e la solidarietà sociale.
2. La Regione e i Comuni assicurano la partecipazione delle organizzazioni rappresentative delle imprese commerciali, delle associazioni dei consumatori e degli altri soggetti interessati nei processi di elaborazione degli atti di programmazione e regolamentazione, nel rispetto dei principi di trasparenza e pubblicità.

Art. 3 – Libertà di iniziativa economica e motivi imperativi di interesse generale

1. L'accesso alle attività disciplinate dal presente Testo Unico è libero e garantito nel rispetto dei principi costituzionali e delle norme dell'Unione europea in materia di libertà di stabilimento e libera prestazione dei servizi.

2. Per motivi imperativi di interesse generale si intendono le ragioni di pubblico interesse, quali la tutela dei consumatori e dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano e il paesaggio, della sanità pubblica, della sicurezza stradale e della quiete pubblica, dei lavoratori, compresa la protezione sociale dei lavoratori, dei destinatari di servizi, il mantenimento dell'equilibrio finanziario del sistema di sicurezza sociale, l'equità delle transazioni commerciali, la lotta alla frode, la tutela della salute degli animali, della proprietà intellettuale, la conservazione del patrimonio nazionale storico, artistico e archeologico, gli obiettivi di politica sociale, con particolare riferimento alla tutela della qualità della vita dei cittadini, e di politica culturale.
3. L'esercizio delle attività commerciali di cui all'art. 1 può trovare condizioni e limiti esclusivamente per i motivi imperativi di interesse generale individuati dalla normativa europea e statale, nel rispetto dei principi di necessità, proporzionalità e non discriminazione.

Capo II – Ambito di applicazione e attività escluse

Art. 4 – Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente T. U. si applicano alle attività commerciali di cui all'art. 1 co.1:
 - a. indipendentemente dalla forma giuridica del soggetto esercente, dalla modalità di vendita, dalla natura merceologica dei prodotti e dal carattere permanente, temporaneo, stagionale o occasionale dell'attività,
 - b. anche quando vengono svolte in forma integrata, congiunta o accessoria rispetto ad altre attività economiche, purché siano rispettati i requisiti e le condizioni previsti dalla normativa regionale e statale,
 - c. alle attività svolte da soggetti aventi sede fuori dal territorio regionale, qualora l'attività sia esercitata, anche parzialmente o occasionalmente, nel territorio della Regione Basilicata.
2. Restano fermi gli adempimenti e gli obblighi previsti da normative statali o dell'Unione europea aventi prevalenza, nonché le competenze attribuite agli enti locali in materia di pianificazione commerciale, tutela del territorio, sicurezza, igiene e vigilanza.

Art. 5 – Attività escluse

1. Le disposizioni del presente Testo Unico non si applicano:
 - a. ai farmacisti e ai direttori di farmacie delle quali i comuni assumono l'impianto e l'esercizio ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 475 (*Norme concernenti il servizio farmaceutico*) e della legge 8 novembre 1991, n. 362 (*Norme di riordine del servizio farmaceutico*), qualora vendano esclusivamente prodotti farmaceutici, specialità medicinali, dispositivi medici e presidi medicochirurgici;
 - b. ai titolari di rivendite di generi di monopolio qualora vendano esclusivamente generi di monopolio di cui alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293 (*Organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio*), e al relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074 (*Approvazione del regolamento di esecuzione della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, sulla organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio*);
 - c. alle associazioni dei produttori ortofrutticoli costituite ai sensi della legge 27 luglio 1967, n. 622 (*Organizzazione del mercato nel settore dei prodotti ortofrutticoli*);
 - d. ai produttori agricoli, singoli o associati, i quali esercitano attività di vendita di prodotti agricoli nei limiti di cui all'articolo 2135 del Codice civile, alla legge 25 marzo 1959, n. 125 (*Norme sul commercio all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, delle carni e dei prodotti ittici*), e alla legge 9 febbraio 1963, n. 59 (*Norme per la vendita al pubblico in sede stabile dei prodotti agricoli da parte degli agricoltori produttori diretti*);

- e. agli artigiani iscritti nell'albo di cui all'articolo 5, primo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 443 (*Legge-quadro per l'artigianato*), per la vendita nei locali di produzione o nei locali a questi adiacenti dei beni di produzione propria, ovvero per la fornitura al committente dei beni accessori all'esecuzione delle opere o alla prestazione del servizio;
- f. ai pescatori e alle cooperative di pescatori, nonché ai cacciatori, singoli o associati, che vendano al pubblico, al dettaglio, la cacciagione e i prodotti ittici provenienti esclusivamente dall'esercizio della loro attività e a coloro che esercitano la vendita dei prodotti da essi direttamente e legalmente raccolti su terreni soggetti ad usi civici nell'esercizio dei diritti di erbatico, di fungatico e di diritti simili;
- g. a chi venda o esponga per la vendita le proprie opere d'arte, nonché quelle dell'ingegno a carattere creativo, comprese le proprie pubblicazioni di natura scientifica od informativa, realizzate anche mediante supporto informatico;
- h. alla vendita dei beni del fallimento effettuata ai sensi dell'articolo 106 delle disposizioni approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (*Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa*);
- i. all'attività di vendita effettuata durante il periodo di svolgimento delle fiere campionarie e delle mostre di prodotti nei confronti dei visitatori, purché riguardi le sole merci oggetto delle manifestazioni e non duri oltre il periodo di svolgimento delle manifestazioni stesse;
- j. agli enti pubblici ovvero alle persone giuridiche private alle quali partecipano lo Stato o enti territoriali che vendano pubblicazioni o altro materiale informativo, anche su supporto informatico, di propria o altrui elaborazione, concernenti l'oggetto della loro attività.

TITOLO II – RIPARTO DELLE FUNZIONI E GOVERNANCE

Capo I – Competenze istituzionali e programmazione territoriale e commerciale

Art. 6 – Funzioni della Regione

1. La Regione esercita le funzioni di indirizzo, coordinamento, programmazione e controllo in materia di attività commerciali, secondo quanto previsto dal presente Testo Unico e dalla normativa statale.
2. La Regione provvede a:
 - a. definire gli indirizzi generali della pianificazione commerciale e territoriale;
 - b. adottare gli atti di programmazione regionale previsti dal presente T. U.;
 - c. favorire la modernizzazione, l'innovazione e la qualificazione del sistema commerciale regionale;
 - d. promuovere l'armonizzazione delle discipline comunali in materia di commercio, somministrazione, distribuzione dei carburanti e attività affini;
 - e. assicurare il coordinamento con le politiche regionali in materia di sviluppo economico, urbanistica, turismo, ambiente e mobilità;
 - f. svolgere attività di monitoraggio, raccolta e analisi dei dati relativi al sistema commerciale regionale;
 - g. esercitare i poteri sostitutivi nei casi e secondo le modalità previste Legge Statutaria Regionale 17 novembre 2016, n. 1 (*Statuto della Regione Basilicata*);
 - h. adottare provvedimenti attuativi e direttive tecniche per l'uniforme applicazione delle norme regionali.
3. La Regione promuove forme di collaborazione con gli enti locali, le Camere di Commercio e gli altri soggetti istituzionali competenti, anche attraverso strumenti di consultazione permanente.

4. La Regione favorisce la partecipazione delle rappresentanze delle imprese commerciali e dei consumatori nei processi di elaborazione degli indirizzi generali e degli atti di programmazione.

Art. 7 – Programmazione regionale del commercio

1. La Regione definisce gli indirizzi generali per la programmazione e l'assetto del sistema commerciale regionale, assicurando la coerenza con le strategie di sviluppo economico, territoriale, urbanistico, ambientale e turistico.
2. La programmazione regionale del commercio persegue i seguenti obiettivi:
 - a. garantire l'equilibrio tra diffusione delle attività commerciali e tutela del territorio;
 - b. valorizzare il ruolo dei Comuni nella definizione degli strumenti locali di pianificazione commerciale;
 - c. favorire un ordinato sviluppo delle strutture di vendita, con particolare riferimento alla compatibilità urbanistica e ambientale;
 - d. sostenere l'innovazione dei modelli distributivi e la digitalizzazione dei servizi commerciali;
 - e. promuovere l'accessibilità, la mobilità sostenibile e la qualità urbana negli ambiti interessati dagli insediamenti commerciali;
 - f. tutelare il patrimonio culturale e paesaggistico, con particolare attenzione ai centri storici e alle aree di pregio;
 - g. assicurare la concorrenza leale tra gli operatori economici;
 - h. promuovere il consumo consapevole attraverso azioni a favore del commercio dei prodotti equo e solidali, secondo quanto stabilito dalla Legge Regionale 30 novembre 2018, n. 48 (*Disciplina e interventi per lo sviluppo del commercio equo e solidale in Basilicata*).
3. La Giunta regionale, anche con il coinvolgimento degli enti locali, delle Camere di Commercio e delle rappresentanze economiche e sociali, emana uno o più provvedimenti attuativi relativi a:
 - a. i criteri di sostenibilità ambientale e sociale e i requisiti urbanistici e di viabilità necessari per l'insediamento delle grandi strutture di vendita, con riferimento agli standard di parcheggio e alla gestione dei flussi logistici;
 - b. le linee guida per la individuazione, il riconoscimento e il funzionamento dei Distretti del Commercio;
 - c. le modalità di coordinamento tra pianificazione commerciale e gli interventi di rigenerazione urbana per favorire il riuso del patrimonio edilizio esistente;
 - d. i criteri di valorizzazione degli esercizi storici, il riconoscimento delle attività commerciali ed artigianali nelle aree di particolare pregio storico, artistico e paesaggistico ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (*Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137*) e gli indirizzi per l'esercizio delle attività di somministrazione alimenti in aree tutelate, subordinato a condizioni qualitative, prescrizioni urbanistiche e requisiti di compatibilità ambientale e culturale, nel rispetto dei principi di proporzionalità e non discriminazione e senza introdurre limitazioni preventive;
 - e. i requisiti e le modalità per l'individuazione dei mercati e delle fiere di valenza storica o di particolare pregio e per la presentazione dei progetti volti alla promozione e valorizzazione degli stessi;
 - f. l'ammodernamento della rete di distribuzione dei carburanti ai sensi dell'art. 88 del presente T.U.;
 - g. l'organizzazione del sistema fieristico regionale.
4. La Regione coordina l'attuazione degli indirizzi programmatici attraverso attività di monitoraggio periodico in collaborazione con le associazioni di categorie e apporta aggiornamenti e integrazioni sulla base dell'evoluzione del sistema commerciale e dei mutamenti territoriali.

Art. 8 – Funzioni dei Comuni

1. I Comuni esercitano le funzioni amministrative relative alle attività disciplinate dal presente Testo Unico, nel rispetto degli indirizzi e degli strumenti regionali.
2. I Comuni provvedono a:
 - a. adottare gli strumenti comunali di programmazione commerciale e urbanistica, assicurandone la coerenza con gli indirizzi regionali;
 - b. rilasciare i titoli abilitativi previsti dal presente Testo Unico e gestire i procedimenti amministrativi ad essi relativi;
 - c. assicurare la corretta gestione dei procedimenti attraverso lo Sportello Unico per le Attività Produttive;
 - d. disciplinare l'organizzazione dei mercati, delle fiere e delle aree destinate al commercio su aree pubbliche;
 - e. individuare e regolamentare le aree di particolare tutela, i perimetri dei centri storici e gli ambiti di rigenerazione commerciale;
 - f. effettuare attività di vigilanza e controllo sul territorio comunale, anche avvalendosi della Polizia Locale ed irrogare sanzioni amministrative relative alle violazioni in materia di commercio e introitandone i relativi proventi, secondo la disciplina dettata dalla Legge 24 novembre 1981, n. 689 (*Modifiche al sistema penale*).
 - g. adottare misure per il contrasto all'abusivismo commerciale, nel rispetto delle competenze attribuite dal presente Testo Unico.
3. I Comuni promuovono la partecipazione delle imprese commerciali e delle associazioni di categoria nei processi di pianificazione e nelle iniziative di promozione del territorio.
4. I Comuni possono disciplinare aspetti integrativi o applicativi del presente Testo Unico, nel rispetto della normativa regionale e statale vigente.

Art. 9 – Programmazione comunale e strumenti urbanistici

1. I Comuni adottano gli strumenti comunali di programmazione commerciale e adeguano i propri strumenti urbanistici e i regolamenti locali alle disposizioni del presente Testo Unico.
2. Gli strumenti comunali di programmazione perseguono i seguenti obiettivi:
 - a. garantire la corretta integrazione tra insediamenti commerciali e funzioni urbane;
 - b. individuare le aree idonee alla localizzazione delle diverse tipologie di strutture di vendita;
 - c. preservare il ruolo dei centri storici e delle aree di pregio culturale e paesaggistico;
 - d. favorire l'insediamento equilibrato delle attività commerciali nelle zone periferiche, rurali e montane;
 - e. prevenire fenomeni di congestione del traffico, consumo eccessivo di suolo, degrado urbano o desertificazione commerciale;
 - f. assicurare l'accessibilità e la sicurezza delle aree commerciali tramite adeguate dotazioni infrastrutturali.
3. Gli strumenti urbanistici comunali devono contenere specifiche previsioni riguardanti:
 - a. la localizzazione delle strutture di vendita;
 - b. la definizione degli ambiti di particolare tutela;
 - c. le aree idonee all'insediamento di nuove attività commerciali o alla riqualificazione di quelle esistenti, nonché le aree destinate all'insediamento delle medie e grandi strutture di vendita, previa verifica di compatibilità con il carico urbanistico;
 - d. le misure di mitigazione degli impatti sull'ambiente e sulla viabilità;

- e. le zone di salvaguardia nei centri storici, ove l'esercizio delle attività può essere subordinato a prescrizioni per la tutela del decoro e delle attività storiche;
 - f. le aree caratterizzate da desertificazione commerciale, prevedendo incentivi per l'insediamento di nuovi esercizi e attività polifunzionali.
4. I Comuni assicurano il coordinamento tra gli strumenti urbanistici e quelli di programmazione commerciale, garantendo la coerenza e la stabilità degli indirizzi nel medio e lungo periodo, anche attraverso una verifica periodica e prevedendo la possibilità di aggiornamento in relazione ai mutamenti del contesto economico e territoriale.
 5. I Comuni adeguano i propri strumenti urbanistici e di programmazione commerciale alle disposizioni del presente Testo Unico e agli indirizzi regionali entro 12 mesi dalla loro approvazione. In caso di mancato adeguamento entro i termini previsti, la Giunta regionale, sentito l'Ente interessato, esercita il potere sostitutivo ai sensi dell'art. 67 dello Statuto della Regione Basilicata.

Art. 10 – Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP)

1. Lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) di cui al comma 3 dell'art. 38 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (*Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria*), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 (*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria*), costituisce l'unico punto di accesso, tra imprese e istituzioni pubbliche, per la presentazione delle istanze, delle segnalazioni e delle comunicazioni relative alle vicende amministrative di tutte le attività produttive disciplinate dal presente T.U.
2. Il SUAP assicura il coordinamento procedimentale tra tutti gli enti coinvolti, garantendo la certezza dei tempi, la trasparenza delle fasi procedurali e la semplificazione degli adempimenti a carico degli operatori economici.
3. I procedimenti relativi all'esercizio delle attività commerciali sono gestiti dal SUAP in conformità alla normativa statale vigente e alle direttive regionali in materia di semplificazione amministrativa e interoperabilità digitale.
4. Il SUAP è lo strumento che consente di gestire in modalità interamente digitale l'interscambio documentale con gli enti di destinazione, secondo quanto previsto dalla vigente normativa statale Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 (*Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133*).
5. Le modalità operative sono definite con regolamento comunale o mediante protocolli di intesa approvati dalla Giunta comunale.

Art. 11 – Coordinamento istituzionale e leale collaborazione

1. La Regione, i Comuni e le Camere di Commercio nelle funzioni attribuite dalle norme statali, cooperano alla realizzazione degli obiettivi del presente Testo Unico secondo i principi di leale collaborazione, sussidiarietà, proporzionalità e reciproco supporto amministrativo, al fine di garantire un sistema commerciale equilibrato, moderno e competitivo e possono avvalersi del supporto delle associazioni di categoria.
2. La Regione promuove forme stabili di confronto istituzionale mediante organismi consultivi e tavoli permanenti finalizzati alla condivisione degli indirizzi, delle politiche e delle iniziative in materia commerciale.

3. I Comuni assicurano la coerenza dei propri atti programmatici e regolamentari con gli indirizzi regionali, trasmettendo periodicamente alla Regione i dati e le informazioni relativi allo stato del sistema commerciale locale.
4. Gli enti coinvolti garantiscono il coordinamento delle attività di vigilanza e controllo, al fine di assicurare uniformità applicativa e tutela della concorrenza.
5. La Regione sostiene le iniziative provenienti dalle associazioni di categoria del commercio al fine della partecipazione in partenariati o bandi finalizzati a realizzare attività di riqualificazione e valorizzazione commerciale e può riconoscere specifici contributi per i finanziamenti di iniziative e attività finalizzate alla crescita professionale delle imprese e al potenziamento dell'attività di produzione e di servizio del settore.

Art. 12 – Aree di particolare tutela e ambiti territoriali omogenei

1. I Comuni, in conformità agli indirizzi regionali, individuano le aree di particolare tutela nelle quali l'esercizio delle attività, disciplinate dal presente Testo Unico, è soggetto a specifiche limitazioni, prescrizioni o condizioni aggiuntive in relazione ai motivi imperativi di interesse generale.
2. Tra le aree di particolare tutela si individuano:
 - a. i centri storici e i nuclei urbani di antica formazione;
 - b. le aree con rilevante valore paesaggistico, culturale o ambientale;
 - c. le zone caratterizzate da fragilità urbanistiche, infrastrutturali o ambientali;
 - d. le aree oggetto di programmi di rigenerazione urbana;
 - e. le aree rurali o montane nelle quali è necessaria la presenza di servizi commerciali essenziali.
3. La Regione può individuare ambiti territoriali omogenei ai fini della programmazione commerciale, definendo criteri uniformi per la pianificazione degli insediamenti commerciali e per la distribuzione delle attività sul territorio.
4. Le disposizioni relative alle aree di particolare tutela e agli ambiti territoriali omogenei sono recepite negli strumenti comunali di pianificazione urbanistica e commerciale.

Art. 13 – Distretti del commercio

1. I distretti del commercio costituiscono ambiti territoriali nei quali la Regione, i Comuni e le imprese commerciali operano congiuntamente per promuovere lo sviluppo economico, la qualificazione dei servizi, la competitività delle attività e la rigenerazione urbana.
2. I distretti del commercio perseguono i seguenti obiettivi:
 - a. valorizzare la funzione commerciale nei tessuti urbani consolidati;
 - b. favorire la cooperazione tra imprese e la creazione di sistemi integrati tra commercio, il turismo, la cultura e le produzioni locali;
 - c. sostenere la digitalizzazione, l'innovazione e la modernizzazione dei servizi;
 - d. prevenire la desertificazione commerciale e il degrado urbano;
 - e. promuovere la sostenibilità ambientale e l'efficienza energetica;
 - f. incentivare iniziative comuni di promozione territoriale e marketing urbano.
3. La Regione definisce i criteri per l'individuazione, il riconoscimento e il funzionamento dei distretti del commercio, stabilendo le modalità di partecipazione degli enti locali e dei soggetti privati nonché i regimi di sostegno finanziario attraverso un regolamento attuativo adottato dalla Giunta Regionale, come previsto dall'art. 7 del presente Testo unico.
4. I distretti del commercio possono accedere agli strumenti di sostegno e ai contributi previsti dalla normativa regionale, statale o europea.

Art. 14 – Esercizi polifunzionali nelle aree interne e montane

1. Si definiscono esercizi polifunzionali i punti vendita, situati nelle aree interne, montane o a bassa densità abitativa, che comprendono il commercio al dettaglio di prodotti alimentari congiuntamente ad altre attività, quali:
 - a. somministrazione di bevande;
 - b. servizi postali, telematici e di pagamento;
 - c. terminali di informazione turistica e servizi di pubblica utilità.
2. La Regione definisce i requisiti minimi di tali esercizi e le specifiche agevolazioni fiscali a carattere regionale e procedimentali per favorire l'insediamento di queste attività nelle aree svantaggiate.

Art. 15 – Reti di impresa commerciale e sistemi aggregati

1. Le reti di impresa commerciale costituiscono forme organizzate di collaborazione tra imprese finalizzate al miglioramento della competitività, della capacità innovativa e dell'offerta dei servizi commerciali.
2. Le reti di impresa sono riconosciute come strumenti idonei a:
 - a. favorire l'aggregazione tra imprese di piccole e medie dimensioni;
 - b. sostenere la digitalizzazione, la logistica e l'innovazione tecnologica;
 - c. promuovere la formazione professionale e la qualificazione degli operatori;
 - d. potenziare l'attrattività commerciale dei territori;
 - e. attivare iniziative comuni di marketing urbano e territoriale.
3. La Regione promuove la costituzione e lo sviluppo delle reti di impresa attraverso:
 - a. misure di sostegno economico e finanziario;
 - b. programmi di innovazione e digitalizzazione;
 - c. attività di assistenza tecnica e accompagnamento;
 - d. forme di collaborazione con Comuni, Camere di Commercio e altri soggetti istituzionali.
4. Le reti di impresa possono operare all'interno dei distretti del commercio o in forma autonoma, nel rispetto delle disposizioni del presente Testo Unico.

TITOLO III – REQUISITI E TITOLI ABILITATIVI

Capo I – Requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali

Art. 16 – Requisiti di onorabilità

1. I requisiti di onorabilità per l'esercizio delle attività commerciali disciplinate dal presente testo unico sono definiti dall'articolo 71 commi 1, 2, 3, 4 e 5, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (*Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno*).

Art. 17 – Requisiti professionali

1. L'esercizio, in qualsiasi forma e limitatamente all'alimentazione umana, di un'attività di commercio al dettaglio relativa al settore merceologico alimentare o di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande è consentito a chi è in possesso di uno dei requisiti professionali, secondo quanto stabilito dall'art 71 commi 6 e 6 bis del D.lgs. 59/2010.
2. La vendita di pastigliaggi negli esercizi commerciali al dettaglio e nelle rivendite di quotidiani e periodici è consentita anche senza il possesso dei requisiti di cui all'articolo 71, comma 6, del d.lgs. 59/2010.

3. Sia per le imprese individuali che in caso di società, associazioni od organismi collettivi, i requisiti professionali di cui al comma 6 devono essere posseduti dal titolare o rappresentante legale, ovvero, in alternativa, dall'eventuale persona preposta all'attività commerciale.

Art. 18 – Requisiti strutturali e funzionali

1. Le attività disciplinate dal presente Testo Unico devono essere esercitate in locali, aree o strutture conformi alla normativa statale e regionale vigente in materia di:
 - a. requisiti igienico-sanitari di cui Regolamento (CE) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 n. 852 sull'igiene dei prodotti alimentari e al decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 272 febbraio 2021, n. 27 (*Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'articolo 12, lettere a), b), c), d) ed e) della legge 4 ottobre 2019, n. 117*);
 - b. edilizia e urbanistica, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia*);
 - c. sicurezza e prevenzione incendi, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151 (*Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122*);
 - d. sicurezza nei luoghi di lavoro, ai sensi del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (*Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*);
 - e. tutela ambientale, ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
 - f. accessibilità e abbattimento delle barriere architettoniche, ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236 (*Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche*) e del decreto ministeriale 17 gennaio 2018 (*Aggiornamento delle «Norme tecniche per le costruzioni»*);
 - g. destinazione d'uso degli immobili stabilita dagli strumenti urbanistici comunali;
 - h. requisiti tecnici e funzionali previsti dal decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222.
2. I locali e le aree devono essere adeguati alla tipologia dell'attività esercitata e dotati delle infrastrutture e attrezzature necessarie al corretto svolgimento dell'attività.
3. I requisiti devono essere posseduti al momento della presentazione della segnalazione o della richiesta del titolo abilitativo e mantenuti per l'intera durata dell'attività.
4. I Comuni e gli enti competenti effettuano verifiche e controlli sulla permanenza dei requisiti, adottando i provvedimenti conseguenti, ivi compresa la sospensione dell'attività nei casi previsti dal presente Testo Unico.

TITOLO IV – COMMERCIO IN SEDE FISSA AL DETTAGLIO E ALL' INGROSSO

Capo I – Commercio in sede fissa

Art. 19 – Definizioni

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente titolo si intendono per:
 - a. *esercizi di vicinato*, gli esercizi aventi una superficie di vendita non superiore a 150 metri quadrati nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti, fino a 250 metri quadrati nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti;

- b. *medie strutture di vendita*, gli esercizi aventi una superficie di vendita superiore al limite previsto per gli esercizi di vicinato e fino a 1.500 metri quadrati nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti, 2.500 metri quadrati nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti;
- c. *grandi strutture di vendita*, gli esercizi aventi una superficie di vendita superiore ai limiti previsti per le medie strutture di vendita;
- d. *commercio all'ingrosso*, l'attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende ad altri commercianti, grossisti o dettaglianti, o ad utilizzatori professionali, quali esercenti attività industriali, artigianali, agricole ed alberghiere ed in genere esercenti un'attività di produzione di beni e servizi, o ad altri utilizzatori in grande, quali comunità, convivenze, cooperative tra consumatori e loro consorzi, enti giuridici costituiti da commercianti per effettuare acquisti di prodotti oggetto della propria attività, associazioni e circoli privati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2001, n. 235 (*Regolamento recante semplificazione del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande da parte di circoli privati*). Tale commercio può assumere la forma di commercio interno, di importazione o di esportazione;
- e. *commercio al dettaglio*, l'attività svolta in forma temporanea o permanente, da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende, su aree private in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore finale. L'attività commerciale al dettaglio può essere esercitata con riferimento ai settori merceologici alimentare e non alimentare, ovvero ad entrambi;
- f. *superficie di vendita di un esercizio commerciale*, l'area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature e simili, e aree di esposizioni se aperte al pubblico. Non costituisce superficie di vendita quella destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici, servizi;
- g. *parcheggi*, le aree di pertinenza dell'attività commerciale destinate alle soste dei veicoli ed individuate per ogni singola attività commerciale;
- h. *centro commerciale*, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera g), del D.lgs. 114/1998 è un insediamento commerciale costituito da più esercizi inseriti in una struttura a destinazione specifica che usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente che sono classificati come un'unica media o grande struttura. La necessità di apposita e distinta autorizzazione per il centro commerciale non esime dal rispetto della disciplina per l'attivazione dei singoli esercizi commerciali in esso inseriti. Per superficie di vendita di un centro commerciale si intende quella risultante dalla somma delle superfici di vendita degli esercizi di commercio al dettaglio in esso presenti. Il centro commerciale può essere integrato con ulteriori attività diverse da quelle relative alla vendita al dettaglio e alla somministrazione di alimenti e bevande;
- i. *parco commerciale*, l'aggregazione di esercizi di vicinato, medie o grandi strutture di vendita insistenti in immobili anche distinti e ricadenti nella medesima area territoriale e funzionale, che condividono la fruizione di un sistema di accessibilità comune o un percorso che consente la diretta comunicazione tra i singoli esercizi, per cui, anche se contraddistinte da autonome autorizzazioni all'apertura, si configurano come un unico progetto commerciale;
- j. *outlet*, esercizi di vicinato, medie o grandi strutture di vendita, anche organizzate in forma di centro commerciale, nei quali si esercita la vendita al dettaglio a prezzi scontati, direttamente da parte delle imprese industriali, artigianali o dei produttori titolari del marchio ovvero, indirettamente tramite imprese commerciali. La vendita ha ad oggetto esclusivamente prodotti non alimentari fuori produzione, per i quali sia possibile risalire, tramite idonea documentazione, alla data dell'ultima serie prodotta e che presentino lievi difetti non occulti;
- k. *temporary shop*, un'attività commerciale che offre prodotti specifici per un periodo di tempo limitato e comunque non superiore a sei settimane;

- l. *esercizio polifunzionale*, l'esercizio in cui si svolgono congiuntamente, oltre all'attività commerciale della tipologia alimentare e non alimentare, la somministrazione di alimenti e bevande e altri servizi di particolare interesse per la collettività;
 - m. *preposto*, la persona in possesso dei requisiti professionali nel caso in cui tali requisiti non siano posseduti dal titolare di ditta individuale o dal legale rappresentante di società, associazione od organismo collettivo;
 - n. *condivisione di sede commerciale*, la condivisione di locali per più attività commerciali, anche di settori merceologici diversi, tra più soggetti con titoli abilitativi indipendenti tra loro, finalizzata alla condivisione di costi e servizi;
 - o. *commercio equo e solidale*, una forma di attività commerciale in cui, invece della massimizzazione del profitto, si perseguono giustizia sociale ed economica, lotta allo sfruttamento, alla povertà e all'ingiustizia, sviluppo sostenibile, rispetto per le persone e per l'ambiente, consapevolezza dei consumatori;
 - p. *commercio elettronico*, le operazioni commerciali svolte on-line e disciplinate dal decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70 (*Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico*);
 - q. *esercizi specializzati per merci ingombranti (EMI)*, esercizi destinati alla vendita di beni caratterizzati da elevato volume o ingombro. La superficie di vendita viene calcolata nella misura di 1/10 (10%) della superficie lorda complessiva pavimentata adibita alla esposizione della merce;
 - r. *pastigliaggi*: prodotti da banco preconfezionati alla produzione, da vendere nella stessa confezione originaria, costituiti generalmente da caramelle, gomme, cioccolatini, patatine, snack e similari.
2. Le soglie dimensionali di cui al co. 1 si applicano ai fini dell'individuazione dei regimi amministrativi e delle procedure previste dal presente Testo Unico.

Capo II – Commercio al dettaglio

Art. 20 – Esercizi di vicinato

1. L'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento della superficie degli esercizi di vicinato nonché la modifica qualitativa o quantitativa del settore merceologico, sono soggetti a Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), ai sensi dell'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dell'allegato tabella A del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222, da presentare presso lo Sportello Unico per le Attività Produttive del comune competente per territorio.
2. Il Comune disciplina l'integrazione del procedimento di SCIA di cui al comma 1 con il procedimento relativo alla presentazione della SCIA edilizia e alla richiesta di permesso di costruire inerente la struttura commerciale.
3. L'attività di vendita può essere iniziata dalla data di presentazione della SCIA ed è esercitata nel rispetto delle vigenti norme in materia igienico-sanitaria, edilizia, urbanistica, di pubblica sicurezza e di destinazione d'uso dei locali.
4. Il subingresso negli esercizi di vicinato è soggetto a SCIA Unica per il settore alimentare, a comunicazione per il settore non alimentare. La cessazione dell'esercizio di vicinato sia nel settore alimentare che non alimentare è subordinata a comunicazione ai sensi della Tabella A allegata al D.lgs. n. 222/2016.

Art. 21 – Medie strutture di vendita

1. L'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie di vendita e la modifica del settore merceologico delle medie strutture di vendita, sono soggette ad autorizzazione, rilasciata dal SUAP

del Comune competente per territorio, secondo il regime previsto dalla Tabella A, Sezione I, punto 1.3 e 1.4 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222; le attività con superficie totale lorda superiore ai 400 mq sono soggette, altresì, a SCIA per prevenzione incendi.

2. Il Comune si pronuncia sulla domanda di autorizzazione entro il termine massimo di 90 giorni dalla data di ricevimento della stessa. Decorso inutilmente tale termine, l'istanza si intende accolta per silenzio-assenso, ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, purché la domanda sia completa della documentazione richiesta.
3. Il Comune stabilisce la correlazione dei procedimenti di rilascio del permesso di costruire inerente all'immobile e dell'autorizzazione di cui al comma 1.
4. Il subingresso per le medie strutture di vendita non alimentare è soggetto a comunicazione, mentre per le medie strutture di vendita alimentare è soggetto a SCIA Unica. La cessazione per tutti i settori merceologici richiede la comunicazione al SUAP competente.

Art. 22 – Grandi strutture di vendita

1. L'apertura, il trasferimento, l'ampliamento e la modifica del settore merceologico e della superficie di vendita delle grandi strutture di vendita sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal Comune previa acquisizione del parere favorevole della Conferenza di servizi.
2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata dal Comune ed è subordinata all'acquisizione del parere favorevole della Regione, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, espresso nell'ambito della Conferenza di servizi.
3. La domanda di autorizzazione è presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive, secondo le modalità previste dal provvedimento attuativo approvato dalla Giunta regionale, di cui all'art. 29 del presente T.U., in maniera telematica e deve contenere:
 - a. la descrizione del progetto, comprensiva delle superfici di vendita, dei parcheggi e delle infrastrutture di accesso;
 - b. l'attestazione da parte di professionista abilitato di compatibilità territoriale e urbanistica e di conformità del progetto alla programmazione commerciale e urbanistica emanata dalla Regione;
 - c. studio sistematico e documentato di valutazione degli impatti sulla mobilità, sull'ambiente e sui servizi;
 - d. le asseverazioni previste dalla normativa igienico-sanitaria, ambientale e antincendio.
4. Il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1 è subordinato allo svolgimento di una conferenza di servizi decisoria, in forma simultanea secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia, alla quale partecipano, in ogni caso, il comune, la provincia e la Regione nella persona di un rappresentante della struttura regionale competente in materia di commercio. La conferenza di servizi è indetta dal responsabile del SUAP competente per territorio entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda di autorizzazione e la relativa determinazione conclusiva è adottata, sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle amministrazioni partecipanti e, in ogni caso, previo parere favorevole della Regione, entro centoventi giorni dall'indizione della conferenza.
5. Alla conferenza dei servizi partecipano, altresì, a titolo consultivo, rappresentanti dei comuni contermini delle organizzazioni datoriali del commercio sindacali dei lavoratori e delle associazioni dei consumatori o di altri parti sociali interessate.
6. Il Comune, nel rilasciare l'autorizzazione, verifica la coerenza dell'intervento con:
 - a. gli indirizzi regionali di programmazione commerciale;
 - b. gli strumenti urbanistici e territoriali vigenti;
 - c. i criteri di localizzazione stabiliti dalla programmazione commerciale della regione e del Comune;

- d. le dotazioni infrastrutturali e gli standard urbanistici.

Art. 23 – Centri commerciali, parchi commerciali e outlet

1. L'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento della superficie, nonché la modifica del settore merceologico dei centri commerciali, dei parchi commerciali e degli outlet sono soggetti ad un'unica autorizzazione, rilasciata dal SUAP del comune competente e la domanda di autorizzazione può essere presentata da un unico promotore o da singoli esercenti, anche mediante un rappresentante degli stessi.
2. La necessità di apposita e distinta autorizzazione per il centro commerciale non esime dal rispetto di quanto disposto dalla disciplina per l'attivazione dei singoli esercizi commerciali in esso inseriti i quali sono soggetti al regime amministrativo previsto per la tipologia dell'esercizio.

Art. 24 – Esercizi specializzati per merci ingombranti (EMI)

1. L'apertura, il trasferimento e l'ampliamento degli esercizi specializzati per merci ingombranti sono soggetti al regime amministrativo applicato in relazione alla superficie di vendita calcolata ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 co.1 lett. t) del presente T.U.
2. L'insediamento degli EMI è subordinato alla verifica, da parte del Comune competente, della compatibilità con:
 - a. destinazione d'uso delle aree;
 - b. la viabilità e le infrastrutture di accesso;
 - c. gli standard urbanistici e i criteri di localizzazione comunali.
3. Per gli EMI destinati alla vendita di prodotti a rischio o soggetti a disciplina speciale, si applicano le norme settoriali vigenti.

Art. 25 – Attività stagionali

1. Per attività stagionali esercitate in sede fissa si intendono le attività commerciali svolte in periodi ricorrenti dell'anno anche in modalità frazionata, che nel complesso non possono essere inferiori a tre mesi e non superiori a otto mesi.
2. L'avvio delle attività stagionali è soggetto a Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), ai sensi del decreto legislativo n. 222 del 2016, in relazione ai singoli esercizi, senza necessità, una volta acquisito il titolo abilitativo, di reiterare l'istanza.
3. La modifica del periodo di stagionalità e la trasformazione in attività annuale sono soggette a comunicazione semplificata, da inoltrare al SUAP competente per territorio prima dell'apertura.
4. I Comuni possono individuare specifici periodi o aree idonee all'esercizio delle attività stagionali, in coerenza con la programmazione territoriale.

Art. 26 – Attività temporanee e di durata limitata (Temporary store)

1. Per *negozi temporanei in sede fissa* o *temporary store* si intendono le attività commerciali esercitate per un periodo limitato non continuativo e non ricorrente, comunque non superiore alla durata massima stabilita dal regolamento comunale.
2. L'apertura di un temporary store è soggetta a SCIA da presentare al SUAP competente per territorio.
3. Nella SCIA deve essere indicata la durata dell'attività, che non può superare i 90 gg;
4. L'attività di vendita può essere esercitata da imprese commerciali iscritte al Registro Imprese ancorché inattive e da imprese industriali e artigianali che intendano vendere direttamente al consumatore e promuovere il proprio marchio, in occasione di fiere, feste, manifestazioni, convegni o altre riunioni

straordinarie di persone, per una durata coincidente con l'evento; sono sempre vietate le vendite straordinarie di cui all'art. 59, della presente legge.

5. Decorso il termine indicato nella SCIA o comunque il termine di cui al comma 3, questa cessa di produrre effetti giuridici e non è necessario presentare la comunicazione di cessazione.
6. I comuni possono stabilire deroghe al rispetto del requisito urbanistico-edilizio dei locali da adibire a Temporary store.
7. I Comuni possono prevedere misure specifiche per attività temporanee con particolari impatti sul contesto urbano, quali:
 - a. attività con rilevante afflusso di pubblico;
 - b. eventi che comportano modifiche alla viabilità;
 - c. attività ad elevato impatto acustico o ambientale e paesaggistico.

Art. 27 – Manifestazioni commerciali temporanee

1. Le manifestazioni commerciali temporanee svolte in aree o locali privati, anche aperti al pubblico, comprendono:
 - a. esposizioni e mostre-mercato;
 - b. eventi tematici o promozionali;
 - c. iniziative commerciali con partecipazione di più operatori economici;
 - d. attività temporanee organizzate all'interno di strutture non aventi destinazione commerciale prevalente.
2. L'organizzazione delle manifestazioni temporanee è soggetta a SCIA presentata presso il SUAP del Comune competente, salvo le diverse autorizzazioni previste nella normativa vigente.
3. L'organizzatore della manifestazione è responsabile del rispetto delle norme igienico-sanitarie, di sicurezza, ambientali e delle prescrizioni impartite dal Comune.
4. Le attività commerciali esercitate nell'ambito delle manifestazioni temporanee sono soggette ai requisiti previsti per le corrispondenti attività in sede fissa, salvo espressa deroga prevista dal presente Testo Unico.
5. Il Comune può imporre limitazioni o condizioni aggiuntive per ragioni di interesse pubblico, ordine e sicurezza, tutela del patrimonio culturale o rispetto del contesto urbano.

Art. 28 - Subingresso e decadenza nelle attività di commercio al dettaglio

1. Il subingresso sia in caso di trasferimento della titolarità dell'esercizio che della gestione, a seguito di atto tra vivi o per causa di morte, è soggetto alla presentazione di una comunicazione al SUAP del comune competente per territorio, entro due mesi dalla registrazione dell'atto.
2. In caso di subingresso per causa di morte, in attività commerciale al dettaglio ricadente nel settore alimentare, il subentrante ha facoltà di continuare provvisoriamente l'attività per dodici mesi dalla morte del dante causa, salvo proroga di altri sei mesi per documentate cause di forza maggiore, al fine di acquisire il requisito professionale di cui all'art. 17 del presente Testo unico. Trascorso detto termine, il titolo abilitativo decade.
3. È prevista altresì la decadenza del titolo abilitativo dopo dodici mesi dalla presentazione della comunicazione al Suap senza che sia iniziata l'attività da parte del subentrante.
4. È dichiarata la decadenza del titolo abilitativo in caso di:
 - a. perdita dei requisiti di cui agli artt. 16, 17 e 18, del presente Testo unico,
 - b. di sospensione dell'attività per un periodo superiore a quello stabilito nel comma 2, in tutti i casi a prescindere dal trasferimento di titolarità,

- c. mancato inizio dell'attività entro dodici mesi dalla data di presentazione della SCIA per gli esercizi di vicinato,
 - d. mancato inizio dell'attività entro dodici mesi dal rilascio dell'autorizzazione per le medie strutture di vendita,
 - e. mancato inizio dell'attività entro ventiquattro mesi dal rilascio dell'autorizzazione in caso di grandi strutture di vendita,
 - f. violazioni gravi e reiterate delle disposizioni del presente Testo unico.
5. La cessazione dell'attività di commercio al dettaglio è soggetta alla comunicazione al SUAP del comune competente entro trenta giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Art. 29 – Provvedimenti attuativi regionali sulle medie e grandi strutture di vendita e sulle misure di rigenerazione urbana

1. La Giunta Regionale, sentite le organizzazioni delle imprese del commercio e dei servizi più rappresentativi sul territorio regionale e le associazioni dei consumatori iscritte nell'elenco regionale, previo parere della Commissione consiliare competente, provvede ad emanare uno o più regolamenti per definire:
 - a. i requisiti e le procedure per l'insediamento di medie e grandi strutture di vendita;
 - b. gli obiettivi di presenza e di sviluppo per le grandi strutture di vendita;
 - c. i parametri dei parcheggi degli esercizi commerciali delle medie, delle grandi strutture di vendita e dei centri commerciali, fatte salve le disposizioni per gli esercizi commerciali nei centri storici;
 - d. gli obiettivi e le modalità di rigenerazione urbana commerciale come definita nell'art. 33 del presente T.U.

Capo III - Esercizi commerciali in aree tutelate

Art. 30 – Esercizi nei centri storici

1. Nei centri storici e nei nuclei urbani di antica formazione, l'insediamento delle attività commerciali è subordinato alla tutela del patrimonio culturale, della qualità urbana e dell'identità storico-architettonica dei luoghi, nel rispetto delle norme previste dal D.Lgs. n. 42/2004.
2. I Comuni possono prevedere nei centri storici:
 - a. limitazioni all'insediamento di determinate tipologie di attività commerciali;
 - b. prescrizioni relative alle caratteristiche estetiche, tipologiche e funzionali degli esercizi;
 - c. interventi di sostegno per il mantenimento e la valorizzazione delle attività tradizionali;
 - d. incentivi alla riqualificazione degli immobili e degli spazi pubblici.
3. Gli esercizi di somministrazione, vendita alimentare o altre attività potenzialmente impattanti devono rispettare le prescrizioni specifiche stabilite dai Comuni in materia di orari, emissioni sonore, occupazione del suolo pubblico e sostenibilità ambientale.

Art. 31 – Sostegno alle attività artigiane e commerciali nei centri storici

1. La Regione e i Comuni promuovono il mantenimento, il consolidamento e lo sviluppo delle attività artigiane e commerciali tradizionali e storiche nei centri storici mediante:
 - a. interventi di sostegno economico e agevolazioni finanziarie, nel rispetto della normativa vigente;
 - b. programmi integrati di riqualificazione urbana e commerciale;
 - c. iniziative di valorizzazione del patrimonio culturale e delle produzioni locali;

- d. misure dirette alla promozione del turismo culturale, enogastronomico e artigianale.
- 2. Gli strumenti urbanistici comunali possono individuare aree o vie dedicate alle attività tradizionali e artigianali, favorendone la permanenza attraverso misure regolamentari e fiscali compatibili con la normativa vigente.
- 3. La Regione può istituire appositi fondi di sostegno per la tutela del commercio di vicinato nei centri storici, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.
- 4. Nei Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti caratterizzati da un significativo tasso di chiusura o trasferimento di esercizi commerciali dal centro storico verso altre aree urbane o periurbane, la Regione può attivare Programmi straordinari di rilancio del commercio e dell'artigianato di prossimità nei centri storici.
- 5. Nell'ambito dei Programmi di cui al co. 4, possono essere previsti, tra l'altro, anche:
 - a. incentivi specifici per il riuso di locali sfitti o chiusi;
 - b. contributi per canoni di locazione calmierati nei primi anni di attività;
 - c. agevolazioni per il trasferimento di attività dalla periferia al centro storico.
- 6. La Regione promuove e riconosce le attività artigianali e commerciali poste nelle aree tutelate di particolare pregio e con apposito provvedimento attuativo definisce i requisiti e le modalità di individuazione e valorizzazione degli esercizi storici.

Art. 32 – Esercizi polifunzionali nelle aree rurali e montane

- 1. Nelle aree rurali e montane caratterizzate da carenza di servizi essenziali, è promossa l'attivazione di esercizi polifunzionali, che integrano attività commerciali, di somministrazione, di erogazione di servizi al cittadino e altre attività compatibili.
- 2. Gli esercizi polifunzionali possono comprendere, a titolo esemplificativo:
 - a. a) vendita di generi alimentari e prodotti di prima necessità;
 - b. b) servizi postali o di consegna;
 - c. c) servizi informativi e di utilità sociale;
 - d. d) attività di somministrazione;
 - e. e) servizi di presidio territoriale o turistico.
- 3. L'attivazione e la gestione degli esercizi polifunzionali sono soggette ai regimi amministrativi previsti dalle singole attività integrate, fermo restando il coordinamento procedurale presso lo Sportello Unico per le Attività Produttive.
- 4. La Regione e i Comuni promuovono misure di sostegno economico, tecnico e organizzativo agli esercizi polifunzionali, al fine di garantire l'accesso ai servizi nei territori a bassa densità demografica.
- 5. Gli esercizi polifunzionali sono considerati servizi di interesse pubblico locale ai fini della programmazione territoriale.

Art. 33 – Interventi e strumenti di rigenerazione urbana commerciale

- 1. La Regione e i Comuni promuovono interventi di rigenerazione urbana commerciale finalizzati alla riqualificazione dei tessuti urbani caratterizzati da crisi delle attività commerciali, desertificazione commerciale, degrado degli spazi pubblici o carenza di servizi di prossimità e a valorizzare i tessuti urbani esistenti.
- 2. Gli interventi di cui al comma 1 possono comprendere:
 - a. il recupero e la riqualificazione di immobili dismessi o sotto-utilizzati;
 - b. la riconversione di aree o edifici a nuove funzioni commerciali o miste;
 - c. l'insediamento di attività innovative, temporanee o in forma sperimentale;

- d. la creazione di spazi condivisi, mercati urbani coperti, centri di servizi o altre funzioni integrate;
 - e. la riqualificazione degli spazi pubblici e delle infrastrutture di mobilità dolce;
 - f. l'inserimento di interventi di arredo urbano e di mitigazione ambientale
3. I Comuni possono individuare ambiti prioritari di rigenerazione commerciale mediante gli strumenti urbanistici o tramite appositi programmi integrati approvati ai sensi della normativa vigente.
 4. La Regione può sostenere gli interventi di rigenerazione urbana commerciale mediante contributi, incentivi, accordi di programma e strumenti di partenariato pubblico-privato.
 5. Gli interventi di rigenerazione urbana sono attuati nel rispetto delle normative vigenti in materia di urbanistica, edilizia, ambiente, paesaggio e sicurezza.

Capo IV – Commercio all'ingrosso

Art. 34 – Commercio all'ingrosso: definizioni e tipologie

1. Ai fini del presente Testo Unico, per *commercio all'ingrosso* si intende l'attività svolta da chi acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende ad altri commercianti, ad utilizzatori professionali, ad imprese, ad altri operatori economici o a soggetti che impiegano i prodotti nell'esercizio della propria attività, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.
2. Sono comprese nel commercio all'ingrosso:
 - a. la vendita a operatori economici mediante consegna diretta o tramite sistemi logistici dedicati;
 - b. la vendita a utilizzatori professionali, quali artigiani, imprese di servizi e attività produttive;
 - c. le attività effettuate attraverso piattaforme digitali, marketplace o sistemi di intermediazione, purché rivolti a soggetti professionali;
 - d. le attività ausiliarie o complementari svolte dal grossista, quali stoccaggio, confezionamento, etichettatura, logistica o servizi integrati.
3. L'attività di commercio all'ingrosso può essere esercitata congiuntamente ad altre attività compatibili nel rispetto dei requisiti previsti dal presente Testo Unico.

Art. 35 – Esercizio del commercio all'ingrosso

1. L'esercizio del commercio all'ingrosso è soggetto al regime amministrativo previsto dalla Tabella A allegata al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222.
2. In caso di esercizio contestuale di commercio all'ingrosso e al dettaglio, l'apertura, il trasferimento, l'ampliamento e il subingresso è soggetto ai regimi amministrativi richiesti per le singole attività e al possesso dei requisiti di cui all'art. 71 del D. lgs 59/2010.
3. Nel caso di esercizio promiscuo nello stesso locale dell'attività di vendita all'ingrosso e al dettaglio, l'intera superficie di vendita è presa in considerazione ai fini dell'applicazione di entrambe le discipline per le due tipologie di attività.
4. L'attività può essere avviata a partire dalla data di presentazione della SCIA, fermo restando il possesso dei requisiti di onorabilità e strutturali previsti dal Titolo III del presente T.U.
5. I locali e le aree utilizzati per il commercio all'ingrosso devono essere conformi:
 - a. alle norme urbanistiche ed edilizie, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;
 - b. alle norme igienico-sanitarie vigenti, con particolare riferimento al regolamento (CE) n. 853/2004, ove applicabile;

- c. alle norme in materia di sicurezza, prevenzione incendi e tutela dei lavoratori, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151 e del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
 - d. alla disciplina ambientale, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
6. Le aree destinate a magazzino, logistica e stoccaggio devono garantire le condizioni di sicurezza necessarie per le operazioni di carico, scarico e movimentazione delle merci.
 7. Il subingresso nell'attività di commercio all'ingrosso è soggetto a: a) comunicazione, per il settore non alimentare, ai sensi del D.Lgs. n. 222/2016; b) SCIA unica (comunicazione per subingresso più SCIA per notifica sanitaria), per il settore alimentare, ai sensi del D.Lgs. n. 222/2016. La notifica sanitaria deve essere presentata contestualmente alla comunicazione, va resa nell'ambito della SCIA unica ed è trasmessa a cura del SUAP all'ASL.
 8. La cessazione dell'attività di commercio all'ingrosso è soggetta a comunicazione ai sensi del D.lgs. n. 222/2016.

Art. 36 – Mercati all'ingrosso e centri agroalimentari

1. I *mercati all'ingrosso* e i *centri agroalimentari* costituiscono strutture complesse destinate alla concentrazione, distribuzione e commercializzazione all'ingrosso dei prodotti agroalimentari e non alimentari, nonché allo svolgimento di attività logistiche e di servizi complementari.
2. L'istituzione, l'ampliamento o la riorganizzazione dei mercati all'ingrosso e dei centri agroalimentari sono soggetti ad autorizzazione, rilasciata dai Comuni previa acquisizione del parere favorevole della Conferenza di Servizi, con parere favorevole della Regione, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222.
3. La domanda di autorizzazione deve contenere:
 - a. lo studio di fattibilità e il progetto funzionale della struttura;
 - b. la valutazione dell'impatto territoriale, ambientale e viabilistico;
 - c. la dimostrazione della conformità urbanistica dell'intervento;
 - d. la descrizione dei servizi logistici, dei sistemi di movimentazione e delle infrastrutture interne;
 - e. le asseverazioni previste dalla normativa vigente in materia di sicurezza alimentare, prevenzione incendi, ambiente e tutela dei lavoratori.
4. I mercati all'ingrosso e i centri agroalimentari devono garantire:
 - a. la tracciabilità e la sicurezza igienico-sanitaria dei prodotti;
 - b. la funzionalità delle aree di carico e scarico;
 - c. la corretta gestione dei rifiuti e dei sottoprodotti;
 - d. il rispetto dei requisiti ambientali e paesaggistici.
5. L'autorizzazione può includere prescrizioni tecniche relative alla sicurezza, alla gestione dei flussi, alla logistica interna, alla sostenibilità energetica e alla tutela dell'ambiente.
6. I mercati all'ingrosso e i centri agroalimentari possono essere gestiti da enti pubblici, soggetti privati, società miste o altre forme organizzative previste dalla normativa vigente.
7. L'attività degli operatori interni alle strutture è soggetta ai regimi amministrativi previsti per il commercio all'ingrosso, salvo diverse disposizioni dell'autorizzazione del complesso.

Capo V – Attività commerciali esercitate in forma integrata

Art. 37 – Spazi commerciali condivisi e attività integrate

1. Per *spazi commerciali condivisi* si intendono gli esercizi nei quali più operatori economici esercitano attività commerciali, artigianali, di servizio o miste, all'interno di un unico locale o complesso, condividendo spazi, attrezzature o servizi comuni.
2. Le attività esercitate all'interno degli spazi commerciali condivisi devono rispettare:
 - a. i requisiti di onorabilità e professionali di cui al Titolo III, Capo I;
 - b. i requisiti strutturali e funzionali previsti dalla normativa vigente;
 - c. la compatibilità urbanistica dei locali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;
 - d. le norme di sicurezza, prevenzione incendi e tutela dei lavoratori, ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151.
3. Ogni operatore esercita la propria attività nel rispetto del regime amministrativo previsto per la specifica attività, con presentazione della SCIA o dell'autorizzazione, secondo quanto stabilito dal decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222.
4. Il soggetto responsabile della gestione degli spazi condivisi assicura il coordinamento delle attività comuni e la conformità dei locali alle normative igienico-sanitarie e di sicurezza.
5. L'insediamento degli spazi commerciali condivisi è consentito nei limiti della destinazione d'uso urbana e delle prescrizioni del Comune.

Art. 38 – Co- working con somministrazione e attività ibride

1. Per *co- working con somministrazione* si intendono gli spazi condivisi nei quali l'attività di co-working si integra con servizi di somministrazione di alimenti e bevande o con attività commerciali complementari.
2. L'esercizio di attività ibride è consentito nel rispetto dei seguenti requisiti:
 - a. compatibilità urbanistica dei locali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001;
 - b. presenza dei requisiti professionali previsti dall'articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, in caso di somministrazione o vendita di prodotti alimentari;
 - c. rispetto delle norme igienico-sanitarie applicabili alle attività alimentari, ai sensi del regolamento (CE) n. 853/2004;
 - d. rispetto della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e prevenzione incendi;
 - e. garanzia della separazione funzionale e gestionale tra le attività incompatibili dal punto di vista igienico-sanitario.
3. L'avvio delle attività ibride è soggetto al regime amministrativo previsto dal decreto legislativo n. 222 del 2016, in relazione alla tipologia delle attività esercitate.
4. Gli spazi di co-working che offrono somministrazione devono garantire requisiti specifici per:
 - a. aree destinate alla preparazione o somministrazione degli alimenti;
 - b. gestione separata dei flussi, ove necessario;
 - c. igiene e manutenzione delle attrezzature;
 - d. sicurezza dei locali a uso cucina o simili.

5. Le attività ibride sono consentite nel rispetto del principio di compatibilità funzionale, definito come coesistenza di attività tra loro non pregiudizievoli né incompatibili sotto il profilo tecnico, igienico-sanitario, urbanistico o ambientale.

Art. 39 – Start-up innovative nel commercio e sperimentazioni regolatorie

1. La Regione promuove l'insediamento e lo sviluppo di start-up innovative nel settore del commercio, finalizzate all'introduzione di nuovi modelli distributivi, tecnologie digitali, servizi integrati o innovazioni organizzative.
2. Sono considerate start-up innovative, ai fini del presente Testo Unico, le imprese iscritte nella sezione speciale del Registro delle imprese ai sensi del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, Decreto-Legge 18 ottobre 2012, n. 179 (*Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese*).
3. Le start-up innovative possono proporre all'amministrazione comunale:
 - a. modalità sperimentali di vendita o somministrazione;
 - b. format commerciali non riconducibili alle tipologie standardizzate;
 - c. modelli organizzativi innovativi o a elevato contenuto tecnologico;
 - d. attività basate su interoperabilità digitale, retail tech, e-commerce evoluto, logistica innovativa o servizi condivisi.
4. Le sperimentazioni regolatorie sono autorizzate dal Comune, previo parere della Regione, nel rispetto della normativa statale, dei requisiti di sicurezza e delle condizioni igienico-sanitarie e ambientali applicabili.
5. Le autorizzazioni alle sperimentazioni hanno durata limitata e possono essere prorogate previo monitoraggio degli effetti sull'ambiente urbano, sui consumatori e sulla concorrenza.
6. Al termine della sperimentazione, il Comune trasmette alla Regione una relazione contenente i risultati e le valutazioni per l'eventuale disciplina permanente del modello sperimentato.

Art. 40 – Disposizioni comuni per le attività ibride e innovative

1. Le attività ibride e i modelli innovativi devono rispettare le normative vigenti in materia di:
 - a. destinazione d'uso e compatibilità urbanistica;
 - b. sicurezza e prevenzione incendi;
 - c. igiene e sicurezza alimentare;
 - d. tutela ambientale e gestione dei rifiuti;
 - e. rispetto della quiete pubblica e delle prescrizioni comunali.
2. L'esercente deve assicurare:
 - a. la trasparenza delle informazioni rivolte al consumatore;
 - b. la distinzione delle responsabilità tra operatori interni agli spazi condivisi;
 - c. il mantenimento dei requisiti dichiarati ai fini della SCIA o dell'autorizzazione;
 - d. l'adozione delle misure necessarie a garantire la sicurezza dei luoghi e degli avventori.
3. L'esercizio di attività ibride o innovative non può determinare pregiudizio per le attività tradizionali o per il contesto urbano in cui l'attività è inserita.
4. Il Comune può imporre condizioni aggiuntive per ragioni di tutela della salute, dell'ambiente, della sicurezza o dell'assetto del territorio.

TITOLO V – COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Capo I – Disposizioni generali

Art. 41 – Definizioni e ambito di applicazione

Ai fini del presente Capo, inerente alla disciplina del commercio su aree pubbliche, si intendono per:

1. *Commercio su aree pubbliche*, l'attività di vendita di merci al dettaglio e di somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo, o su aree private delle quali il comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte.
2. *Aree pubbliche*, le strade, le piazze, i canali, ogni altra area appartenente al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, le aree di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio e formalmente destinate all'uso pubblico mediante convenzioni, concessioni o altri atti amministrativi e ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico comprese le aree destinate a mercati o fiere disciplinate dagli strumenti urbanistici e dalla programmazione comunale.
3. *Somministrazione di alimenti e bevande su aree pubbliche*, l'attività di vendita per il consumo di alimenti e bevande, prodotti e detenuti nel rispetto della normativa igienico-sanitaria vigente, svolta mediante strutture fisse, banchi temporanei o negozi mobili, posti su aree pubbliche come prima definite e attrezzati a tale scopo, ove, ad eccezione delle strutture fisse, gli acquirenti non possono accedere all'interno.
4. *Posteggio*, la parte dell'area pubblica o di area privata della quale il comune abbia la disponibilità, destinata all'esercizio dell'attività per un periodo di tempo determinato, che viene data in concessione all'operatore autorizzato.
5. *Posteggio isolato*, posteggi dati in concessione su area pubblica ubicati in zone non individuabili come mercati;
6. *Mercato*, l'area pubblica o privata della quale il comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività di vendita per uno o più giorni della settimana o del mese, per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande e l'erogazione di pubblici servizi.
7. *Mercato periodico*, mercato che si svolge con cadenza regolare mensile o ultra mensile, in giorni stabiliti, generalmente in aree pubbliche come piazze o spazi attrezzati.
8. *Mercato rionale*, area di scambio situata all'interno di un rione/quartiere, dove si svolge abitualmente la vendita diretta al dettaglio.
9. *Mercato straordinario*, l'edizione aggiuntiva del mercato che si svolge in giorni diversi e ulteriori rispetto a quelli previsti nel calendario ordinario, senza che ciò comporti una riassegnazione stabile dei posteggi.
10. *Manifestazione commerciale a carattere straordinario*, la manifestazione finalizzata alla promozione del territorio o di determinate specializzazioni merceologiche tipiche nonché alla valorizzazione di iniziative di animazione, culturali e sportive.
11. *Fiera*, la manifestazione commerciale caratterizzata dall'afflusso di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, indetta in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività, e che si svolge secondo un calendario prestabilito.
12. *Fiera promozionale*, per fiera promozionale, la manifestazione commerciale indetta al fine di promuovere o valorizzare i centri storici, specifiche aree urbane, centri o aree rurali, nonché attività culturali, economiche e sociali o particolari tipologie merceologiche o produttive;
13. *Commercio in forma itinerante*, l'attività di vendita al dettaglio o di somministrazione di alimenti e bevande svolta con mezzi mobili e con soste limitate nel tempo, secondo le modalità stabilite dal

Comune, fermo restando il divieto di sosta prolungata nello stesso punto oltre il tempo strettamente necessario a servire il cliente.

14. *Operatore*, la persona fisica, la società di persone, la società di capitali regolarmente costituita o la cooperativa, in possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività commerciale.
15. *Spunta*, in un mercato o in una fiera, l'appello per l'assegnazione dei posteggi liberi.
16. *Spuntista*, l'operatore in possesso di autorizzazione al commercio su aree pubbliche che concorre ad occupare, occasionalmente, un posteggio non occupato dal concessionario o non ancora assegnato.
17. *Concessione di posteggio*, il provvedimento concessorio rilasciato dal comune competente per territorio che consente l'utilizzo di un posteggio su area pubblica nell'ambito di un mercato o di una fiera o al di fuori di essi.
18. *Autorizzazioni per l'attività a posteggio*, le autorizzazioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche mediante l'uso di posteggi dati in concessione;
19. *Autorizzazioni per l'attività di tipo itinerante*, le autorizzazioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche senza l'uso di un posteggio, sulle aree e gli itinerari consentiti dal comune competente, purché in forma itinerante.

Art. 42 – Tipologie di esercizio del commercio su aree pubbliche

1. Le attività di commercio su aree pubbliche sono esercitate secondo le seguenti tipologie:
 - a. Tipo A – attività svolta su posteggio, con concessione pluriennale del posteggio assegnato;
 - b. Tipo B – attività svolta in forma itinerante, senza assegnazione di posteggio;
 - c. attività nell'ambito di fiere, mercati straordinari, manifestazioni a tema e iniziative promozionali stabilite dal Comune.
2. Alle attività di cui al co. 1 si applicano i regimi amministrativi previsti dal D. Lgs. n.222/2016 e le norme del presente T.U.
3. L'attività su posteggio è esercitata con l'utilizzo di mezzi, attrezzature o strutture coerenti con la destinazione dell'area e nel rispetto delle prescrizioni comunali.
4. L'attività itinerante è esercitata nel rispetto delle modalità operative stabilite dal Comune, tenendo conto della viabilità, della sicurezza stradale e della tutela del decoro urbano.

Art. 43 – Tutela del patrimonio culturale, ambientale e paesaggistico

1. L'attività di commercio su aree pubbliche svolta nei centri storici, nei siti di rilevanza culturale o paesaggistica e nelle aree sottoposte a vincoli ambientali, è esercitata nel rispetto delle disposizioni nelle materie di tutela dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi del D.lgs. n.42/2004, ed è subordinato alle prescrizioni comunali e all'acquisizione degli eventuali atti di assenso prescritti dalla normativa statale.
2. Il Comune può vietare o limitare attività ritenute incompatibili con la tutela del contesto storico-artistico o con la conservazione dell'integrità dei beni culturali.
3. La Regione promuove il commercio su aree pubbliche tramite il sostegno dei mercati anche in relazione al rilancio delle attività artigianali e turistiche nei centri storici e nelle aree tutelate.

Art. 44 – Ruolo dei Comuni nella disciplina del commercio su aree pubbliche

1. I Comuni disciplinano l'esercizio del commercio su aree pubbliche mediante regolamento, nel rispetto del presente Testo Unico e della normativa statale vigente.
2. Il regolamento comunale stabilisce, in particolare:
 - a. la collocazione dei mercati e delle fiere;

- b. le modalità di assegnazione e revoca dei posteggi;
 - c. gli orari di svolgimento;
 - d. le caratteristiche delle attrezzature e dei mezzi utilizzati;
 - e. le modalità di gestione dei rifiuti;
 - f. la disciplina dell'attività itinerante e delle aree vietate o limitate;
 - g. le prescrizioni relative alla tutela del decoro urbano e del patrimonio pubblico;
 - h. le misure di sicurezza e di regolazione dei flussi nei mercati ad elevata affluenza.
 - i. gestione e manutenzione delle strutture anche per il tramite di operatori o delle associazioni dei commercianti.
3. I Comuni assicurano il coordinamento tra la disciplina del commercio su aree pubbliche e gli strumenti di pianificazione urbanistica e commerciale, in coerenza con il Titolo II del presente T. U.
 4. I Comuni svolgono attività di vigilanza e controllo sugli esercizi commerciali.
 5. I Comuni, sede di posteggio, ai fini della ricognizione annuale delle aree destinate all'esercizio di commercio su aree pubbliche, hanno l'obbligo di trasmettere, entro il 30 giugno ed il 30 dicembre di ogni anno, alla struttura amministrativa competente della Regione Basilicata il numero dei posteggi che si sono resi disponibili o non ancora assegnati in tutte le tipologie dei mercati e delle fiere, specificandone la loro periodicità, il numero identificativo, la superficie ed il settore merceologico di appartenenza.
 6. Entro quarantacinque giorni dalla comunicazione di cui al precedente comma, la Regione rende pubblico nel bollettino ufficiale della Regione Basilicata l'elenco dei posteggi disponibili, nonché il modello di bando a cui i comuni si uniformano.
 7. I comuni, entro trenta giorni dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale dell'elenco di cui al comma precedente, pubblicano il bando per l'assegnazione dei posteggi liberi.

Capo II – Esercizio dell'attività

Art. 45 – Attività mediante posteggio

1. L'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche mediante l'utilizzo di posteggio è consentito ai soggetti iscritti al Registro delle Imprese con relativa iscrizione alla CCIAA e all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), che autodichiarino il possesso dei requisiti di cui agli artt. 16 e 17 del presente T.U e l'assolvimento degli obblighi amministrativi, previdenziali, fiscali e assistenziali previsti dalle disposizioni vigenti.
2. Il rilascio della relativa concessione di posteggio e della contestuale autorizzazione all'esercizio, ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, è subordinato alla sussistenza dei requisiti di cui al comma 1.
3. L'attività può essere svolta:
 - a. Nei mercati: secondo i giorni e gli orari stabiliti dal calendario comunale;
 - b. Nelle fiere: limitatamente alla durata della manifestazione;
 - c. Nei posteggi isolati: situati fuori dai mercati, individuati dal Comune per ragioni di servizio pubblico o di valorizzazione commerciale di zone specifiche.
4. Il titolare della concessione ha l'obbligo di:
 - a. Utilizzare personalmente il posteggio o avvalersi di propri dipendenti o collaboratori regolarmente assunti e iscritti agli enti previdenziali;
 - b. Rispettare l'area assegnata: è vietato occupare spazi esterni al perimetro del posteggio con merci o attrezzature, salvo specifica deroga comunale per esigenze espositive;

- c. Garantire la pulizia: al termine dell'attività, l'operatore deve lasciare l'area libera da rifiuti e in perfetto stato di igiene, secondo le modalità di raccolta differenziata previste dal gestore locale.
5. Il titolo autorizzatorio e quello concessorio, nel caso di esercizio del commercio su aree pubbliche su posteggio, sono tenuti presso il banco di vendita e mostrati agli organi di vigilanza su richiesta.
6. Il Comune, per comprovate ragioni di pubblico interesse, di viabilità o di igiene, può disporre il trasferimento temporaneo o definitivo dei posteggi in altra area idonea, senza che ciò costituisca diritto a indennizzi, garantendo comunque la continuità dell'attività degli operatori.

Art. 46 – Autorizzazione all'esercizio

1. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche è rilasciata dal Comune in cui è ubicato il posteggio, ha durata illimitata salvi i casi di cui all'art. 19 del D.lgs. 59/2010.
2. L'autorizzazione abilita altresì all'esercizio dell'attività in forma itinerante nell'intero territorio regionale e alla partecipazione alle fiere che si svolgono sia nell'ambito della regione cui appartiene il Comune che l'ha rilasciata, sia nell'ambito delle altre regioni del territorio nazionale.
3. L'autorizzazione all'esercizio è personale, ed è cedibile solo nei casi di trasferimento d'azienda o ramo d'azienda, previ adempimenti amministrativi previsti per legge e comunicazione al Comune competente, ai sensi del D. Lgs. n. 222/2016.
4. L'autorizzazione all'esercizio è in ogni caso rilasciata anche ai soggetti che hanno ottenuto dall'INPS la rateizzazione del debito contributivo.
5. La perdita dei requisiti richiesti per il rilascio dell'autorizzazione comporta la decadenza, secondo le disposizioni di cui all'art. 52 del presente Testo Unico.

Art. 47 – Concessione dei posteggi

1. La concessione del posteggio è rilasciata dal Comune a seguito di procedure ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di libertà di stabilimento, trasparenza, imparzialità e pubblicità. La durata è di dieci anni, in conformità a quanto previsto dall'articolo 11 della legge 30 dicembre 2023, n. 214 (*Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022*).
2. I criteri di selezione per l'assegnazione delle concessioni sono definiti dalla Giunta Regionale, con apposito atto di indirizzo, in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 11 della legge 30 dicembre 2023, n. 214 e nel rispetto delle Linee Guida adottate dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy.
3. Le procedure ad evidenza pubblica non prevedono il rinnovo automatico. Le concessioni scadute sono messe a bando entro il termine previsto dalla normativa statale vigente.
4. Sono fatte salve le concessioni già rinnovate ai sensi e per gli effetti dell'art. 11, co. 4 e co. 5 della L. 30 dicembre 2023, n. 214.
5. In caso di rinuncia, decadenza o revoca, il posteggio è assegnato attraverso una nuova procedura ad evidenza pubblica.
6. La concessione specifica l'esatta ubicazione del posteggio, la superficie, la tipologia merceologica ammessa e il possesso dei requisiti di cui all'art. 53 della presente legge.
7. Ogni singolo posteggio è oggetto di distinta autorizzazione e concessione.
8. L'estinzione, a qualsiasi titolo, della concessione del posteggio non comporta la decadenza dell'autorizzazione all'esercizio, la quale rimane valida per l'attività in forma itinerante.
9. La decadenza dell'autorizzazione all'esercizio per perdita dei requisiti soggettivi comporta l'automatica revoca della concessione del posteggio.

10. È vietata qualsiasi discriminazione connessa al rilascio o al rinnovo delle concessioni, delle autorizzazioni, o all'espletamento dell'attività in relazione a cittadinanza, sesso e religione o, per quanto riguarda le società, all'ubicazione della sede legale, nazionalità, regione, provincia o comune di provenienza.

Art. 48 – Concessioni temporanee

1. Il Comune può rilasciare concessioni temporanee per l'occupazione di posteggi in occasione di:
 - a. manifestazioni straordinarie, fiere promozionali, sagre o eventi di particolare rilevanza locale, limitatamente alla durata delle stesse;
 - b. necessità di integrazione del servizio commerciale, legati a flussi turistici stagionali o eventi eccezionali.
2. Il rilascio della concessione temporanea è subordinato al possesso dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di cui all'art. 46 del presente T.U.
3. L'assegnazione dei posteggi temporanei avviene secondo i criteri di priorità stabiliti dal regolamento comunale, che tiene conto, nell'ordine:
 - a. del maggior numero di presenze effettive maturate dall'operatore nella medesima manifestazione;
 - b. dell'anzianità di iscrizione al Registro delle Imprese per l'attività di commercio su aree pubbliche.
4. All'interno dei mercati e delle fiere ordinari, i posteggi temporaneamente non occupati dai titolari della concessione sono assegnati giornalmente a soggetti legittimati all'esercizio del commercio su aree pubbliche che ne facciano richiesta (operazioni di spunta). L'assegnazione avviene sulla base di una graduatoria comunale aggiornata annualmente, fondata sui criteri di cui al precedente comma 3.
5. Le concessioni temporanee di cui al presente articolo non conferiscono in nessun caso titolo per il rinnovo automatico, né diritti di priorità nelle procedure di selezione per l'assegnazione delle concessioni decennali di cui all'articolo 47 del presente T.U.
6. Gli operatori assegnatari di posteggio temporaneo sono tenuti al pagamento del canone unico patrimoniale di occupazione e al rispetto delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza previste dalla normativa vigente.

Art. 49 – Riserva dei posteggi

1. Nella pianificazione delle aree mercatali e delle fiere, i Comuni riservano una quota dei posteggi a favore di specifiche categorie di operatori e per finalità di interesse pubblico, secondo le percentuali stabilite dal regolamento comunale o dalla programmazione regionale.
2. È obbligatoria la riserva di posteggi per le seguenti categorie:
 - a. Imprenditori agricoli: ai sensi del Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (*Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57*), per la vendita diretta di prodotti agricoli stagionali provenienti prevalentemente dai fondi propri, al fine di promuovere la filiera corta e il consumo di prodotti tipici lucani;
 - b. Soggetti portatori di handicap: in misura non inferiore a un posteggio per ogni mercato, prioritariamente assegnato a persone con disabilità che esercitano direttamente l'attività.
 - c. Nuove imprese e imprenditoria giovanile/femminile: quote riservate per favorire il ricambio generazionale nel settore e l'accesso al mercato di soggetti di età inferiore ai 35 anni.
3. Il Comune può altresì prevedere riserve specifiche per:

- a. Artigiani: iscritti all'albo delle imprese artigiane, e in possesso del titolo di Maestro artigiano ai sensi dell'art. 38 della Legge regionale 12 agosto 2015, n. 29 (*Nuova legge organica in materia di artigianato*) per la vendita di prodotti di propria produzione;
 - b. Produttori e/o commercianti che pongono in vendita esclusivamente prodotti DOP, IGP o biologici certificati;
 - c. Associazioni senza scopo di lucro: per finalità sociali, di beneficenza o di promozione del territorio, per un numero limitato di giornate annue.
4. I posteggi riservati che risultino non assegnati a seguito delle procedure selettive di cui all'articolo 47 del presente T.U., o che restino vacanti per rinuncia, possono essere messi a bando per la generalità degli operatori o assegnati temporaneamente tramite le operazioni di spunta, fatto salvo il mantenimento della destinazione d'uso originaria.
 5. I criteri di assegnazione dei posteggi in riserva devono essere oggettivi e indicati specificamente nei bandi di selezione.

Art. 50 – Attività in forma itinerante

1. L'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante è soggetto ad autorizzazione rilasciata dallo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune nel quale il richiedente, persona fisica o giuridica, ha la propria residenza o la sede legale.
2. L'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante per il settore alimentare è soggetto ad autorizzazione rilasciata dal SUAP comunale e a SCIA per la notifica sanitaria.
3. L'autorizzazione di cui ai commi precedenti abilita:
 - a. alla vendita di merci al dettaglio e alla somministrazione di alimenti e bevande nell'intero territorio nazionale, mediante l'utilizzo di mezzi mobili in possesso delle certificazioni adeguate per la tipologia di attività esercitate;
 - b. alla vendita al domicilio dei consumatori, nonché nei locali ove questi si trovino per motivi di lavoro, studio, cura, intrattenimento o svago.
4. Il commercio su aree pubbliche in forma itinerante è svolto, al di fuori delle aree di mercato e delle fiere ad una distanza non inferiore a 500 m, con mezzi mobili e con soste limitate per il tempo strettamente necessario a soddisfare le richieste da parte dell'utenza con divieto di posizionare la merce sul terreno o sui banchi a terra, ancorché muniti di ruote, nel rispetto dei regolamenti comunali e delle vigenti normative igienico-sanitarie.
5. I Comuni, per motivi di viabilità, igiene, pubblica sicurezza o tutela del patrimonio storico, artistico e ambientale, possono interdire l'esercizio del commercio in forma itinerante in determinate aree del territorio comunale o stabilire limitazioni orarie e merceologiche, dandone adeguata pubblicità.
6. La sosta dei mezzi mobili per l'esercizio dell'attività itinerante non può in ogni caso configurarsi come occupazione di suolo pubblico soggetta a concessione o al pagamento del canone unico patrimoniale per l'occupazione permanente.

Art. 51 – Subingresso e cessazione per il commercio su aree pubblica

1. Per subingresso si intende il trasferimento della titolarità del posteggio e del relativo titolo autorizzatorio per atto tra vivi e per causa di morte.
2. Il subingresso, per atto tra vivi, dell'attività di commercio su area pubblica, non alimentare, è soggetto alle previsioni del D.lgs. 222/2016, ovvero in caso di attività svolta su posteggio assegnato o itinerante è richiesta una comunicazione al SUAP del Comune; per il settore alimentare è richiesta la comunicazione al SUAP del Comune e la SCIA per la notifica sanitaria.
3. Il subingresso per causa di morte è ammesso solo in favore degli eredi in possesso dei requisiti di cui agli artt. 16 e 17 del presente T.U. da presentare entro un anno dalla morte del titolare mediante

comunicazione al SUAP competente per vendita di prodotti non alimentari, ovvero di SCIA UNICA per la vendita di prodotti alimentari o misti. La presentazione della comunicazione o della SCIA unica determina, d'ufficio, la reintestazione dell'autorizzazione e della relativa concessione.

4. Nel caso in cui colui che succede per causa di morte non intenda continuare l'attività e la ceda ad altri, il comune, a seguito di comunicazione, relativamente alla vendita di prodotti non alimentari, ovvero di SCIA unica, relativamente alla vendita di prodotti alimentari o misti, da presentare al SUAP competente per territorio, nonché della relativa dichiarazione del successore rinunciante, provvede alla reintestazione dell'autorizzazione e della relativa concessione, a condizione che il subentrante sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 6 e che sia provato l'effettivo trasferimento della titolarità.
5. Il subentrante nel titolo autorizzatorio all'esercizio del commercio su aree pubbliche acquisisce le presenze già maturate con il medesimo titolo, che non possono cumularsi a quelle relative ad altri titoli autorizzatori.
6. Per la cessazione dell'attività di commercio su area pubblica, è richiesta la comunicazione al SUAP comunale. La cessazione comporta la decadenza del posteggio.

Art. 52 – Decadenza dell'autorizzazione e revoca della concessione

1. L'autorizzazione decade e la concessione è revocata:
 - a. nel caso in cui l'operatore non risulti più in possesso dei requisiti di cui all'art. 16 e 17 del presente testo unico;
 - b. nel caso in cui l'operatore non inizi l'attività entro tre mesi dalla data dell'avvenuto rilascio dell'autorizzazione di cui all' art. 46 del presente T.U.;
 - c. nel caso di subingresso di cui all'art. 51 del presente T.U qualora l'attività non sia ripresa entro sei mesi dalla presentazione della comunicazione o della SCIA unica;
 - d. qualora l'operatore in possesso di autorizzazione per l'esercizio della vendita su aree pubbliche su posteggio non utilizzi, senza giustificato motivo, il posteggio assegnato per periodi superiori complessivamente a quattro mesi in ciascun anno solare ovvero per oltre un quarto del periodo previsto dalla regolamentazione comunale in caso di autorizzazioni stagionali;
 - e. qualora l'operatore, in caso di assenza per malattia o gravidanza ovvero servizio civile volontario, non provveda, entro novanta giorni dal verificarsi dell'evento, a comunicare, con idonea documentazione, l'assenza stessa al comune.
2. Nelle ipotesi di cui al co. 1, lettere b), c) e d), i comuni, per gravi e comprovati motivi indicati dal richiedente, possono disporre la sospensione dei termini di decadenza dell'autorizzazione e di revoca della concessione per un periodo non superiore a sei mesi. Nel caso previsto dal comma 1, lettera e), i comuni possono disporre la sospensione dei termini di decadenza e di revoca della concessione per un periodo non superiore a due anni.
3. Qualora il titolare di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante sospenda attività per più di un anno, il titolo si intende decaduto, salvo proroga per comprovate necessità e su motivata istanza.
4. La decadenza dell'autorizzazione è dichiarata dal Comune con provvedimento motivato, con conseguente revoca della concessione di posteggio.

Art. 53 – Hobbisti e creatori di opere dell'ingegno

1. Si definiscono hobbisti i soggetti che vendono, barattano o espongono, in modo saltuario e occasionale, merci di modico valore. Essi possono vendere esclusivamente oggetti da loro stessi prodotti o beni usati di proprietà, che non provengano da un'attività commerciale professionale.
2. Gli hobbisti devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 16 del presente T.U. L'attività non può riguardare il settore alimentare.

3. L'esercizio dell'attività è subordinato al possesso di un tesserino identificativo annuale, rilasciato dal Comune di residenza o, per i residenti fuori regione, dal primo Comune della Basilicata nel quale si intende esercitare l'attività.
4. Il tesserino identificativo è soggetto alle seguenti condizioni:
 - a. è rilasciato per un massimo di una volta all'anno per nucleo familiare;
 - b. non può essere rilasciato per più di cinque anni, anche non consecutivi;
 - c. non è cedibile ed è esposto in modo visibile durante l'attività;
 - d. deve essere vidimato dal Comune in occasione di ogni singola partecipazione alle manifestazioni.
5. Gli hobbisti possono partecipare esclusivamente ai mercatini a loro riservati o a sezioni specifiche dei mercati e delle fiere individuate dal Comune, per un massimo di dodici giornate annue nel territorio regionale.
6. Il valore della singola merce esposta o venduta non può superare l'importo di euro 100,00 e il valore complessivo della merce presente sul banco non può eccedere euro 1.000,00. Ogni hobbista ha l'obbligo di esporre il cartello con la dicitura "hobbista" e i prezzi dei beni.
7. I creatori delle opere dell'ingegno a carattere creativo (art. 2575 c.c.) non rientrano nella categoria degli hobbisti qualora vendano esclusivamente opere frutto del proprio talento, ma sono comunque tenuti al rispetto delle norme comunali sul decoro e all'ottenimento dell'occupazione di suolo pubblico temporanea.
8. Il Comune, nel proprio regolamento, definisce le modalità di gestione dei mercatini degli hobbisti e i criteri di rotazione per garantire la partecipazione del maggior numero di soggetti.
9. Le attività devono essere svolte nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza, salute pubblica, tutela del paesaggio e decoro urbano.

Capo III – Valorizzazione dei mercati e delle fiere

Art. 54 – Riconoscimento dei mercati e delle fiere di valenza storica o di particolare pregio su aree pubbliche

1. La Regione favorisce la riqualificazione, la valorizzazione e il mantenimento dei mercati e delle fiere di valenza storica, culturale, sociale e merceologica, che si svolgono in contesti di particolare pregio architettonico e urbanistico.
2. I Comuni sul cui territorio si svolgono i mercati e le fiere di valenza storica o di particolare pregio adottano le misure necessarie volte alla salvaguardia delle relative caratteristiche merceologiche tradizionali.
3. La Regione promuove e sostiene altresì l'organizzazione e la promozione delle fiere e dei mercati di valenza storica o di particolare pregio anche al fine di incentivare il settore turistico sul territorio. I soggetti privati interessati, per mezzo delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale, possono presentare progetti per la valorizzazione e la promozione delle fiere di cui al presente articolo.
4. La Regione, con apposito provvedimento attuativo, stabilisce:
 - a. i requisiti e le modalità ai fini dell'individuazione dei mercati e delle fiere di valenza storica o di particolare pregio, riconoscendo a quelle che si svolgono da oltre cinquant'anni una particolare rilevanza;
 - b. le modalità attraverso cui i Comuni, in collaborazione con le Associazioni maggiormente rappresentative del settore a livello regionale, possono realizzare i progetti volti alla promozione e valorizzazione dei mercati e delle fiere di valenza storica o di particolare pregio.

Art. 55 – Mercati periodici e rionali

1. I mercati periodici e rionali sono aree pubbliche o private ad uso pubblico, stabilmente destinate allo svolgimento regolare e ricorrente dell'attività di commercio su aree pubbliche mediante posteggio.
2. Tra i mercati periodici rientrano altresì i mercati stagionali.
3. L'esercizio dell'attività nei mercati periodici, stagionali e rionali è subordinato al possesso dell'autorizzazione e della concessione di posteggio, secondo quanto previsto dal Titolo V del presente Testo Unico.
4. L'autorizzazione per l'esercizio del commercio su area pubblica in mercati stagionali è riferita ad un periodo, anche non continuativo nell'ambito dell'anno solare, di non meno di due mesi e non superiore a sei mesi.
5. Gli operatori sono tenuti a:
 - a. occupare il posteggio assegnato secondo le modalità stabilite dal Comune;
 - b. mantenere in condizioni di ordine e pulizia il posteggio e le aree immediatamente limitrofe;
 - c. rispettare gli orari di attività e le prescrizioni del regolamento comunale;
 - d. utilizzare attrezzature e mezzi conformi alle norme sulla sicurezza, igiene e tutela del suolo pubblico.
6. Il Comune assicura che l'organizzazione dei mercati periodici e rionali garantisca:
 - a. la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale;
 - b. l'accessibilità alle persone con disabilità;
 - c. la compatibilità con le esigenze dei residenti e delle altre funzioni urbane;
 - d. il rispetto del decoro urbano e del patrimonio culturale.

Art. 56 – Fiere e manifestazioni straordinarie

1. Le fiere, le manifestazioni commerciali a carattere straordinario e le attività temporanee e stagionali su aree pubbliche sono manifestazione di vendita al dettaglio, anche a carattere promozionale, autorizzati dal Comune in giorni diversi da quelli previsti per i mercati e le fiere ordinarie e possono essere indette, in occasione di:
 - a. festività civili, religiose o tradizioni locali;
 - b. eventi di promozione del territorio, di prodotti tipici o di specifiche filiere merceologiche.
 - c. iniziative di animazione turistica, culturale, sportiva e sociale;
2. Alle fiere promozionali, alle sagre e alle manifestazioni straordinarie partecipano, tramite rilascio della concessione temporanea di posteggio, gli operatori autorizzati all'esercizio del commercio su aree pubbliche e possono partecipare anche gli imprenditori individuali o le società di persone iscritte nel registro delle imprese, nonché gli hobbisti e i creatori delle opere dell'ingegno e artistiche ai sensi dell'art.53 del presente T.U.
3. L'istituzione, la soppressione o lo spostamento di una fiera sono deliberati dal Comune.
4. L'assegnazione dei posteggi nelle fiere istituzionalizzate avviene mediante le procedure di cui all'art. 47 del presente T.U. Nelle manifestazioni straordinarie, i criteri di priorità per l'assegnazione sono stabiliti dal Comune nel bando o nel regolamento locale, privilegiando l'attinenza merceologica dell'operatore con la finalità dell'evento.
5. Lo svolgimento di fiere o manifestazioni straordinarie non deve pregiudicare le condizioni di sicurezza, igiene e viabilità, né recare indebito intralcio alle attività commerciali in sede fissa.

Art. 57 – Sospensione, soppressione, trasferimento e riorganizzazione dei mercati

1. Il Comune può disporre la sospensione, il trasferimento e la soppressione di un mercato o di una fiera, ovvero di singoli posteggi, per comprovati motivi di pubblico interesse, per ragioni di viabilità, igiene e sicurezza, o qualora l'area non sia più rispondente alle finalità della programmazione comunale.
2. Il provvedimento di sospensione, trasferimento e soppressione è adottato previa consultazione delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative e deve prevedere:
 - a. la contestuale individuazione di un'area alternativa idonea, avente caratteristiche commerciali equivalenti;
 - b. i criteri per la riassegnazione dei posteggi agli operatori titolari di concessione, salvaguardando, ove possibile, la posizione acquisita nelle graduatorie.
3. Le modifiche devono essere preventivamente comunicate agli operatori, nel rispetto del principio di partecipazione procedimentale di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241.
4. Qualora il trasferimento o la modifica strutturale del mercato comportino una sensibile riduzione della capacità commerciale del posteggio originario o la sua soppressione, il Comune può prevedere nel proprio regolamento:
 - a. forme di compensazione, mediante riduzioni temporanee del canone unico patrimoniale proporzionate al disagio arrecato o alla minore redditività dell'area;
 - b. criteri di priorità nell'assegnazione, garantendo agli operatori coinvolti un diritto di prelazione o un punteggio premiale per la scelta dei nuovi posteggi individuati nell'ambito della medesima procedura di ricollocazione o in nuovi mercati di futura istituzione, fatti salvi i criteri stabiliti dalle Linee Guida adottate dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy.
5. La riconversione di un mercato può essere disposta dal Comune per adeguarne l'offerta merceologica alle mutate esigenze dei consumatori.
6. La Regione Basilicata promuove e sostiene progetti di qualificazione dei mercati e delle fiere, presentati dai Comuni o da consorzi di operatori o dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative del commercio a livello regionale, finalizzati a:
 - a. migliorare le dotazioni infrastrutturali, i servizi igienico-sanitari e l'accessibilità delle aree;
 - b. implementare sistemi di risparmio energetico, di raccolta differenziata e riduzione dei rifiuti;
 - c. favorire l'integrazione digitale, la connettività Wi-Fi e sistemi di pagamento elettronico;
 - d. uniformare l'estetica delle strutture espositive in armonia con il contesto urbano e architettonico
7. I Comuni possono prevedere agevolazioni sui canoni di occupazione o contributi per gli operatori che investono nel rinnovo delle attrezzature in conformità ai progetti di qualificazione approvati.
8. In caso di trasferimento o riconversione, gli operatori interessati mantengono l'anzianità di presenza maturata nel posteggio originario ai fini delle future procedure di selezione.

TITOLO VI – NORME GENERALI SULLE VENDITE

Capo I – Norme generali

Art. 58 – Orari e pubblicità dei prezzi

1. Gli orari di apertura e di chiusura degli esercizi di vendita al dettaglio, in sede fissa e su aree pubbliche, sono determinati dagli esercenti nel rispetto della normativa statale vigente in materia di liberalizzazione degli orari e delle eventuali disposizioni comunali adottate per motivi di ordine pubblico, sicurezza, tutela della salute, dell'ambiente o del patrimonio culturale.

2. I Comuni possono stabilire limitazioni o prescrizioni sugli orari di apertura al pubblico degli esercizi di vendita, anche differenziate per zone del territorio o per tipologie di attività, esclusivamente per comprovati motivi di interesse pubblico, nel rispetto dei principi di proporzionalità e non discriminazione.
3. Gli esercenti sono tenuti a rendere noti al pubblico gli orari di apertura e di chiusura mediante esposizione in modo ben visibile all'esterno dell'esercizio, assicurando l'aggiornamento in caso di variazioni.
4. I prezzi di vendita al pubblico dei prodotti offerti devono essere indicati in modo chiaro, leggibile e univoco, mediante cartellino, listino prezzi o altro mezzo idoneo, in conformità al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e alla normativa statale vigente in materia di indicazione dei prezzi e tutela del consumatore.
5. Nei pubblici esercizi e nelle attività di somministrazione di alimenti e bevande, l'elenco dei prezzi delle consumazioni deve essere esposto in modo facilmente visibile al pubblico, sia all'interno sia, ove previsto, all'esterno del locale, secondo le disposizioni della normativa statale e comunale.
6. È vietata qualsiasi forma di pubblicità dei prezzi che risulti ingannevole, non veritiera o idonea a trarre in errore il consumatore sulla reale entità del prezzo o sulla natura dell'agevolazione applicata.

Art. 59 – Vendite straordinarie

1. Per vendite straordinarie si intendono le vendite finalizzate a offrire al consumatore condizioni favorevoli di acquisto di prodotti, attraverso una riduzione dei prezzi. Esse si distinguono in:
 - a. Vendite di liquidazione;
 - b. Vendite di fine stagione (Saldi);
 - c. Vendite promozionali;
 - d. Vendite sottocosto.

Art. 60 – Vendite di liquidazione

1. Le vendite di liquidazione sono effettuate al fine di esaurire in breve tempo tutte le merci, a seguito di:
 - a. cessazione definitiva dell'attività commerciale;
 - b. cessione d'azienda;
 - c. trasferimento dell'azienda in altro locale;
 - d. trasformazione o rinnovo dei locali di vendita, subordinatamente alla documentazione da produrre per comprovare la trasformazione ed il rinnovo.
2. L'operatore deve inviare una comunicazione al Comune, almeno quindici giorni prima della data di inizio, specificando i motivi della liquidazione e l'elenco delle merci poste in vendita.
3. La durata massima delle vendite di liquidazione è di sei settimane, ad eccezione dei casi di cessazione definitiva dell'attività, per i quali la durata può essere estesa fino a tredici settimane.
4. Durante il periodo di liquidazione è vietato introdurre nell'esercizio e nelle pertinenze dello stesso merci del tipo di quelle poste in vendita straordinaria.

Art. 61 – Vendite di fine stagione (Saldi)

1. Le vendite di fine stagione riguardano prodotti di carattere stagionale o di moda che, se non venduti entro un certo tempo, siano suscettibili di notevole deprezzamento.

2. Le date di inizio e la durata dei saldi sono stabilite dalla Giunta Regionale, previa concertazione con le organizzazioni di categoria e in conformità agli accordi sanciti in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, al fine di garantire l'uniformità con le regioni confinanti.
3. Le vendite di fine stagione sono soggette a comunicazione preventiva al Suap.
4. L'operatore è tenuto a esporre il prezzo praticato prima della vendita, lo sconto applicato e il prezzo finale.

Art. 62 – Vendite promozionali

1. Le vendite promozionali sono effettuate dall'operatore al fine di promuovere la vendita di determinati prodotti, applicando uno sconto sul prezzo ordinario.
2. Tali vendite possono essere effettuate in qualsiasi periodo dell'anno, ad eccezione dei periodi immediatamente precedenti i saldi per i medesimi settori merceologici (abbigliamento, calzature, pelletteria), secondo i termini e le modalità stabiliti dalla Giunta Regionale.
3. A differenza delle vendite di liquidazione, durante le vendite promozionali è consentito l'approvvigionamento di nuove merci della stessa tipologia.
4. Le vendite promozionali non sono soggette a comunicazione preventiva al Suap.

Art. 63 – Vendite sottocosto

1. La vendita sottocosto consiste nella vendita al pubblico di uno o più prodotti a un prezzo inferiore a quello risultante dalle fatture di acquisto, maggiorato dell'imposta sul valore aggiunto e di ogni altra imposta o tassa.
2. Tale tipologia di vendita è disciplinata dal Decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 2001, n. 218 (*Regolamento recante disciplina delle vendite sottocosto, a norma dell'articolo 15, comma 8, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114*). L'operatore deve dare comunicazione al Comune almeno dieci giorni prima dell'inizio della vendita.
3. Non è consentita la vendita sottocosto qualora l'operatore non abbia ancora pagato interamente le merci poste in vendita, salvo i casi previsti dalla normativa nazionale vigente.

Art. 64 – Disposizioni comuni e obblighi di trasparenza

1. In ogni tipologia di vendita straordinaria, le asserzioni pubblicitarie devono essere chiare, veritiere e non ingannevoli. Devono indicare obbligatoriamente il tipo di vendita, la data di inizio e la durata.
2. Le merci in vendita straordinaria devono essere separate da quelle poste in vendita a prezzo ordinario; qualora ciò non fosse possibile, è obbligatoria l'indicazione inequivocabile dei prodotti scontati mediante cartellonistica interna.
3. I controlli sulla veridicità delle comunicazioni e sul rispetto delle modalità di svolgimento spettano ai Comuni, che si avvalgono del personale di Polizia Locale.

Capo II – Tutela dei consumatori e qualità del mercato

Art. 65 – Tutela del consumatore

1. Le attività disciplinate dal presente Testo Unico devono essere esercitate nel rispetto dei principi e dei diritti riconosciuti al consumatore dal decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del Consumo), nonché dalla normativa dell'Unione europea e statale in materia di sicurezza, qualità, informazione e trasparenza dei prodotti e dei servizi.
2. Gli esercenti devono garantire:

- a. la sicurezza dei prodotti e dei servizi offerti, ai sensi della Direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001, *relativa alla sicurezza generale dei prodotti* e del Codice del Consumo;
 - b. la correttezza delle informazioni e delle condizioni commerciali, in conformità agli articoli 18 e seguenti del Codice del Consumo;
 - c. il rispetto delle norme sulle garanzie legali dei beni di consumo, ai sensi degli articoli 128–135 del Codice del Consumo;
 - d. la corretta gestione dei diritti di recesso nelle vendite a distanza e fuori dai locali commerciali, ai sensi degli articoli 45–67 del Codice del Consumo.
3. La Regione e i Comuni possono promuovere iniziative di educazione al consumo responsabile, nel rispetto delle funzioni di informazione e tutela previste dall'articolo 7 del Codice del Consumo.
 4. Le associazioni rappresentative dei consumatori, riconosciute ai sensi dell'articolo 137 del Codice del Consumo, possono essere coinvolte, in sede consultiva, nelle attività di monitoraggio delle condizioni del mercato e nella valutazione dell'impatto delle normative regionali.

Art. 66 – Trasparenza del mercato e informazione

1. Le attività commerciali devono garantire un livello elevato di trasparenza, in conformità:
 - a. al Codice del Consumo;
 - b. alla normativa europea sull'informazione dei prodotti;
 - c. al Regolamento (Ue) n. 1169/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011 *relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione*, per i prodotti alimentari;
 - d. alle disposizioni nazionali vigenti in materia di corretta pubblicità commerciale.
2. L'indicazione dei prezzi deve avvenire nel rispetto del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, della normativa statale in materia di esposizione dei prezzi e delle eventuali disposizioni comunali.
3. Le informazioni rese al consumatore non devono essere ingannevoli ai sensi degli articoli 20–27 del Codice del Consumo e della direttiva 2005/29/CE sulle pratiche commerciali sleali.
4. È fatto obbligo agli esercenti di esporre:
 - a. gli orari di apertura e chiusura, ai sensi della normativa statale di liberalizzazione del settore Decreto-Legge 6 dicembre 2011, n. 201 (*Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici*) art 31;
 - b. le condizioni di vendita e le eventuali restrizioni;
 - c. le informazioni minime richieste dalla normativa settoriale applicabile.
5. La mancata osservanza degli obblighi di trasparenza comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal Titolo XIII del presente Testo Unico e dalle disposizioni del Codice del Consumo.

Art. 67 – Contrasto all'abusivismo commerciale

1. Costituisce abusivismo commerciale l'esercizio dell'attività di vendita in assenza dei titoli abilitativi previsti dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, dal decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, dal decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222, o dal presente Testo Unico.

2. La Regione e i Comuni, nell'ambito delle rispettive competenze, adottano misure di prevenzione e contrasto dell'abusivismo commerciale, anche mediante:
 - a. controlli coordinati con la Polizia Locale e le Forze di polizia dello Stato;
 - b. applicazione delle misure previste dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali e dalle norme sull'ordine e la sicurezza pubblica;
 - c. iniziative informative rivolte ai consumatori per scoraggiare l'acquisto da operatori abusivi, anche in collaborazione con le associazioni regionali dei consumatori e utenti.
3. In caso di esercizio abusivo, gli organi di vigilanza dispongono:
 - a. l'applicazione di tutte le misure cautelari reali come previste dalla normativa statale vigente;
 - b. l'immediata cessazione dell'attività, ai sensi delle norme sul procedimento amministrativo;
 - c. l'irrogazione delle sanzioni previste dal Titolo XIII del presente Testo Unico.
4. Resta ferma l'applicazione delle ulteriori sanzioni amministrative o penali previste da normative statali nei casi di contraffazione, vendita di prodotti pericolosi o violazioni della disciplina sulla sicurezza alimentare.

Art. 68 – Legalità e sicurezza

1. L'esercizio delle attività disciplinate dal presente Testo Unico deve avvenire nel pieno rispetto della legalità e delle normative in materia di sicurezza, ivi incluse:
 - a. il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro);
 - b. il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151 (prevenzione incendi);
 - c. la normativa statale sulla pubblica sicurezza di cui al Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS);
 - d. le disposizioni sulla regolarità delle attività economiche e sulla prevenzione dell'infiltrazione criminale.
2. I Comuni collaborano con le Forze di polizia, con la Prefettura e con gli altri enti competenti per la prevenzione di fenomeni criminali legati all'esercizio delle attività commerciali.
3. Nei casi in cui emergano elementi che indichino rischi di infiltrazioni criminali o utilizzo illecito dell'attività economica, il Comune informa immediatamente le autorità competenti e può adottare:
 - a. la sospensione dell'attività;
 - b. la revoca dei titoli abilitativi;
 - c. ulteriori misure previste dalla normativa di pubblica sicurezza.
4. Gli esercenti sono tenuti a garantire il rispetto delle norme di sicurezza, incluse quelle relative agli impianti, ai locali, alle attrezzature e alla gestione dei flussi di utenti.

Art. 69 – Sostenibilità ambientale e innovazione

1. Le attività disciplinate dal presente Testo Unico devono essere esercitate in conformità ai principi di sostenibilità ambientale stabiliti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Codice dell'Ambiente) e dalle normative europee in materia di riduzione dell'impatto ambientale.
2. La Regione e i Comuni promuovono iniziative volte a favorire:
 - a. la riduzione dei rifiuti e l'adozione di sistemi di gestione sostenibile, in conformità al Codice dell'Ambiente;
 - b. l'utilizzo efficiente delle risorse energetiche;
 - c. la diminuzione dell'uso di imballaggi e materiali monouso, nel rispetto della normativa europea in materia di plastica monouso;

- d. lo sviluppo di modelli economici circolari.
- 3. La Regione sostiene l'innovazione nel settore commerciale favorendo:
 - a. la digitalizzazione dei processi e dei servizi, nel rispetto della normativa in materia di commercio elettronico;
 - b. la sperimentazione di format distributivi innovativi;
 - c. l'adozione di tecnologie avanzate per il miglioramento della qualità del mercato;
 - d. l'integrazione tra attività commerciali e mobilità sostenibile.
- 4. I Comuni possono introdurre misure premiali in favore dei soggetti che adottano pratiche sostenibili, anche in relazione a quanto previsto dalle Linee guida del MIMIT di cui all'art.11 della L. n.214/2023.

TITOLO VII – FORME SPECIALI DI VENDITA AL DETTAGLIO

Art. 70 – Spacci interni

1. Gli spacci interni sono attività di vendita di prodotti a favore di dipendenti da enti o imprese, pubblici o privati, di militari, di soci di cooperative di consumo, di aderenti a circoli privati, nonché la vendita nelle scuole e negli ospedali esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo ad accedervi, come ai sensi dell'art.66, co.1, D. Lgs. n. 59/2010.
2. L'attività è soggetta a Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ai sensi del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222, da presentare al SUAP del Comune corredata, in caso di attività nel settore alimentare, di SCIA UNICA con la notifica sanitaria.
3. L'accesso allo spaccio interno deve essere limitato esclusivamente agli utenti autorizzati, mediante procedure idonee a garantire la non apertura al pubblico generale.
4. Gli spacci interni devono rispettare:
 - a. i requisiti di onorabilità previsti dall'articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59;
 - b. la normativa in materia di sicurezza dei prodotti e delle informazioni al consumatore, ai sensi del Codice del Consumo;
 - c. la normativa igienico-sanitaria, per la vendita di prodotti alimentari, ai sensi del regolamento (CE) n. 853/2004;
 - d. le disposizioni in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
5. È vietata qualsiasi forma di vendita al pubblico non appartenente alle categorie autorizzate.

Art. 71 – Vendita al dettaglio e per corrispondenza

1. Le attività di vendita al dettaglio e per corrispondenza comprendono le vendite effettuate attraverso strumenti di comunicazione non elettronici, quali cataloghi, materiale cartaceo, telefono, posta o altri mezzi tradizionali, ai sensi dell'articolo 18 del Codice del Consumo.
2. L'avvio dell'attività è soggetto a SCIA, ai sensi del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222, e deve indicare le modalità operative adottate dall'esercente.
3. Gli esercenti sono tenuti a garantire:
 - a. la corretta e completa informazione precontrattuale, ai sensi degli articoli 49 e seguenti del Codice del Consumo;
 - b. il rispetto del diritto di recesso di cui agli articoli 52–59 del medesimo Codice;
 - c. la trasparenza dei prezzi e delle condizioni commerciali;
 - d. l'identificazione chiara del venditore e dei canali di assistenza;
 - e. la conformità alle norme sulla sicurezza dei prodotti.

4. Per la vendita di prodotti alimentari a distanza si applicano le disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011 in materia di informazione alimentare ai consumatori.

Art. 72 – Commercio elettronico

1. Il commercio elettronico comprende le attività di vendita di prodotti o servizi effettuate mediante strumenti telematici, piattaforme digitali, siti web o applicazioni, ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, di attuazione della direttiva 2000/31/CE sul commercio elettronico.
2. L'avvio dell'attività è soggetto a SCIA ai sensi del decreto legislativo n. 222 del 2016, salvo diversa previsione normativa.
3. L'esercente deve garantire:
 - a. l'identificabilità del prestatore del servizio, ai sensi degli articoli 7 e 8 del d.lgs. 70/2003;
 - b. la trasparenza delle condizioni contrattuali e dei prezzi;
 - c. la protezione dei dati personali ai sensi del Regolamento (Ue) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 *relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)*;
 - d. la sicurezza delle transazioni e dei sistemi di pagamento;
 - e. l'applicazione delle disposizioni del Codice del Consumo per le vendite a distanza;
 - f. il rispetto della normativa in materia di sicurezza dei prodotti e tracciabilità.
4. Le piattaforme digitali che ospitano attività di terzi devono assicurare la conformità alle norme europee sui servizi digitali e sugli obblighi informativi verso gli utenti e le autorità competenti.
5. La vendita di alimenti tramite e-commerce deve rispettare il regolamento (UE) n. 1169/2011, il regolamento (CE) n. 852/2004 e le norme sulla tracciabilità alimentare.
6. Quando l'attività è accessoria ad altra tipologia di vendita, non occorre alcun titolo di legittimazione aggiuntivo, ai sensi del D. Lgs. n.222/2016, tabella A, al punto 1.12.4.

Art. 73 – Vendita a domicilio

1. La vendita a domicilio comprende la vendita effettuata presso il domicilio del consumatore o in luoghi diversi dagli esercizi commerciali, ai sensi degli articoli 45–67 del Codice del Consumo e dell'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.
2. L'esercizio dell'attività è soggetto a SCIA, per il settore non alimentare, e SCIA UNICA con notifica sanitaria, per il settore alimentare, ai sensi del d.lgs. n.222/2016.
3. Se l'attività di vendita a domicilio è accessoria ad altra tipologia di vendita, non occorre alcun titolo di legittimazione aggiuntivo.
4. L'operatore incaricato della vendita a domicilio deve:
 - a. esibire idoneo tesserino di riconoscimento;
 - b. fornire al consumatore tutte le informazioni obbligatorie previste dal Codice del Consumo;
 - c. rispettare gli obblighi di trasparenza sui prezzi, sulle condizioni di recesso e sulle garanzie;
 - d. non attuare pratiche commerciali scorrette, aggressive o ingannevoli.
5. Il contratto concluso fuori dai locali commerciali è soggetto al diritto di recesso di cui agli articoli 52–59 del Codice del Consumo.
6. La vendita a domicilio di prodotti alimentari è soggetta alla normativa igienico-sanitaria e alle prescrizioni del regolamento (CE) n. 852/2004.

Art. 74 – Vendita mediante apparecchi automatici

1. L'attività di commercio al dettaglio mediante apparecchi automatici effettuata in apposito locale ad essa adibito in modo esclusivo è soggetta alle disposizioni concernenti l'apertura degli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa.
2. La vendita mediante apparecchi automatici è soggetta a presentazione della SCIA al SUAP del comune competente, ai sensi del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222, tabella A al punto 1.11.2 e 1.11.3, con indicazione della tipologia di apparecchio, del luogo di installazione e dei prodotti venduti.
3. L'esercente deve garantire la conformità degli apparecchi automatici alla normativa in materia di:
 - a. sicurezza dei prodotti ai sensi della normativa europea e statale;
 - b. sicurezza elettrica e degli impianti;
 - c. igiene e sicurezza alimentare, ove si tratti di alimenti o bevande, ai sensi del regolamento (CE) n. 853/2004;
 - d. tutela del consumatore ai sensi del Codice del Consumo;
 - e. vendita di bevande alcoliche ai sensi delle normative vigenti.
4. L'installazione dei distributori automatici è consentita nei locali aventi destinazione d'uso compatibile, in aree pubbliche autorizzate o in sedi private accessibili al pubblico.
5. L'esercente è responsabile della manutenzione, del corretto funzionamento e della pulizia del distributore, nonché dell'esposizione dei prezzi e delle informazioni obbligatorie.
6. Il locale dell'esercizio deve essere munito di impianto di videosorveglianza e di polizze assicurative contro i danni a cose o persone.

TITOLO VIII – SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

Capo I – Disposizioni generali

Art. 75 – Definizioni

1. Ai fini del presente Testo Unico, si intende per:
 - a. *somministrazione al pubblico di alimenti e bevande*, la vendita ed il relativo servizio per il consumo sul posto degli stessi, che comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano il prodotto nei locali dell'esercizio e/o in un'area aperta al pubblico attrezzata allo scopo e con l'assistenza del personale addetto alla somministrazione;
 - b. *somministrazione nel domicilio del consumatore o catering*, l'organizzazione di somministrazione di alimenti e bevande rivolta al consumatore presso la sua dimora, nonché presso il luogo in cui si trovi per motivi di lavoro o di studio o per lo svolgimento di particolari eventi quali cerimonie o convegni;
 - c. *home restaurant*, attività di somministrazione di alimenti e bevande esercitata nei locali di esclusiva proprietà di un privato o di cui il medesimo soggetto abbia la piena disponibilità, previa prenotazione e mediante corrispettivo; tale tipologia di attività è soggetta alle disposizioni di cui a questo titolo;
 - d. *esercizi non aperti al pubblico*, quelli a cui può accedere esclusivamente una cerchia limitata ed individuabile di persone, come l'attività svolta dalle mense aziendali, dagli spacci annessi ad aziende, amministrazioni, enti e scuole nonché quella svolta in forma esclusiva presso il domicilio del consumatore;
 - e. *somministrazione nelle mense aziendali*, la somministrazione di pasti offerta dal datore di lavoro ai propri dipendenti ed ai dipendenti di altre aziende convenzionate, in forma diretta o indiretta;

- f. *degustazione*, il consumo sul posto di assaggi di alimenti e bevande per fini promozionali e di vendita dei rispettivi prodotti.

Art. 76 – Ambito di applicazione e attività escluse

1. Le disposizioni del presente Titolo si applicano a tutte le attività così come definite all'art. 75 che valgono anche in caso di attività a carattere stagionale, esercitata per un periodo di tempo non inferiore a sessanta giorni, alle associazioni e ai circoli di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2001, n. 235 (*Regolamento recante semplificazione del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande da parte di circoli privati*) come da D.lgs. n.222/2016 Tab. A, 3.1.
2. Le norme contenute nel presente Titolo non si applicano:
 - a. alle attività di somministrazione effettuata gratuitamente in ambito familiare, domestico o privato, priva di carattere commerciale;
 - b. alle attività turistiche ed agrituristiche, che restano disciplinate dalle rispettive leggi regionali in materia di turismo;
 - c. alle attività artigianali di somministrazione di alimenti e bevande mediante consumo immediato, nei locali di produzione e in quelli ad essi adiacenti e comunicanti, in via strumentale o accessoria, ma senza attrezzature di somministrazione finalizzate. La mera messa a disposizione di acqua potabile, stoviglie monouso, apparecchi per il riscaldamento dei prodotti confezionati o simili non configura attività di somministrazione;
 - d. alle attività di somministrazione e degustazioni gratuite effettuate in occasione di sagre, manifestazioni e fiere di carattere temporaneo, disciplinata dal Titolo V del presente T.U. e dalla normativa alimentare vigente.

Capo II – Esercizio dell'attività di somministrazione

Art. 77 – Requisiti e procedimenti

1. L'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande è subordinato al possesso:
 - a. dei requisiti di onorabilità previsti dall'articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59;
 - b. dei requisiti professionali previsti dal medesimo articolo 71 per la somministrazione e vendita di prodotti alimentari;
 - c. dei requisiti igienico-sanitari previsti dal regolamento (CE) n. 852/2004;
 - d. dei requisiti urbanistici ed edilizi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e della conformità dei locali ai criteri stabiliti dal decreto del Ministro dell'interno 17 dicembre 1992, n. 564 (*Regolamento concernente i criteri di sorvegliabilità dei locali adibiti a pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande*);
 - e. dei requisiti di sicurezza e prevenzione incendi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151 e dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
 - f. conformità dei locali ai criteri relativi alla sorvegliabilità, ai sensi del Decreto 17 dicembre 1992, n. 564 (*Regolamento concernente i criteri di sorvegliabilità dei locali adibiti a pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande*).
2. L'avvio dell'attività è soggetto a Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ai sensi del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222, fatte salve le ipotesi in cui la normativa statale richieda l'autorizzazione. La SCIA ha validità limitatamente ai locali e all'area pubblica o privata in essa indicati.
3. Il Comune, in caso di carenza dei requisiti o dei presupposti dichiarati, dispone il divieto di prosecuzione dell'attività e la rimozione degli effetti della SCIA, ai sensi dell'articolo 19 della legge n. 241 del 1990.

4. Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, in possesso dei prescritti titoli abilitativi, hanno facoltà di vendere per asporto i prodotti che possono somministrare.

Art. 78 – Esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande nelle zone soggette a tutela

1. Nelle zone soggette a tutela, ai sensi dell'art. 52 del Dlgs. n. 42/2004, i Comuni, previa intesa con la Regione e con la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio, individuano le aree pubbliche aventi valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico nelle quali vietare o sottoporre a condizioni particolari l'esercizio del commercio per motivi imperativi di interesse generale.
2. Nelle aree individuate secondo le disposizioni del precedente comma 1, l'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal SUAP competente per territorio ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. 59/2010 e a notifica sanitaria tramite presentazione di SCIA ai sensi del D.lgs 222/2016.

Art. 79 – Ulteriori attività di somministrazione soggette a SCIA

Sono soggette a SCIA, da presentare al SUAP competente per territorio, le attività per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande esercitate, ai sensi della Tab. A del D. Lgs. n. 222/2016, punto 3.1:

- a. presso il domicilio del consumatore;
- b. negli esercizi situati all'interno delle autostrade, delle stazioni dei mezzi di trasporto pubblico, delle stazioni ferroviarie, aeroportuali e marittime;
- c. nei mezzi di trasporto pubblico;
- d. all'interno di musei, teatri, sale da concerto, cinema, librerie, gallerie d'arte e simili;
- e. nelle mense aziendali e negli spacci di aziende, enti, scuole ed università, ospedali, case di riposo, stabilimenti delle forze dell'ordine, strutture di accoglienza per immigrati o rifugiati ed altre strutture simili;
- f. negli esercizi polifunzionali;
- g. negli esercizi situati all'interno dei centri o Parchi commerciali, dei centri agroalimentari e dei mercati all'ingrosso;
- h. negli esercizi in cui la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande viene svolta congiuntamente ad una prevalente attività di spettacolo, intrattenimento e svago, quali: sale da ballo, locali notturni, impianti sportivi, sale da gioco, stabilimenti balneari;
- i. negli esercizi posti nell'ambito degli impianti stradali di distribuzione carburanti;
- j. negli esercizi di somministrazione annessi ai rifugi alpini.

Art. 80 – Variazioni, modifiche, subingresso e cessazione

1. Sono soggette alla presentazione di SCIA, ai sensi del decreto legislativo n. 222 del 2016, le seguenti attività:
 - a. trasferimento di sede dell'attività di somministrazione;
 - b. modifica dei locali o delle aree attrezzate, quando non comporta richiesta di nuovo titolo edilizio;
 - c. ampliamento della superficie di somministrazione, quando urbanisticamente compatibile;
 - d. subingresso nell'attività;
 - e. variazione del legale rappresentante per soggetti diversi dalle persone fisiche;
 - f. installazione di pertinenze esterne quali dehors, pedane, arredi, nel rispetto delle norme comunali e del Codice della Strada e compatibili con le aree pubbliche aventi particolare valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico ai fini della loro salvaguardia;

- g. attivazione di nuove linee produttive o di preparazione alimentare che non richiedono titolo edilizio.
2. Il trasferimento della titolarità, per atto tra vivi, dell'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande e del relativo titolo abilitativo è subordinato a SCIA UNICA da presentare al SUAP competente per territorio, utilizzando la modulistica unificata adottata dalla Regione. La presentazione della SCIA deve avvenire entro novanta giorni dalla stipula dell'atto di trasferimento e determina d'ufficio la reintestazione, con efficacia immediata, nei confronti del subentrante, del titolo abilitativo, del provvedimento concessorio per l'occupazione di suolo pubblico, qualora presente, nonché dell'eventuale titolo abilitativo all'insegna, nei confronti del subentrante, a condizione che lo stesso sia in possesso dei requisiti di cui agli artt. 16 e 17 del presente T.U. e sia provato l'effettivo trasferimento.
 3. Al subingresso per causa di morte si provvede mediante SCIA da presentare al SUAP competente per territorio, entro un anno dalla morte del dante causa a pena di decadenza del titolo salvo proroga per comprovati casi di forza maggiore, utilizzando la modulistica unificata adottata dalla Regione. Qualora il soggetto che eredita intenda proseguire l'attività di somministrazione, può continuarla dalla data di morte del titolare, dichiarando nella SCIA il possesso dei requisiti di cui agli artt. 16 e 17 del presente T.U. Qualora il soggetto che eredita non intenda proseguire l'attività di somministrazione e la ceda ad altri, la presentazione della SCIA da parte del subentrante, che dichiara il possesso dei requisiti di cui agli artt. 16 e 17 del presente T.U., l'avvenuto trasferimento della titolarità, determina d'ufficio la reintestazione, con efficacia immediata, del titolo abilitativo, del provvedimento concessorio per l'occupazione di suolo pubblico, qualora presente, nonché dell'eventuale titolo abilitativo all'insegna, nei confronti del subentrante stesso.
 4. La cessazione va comunicata anche ai fini del riassetto dell'offerta sul territorio, entro 30 giorni dalla data di effettiva interruzione.

Art. 81 – Sospensione e decadenza

1. I titoli abilitativi per l'esercizio dell'attività di somministrazione e i provvedimenti concessori, qualora presenti, sono sospesi per un periodo non inferiore a cinque giorni e non superiore a quindici, in caso di reiterazione per il mancato rispetto delle disposizioni in materia di orari e pubblicità dei prezzi, ai sensi dell'art. 59 del presente T.U.
2. Il titolo abilitativo per l'esercizio dell'attività di somministrazione decade ed il provvedimento concessorio per l'occupazione di suolo pubblico, nel caso in cui sia presente, è revocato:
 - a. qualora l'attività sia sospesa per un periodo superiore a un anno, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza;
 - b. qualora il titolare dell'esercizio, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su richiesta con motivata istanza, non lo attivi entro centottanta giorni dalla data del rilascio dell'autorizzazione o di presentazione della SCIA, nel caso in cui il locale, ove si svolge l'attività, non necessiti di opere edilizie che comportino il rilascio di apposito titolo;
 - c. qualora il titolare dell'esercizio, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su richiesta con motivata istanza, non lo attivi entro quarantotto mesi dalla data del rilascio dell'autorizzazione o di presentazione della SCIA, nel caso in cui il locale, ove si svolge l'attività, debba essere edificato o necessiti di opere edilizie che comportino il rilascio di apposito titolo;
 - d. qualora il titolare dell'esercizio non risulti più in possesso dei requisiti di cui agli artt. 16 e 17 del presente T.U.;
 - e. qualora venga meno la rispondenza dello stato dei locali ai criteri stabiliti dal ministero dell'interno, ai fini della sorvegliabilità, o la loro conformità alle norme urbanistiche, sanitarie, di sicurezza e di prevenzione incendi;

- f. qualora venga meno l'effettiva disponibilità dei locali nei quali si esercita l'attività e non sia, da parte del titolare, richiesta l'autorizzazione o presentata la SCIA per il trasferimento in una nuova sede nel termine di centottanta giorni, salvo proroga richiesta, in caso di comprovata necessità, con istanza motivata;
 - g. qualora, nel caso di subingresso, non si avvii o non si prosegua l'attività secondo le modalità previste all'art. 80 del presente T.U.
- 3. La proroga di cui al comma 2, lettere a), b), c) e f), non è concessa nel caso di mancato espletamento degli adempimenti in materia igienico-sanitaria ovvero di mancato rilascio dei titoli abilitativi edilizi nonché in caso di ritardo colpevole nell'avvio o nella conclusione delle opere di sistemazione edilizia dei locali.

Capo III – Forme speciali di somministrazione

Art. 82 – Somministrazione temporanea e occasionale

- 1. L'attività di somministrazione temporanea di alimenti e bevande svolta in occasione di fiere, sagre, mercati o di altre riunioni straordinarie di persone o eventi straordinari è soggetta a comunicazione da inviare al SUAP competente per territorio, valida soltanto per il periodo di effettivo svolgimento delle manifestazioni e per i locali o le aree cui si riferiscono.
- 2. L'attività di somministrazione di cui al co. 1 è svolta previo accertamento dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 16 del Titolo III del presente T.U., nonché dei requisiti di sicurezza e igienico-sanitari, prevenzione incendi, e per attività il cui svolgimento avvenga all'interno dei locali anche il requisito di sorvegliabilità, nonché il rispetto delle norme in materia edilizia ed urbanistica, con esclusione di quelle relative alla destinazione d'uso dei locali e degli edifici.

Art. 83 – Limitazioni all'esercizio dell'attività di somministrazione

- 1. Il Comune può imporre limitazioni all'esercizio delle attività di somministrazione per motivi imperativi di interesse generale:
- 2. Le limitazioni possono riguardare:
 - a. orari di apertura e chiusura;
 - b. utilizzo delle aree esterne e dei dehors;
 - c. emissioni sonore;
 - d. modalità di somministrazione;
 - e. tipologie di attività non compatibili con il contesto territoriale.
- 3. I Comuni vietano la somministrazione di bevande alcoliche o superalcoliche in relazione a esigenze di interesse pubblico. Il divieto di somministrazione di bevande alcoliche o superalcoliche può essere:
 - a. permanente o temporaneo;
 - b. adottato come disposizione generale per tutti gli esercizi di una determinata area del territorio comunale ovvero come prescrizione data ai sensi dell'art. 9 del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 (*Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza*);
 - c. adottato in occasione di particolari eventi o manifestazioni o anche in determinate fasce orarie per prevenire conseguenze dannose derivanti dall'assunzione di alcolici e superalcolici.

Art. 84 – Home restaurant (ristorante domestico)

- 1. Per home restaurant si intende l'attività di somministrazione, al pubblico, di alimenti e bevande esercitata in forma occasionale e saltuaria e dunque non professionale, da persone fisiche all'interno delle strutture abitative di residenza o domicilio proprie o di un soggetto terzo, per il tramite di piattaforme digitali di social eating, che mettono in contatto gli utenti anche a titolo gratuito e dove i pasti sono preparati nelle strutture medesime. L'attività di home restaurant è caratterizzata da un

numero limitato di coperti e dalla condivisione di spazi domestici con i clienti, al fine di valorizzare e favorire la cultura enogastronomica locale.

2. L'attività di home restaurant, pur svolgendosi nell'abitazione di residenza o domicilio proprie o di un soggetto terzo, costituisce attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande ai sensi dell'art. 1 della Legge 25 agosto 1991, n. 287 (*Aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attività dei pubblici esercizi*) e dell'art. 64 del D.lgs. n. 59/2010, ed è pertanto, soggetta alla disciplina ivi prevista, con le specificazioni del presente articolo.
3. L'avvio dell'attività di home restaurant è subordinata alla presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) presso lo Sportello Unico per l'Edilizia e le Attività produttive (SUAP) del Comune competente per territorio, ai sensi dell'art.19 L. 241/1990, unitamente alla notifica sanitaria di cui al Reg. (CE) n. 852/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari, come previsto dal D.Lgs. n. 222/2016.
4. Il titolare dell'attività di home restaurant deve essere in possesso dei requisiti soggettivi *morali*, previsti dall' art.71 commi 1e 2 del d.lgs. n. 59/2010 e professionali, previsti dall' art 71 co. 6 del medesimo Decreto legislativo, relativamente al settore alimentare e alla somministrazione di alimenti e bevande.
5. L'attività di home restaurant deve presentare i seguenti requisiti oggettivi:
 - a. conformità alle norme igienico-sanitarie previste dal Reg. (CE) n. 852/2004 e successive modifiche, con particolare riferimento agli obblighi di autocontrollo basati sui principi del sistema HACCP; conformità alle norme di impatto acustico e alle disposizioni relative alla prevenzione incendi;
 - b. obbligo di registrazione presso l'autorità sanitaria competente ai sensi dell'art. 6 del Reg. (CE) n. 852/2004 e dell'art. 6, co. 3 del Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 193 (*Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore*);
 - c. obbligo della tracciabilità degli alimenti e della corretta informazione ai consumatori di allergeni e ingredienti, ai sensi del Reg. (UE) n. 1169/2011;
 - d. obbligo di indicare in modo chiaro i prezzi e le condizioni di servizio.
6. L'attività di home restaurant è soggetta ai seguenti limiti e divieti:
 - a. limite temporale: lo svolgimento dell'attività non può superare i tre giorni a settimana per un totale nell'anno solare di centoventi giorni, anche non consecutivi;
 - b. limite di ricettività: il servizio è rivolto per un massimo di dodici coperti al giorno;
 - c. limite economico: il reddito annuo derivante dall'attività di home restaurant non può superare la soglia di euro 5.000,00;
 - d. divieto di installare insegne pubblicitarie esterne o targhe esterne che indichino l'esercizio dell'attività, al fine di salvaguardare la natura prettamente domestica e residenziale dell'unità immobiliare, fatta salva la possibilità di comunicazione dell'attività attraverso piattaforme digitali e social network;
 - e. divieto di effettuare vendita per asporto e a domicilio.
7. Le prenotazioni ed i pagamenti dovranno avvenire tramite le piattaforme on line.
8. L'esercizio dell'attività di home restaurant è subordinato al rispetto delle vigenti norme urbanistiche edilizie e sulla destinazione d'uso dei locali, ai sensi dell'art. 3, co. 7 della L. n. 287/1991 e dell'art.64, co.6 del Dlgs. n. 59/2010 e dell'agibilità, come previsto dal D.Lgs. n. 222/2016. L'utilizzo di porzioni dell'abitazione privata per l'attività di home restaurant non comporta mutamento della destinazione d'uso residenziale dell'immobile, purché siano rispettati i limiti di cui all'art. 64 co.5 del D.lgs. n.59/2010.

9. L'attività di home restaurant non può essere svolta in abitazioni destinate ad affitti a breve termine (affitti sotto i 30 giorni) o dove si svolgono attività turistico-ricettive di natura non imprenditoriale.
10. L'attività di home restaurant è soggetta ai controlli ed agli eventuali poteri sanzionatori e interdittivi dell'Autorità di pubblica sicurezza comuni a tutti gli esercizi pubblici, ma temperati dalle norme che l'ordinamento appresta a tutela delle private dimore.

TITOLO IX – ESERCIZI COMMERCIALI PER LA VENDITA DI ANIMALI DI AFFEZIONE

Art. 85 – Disposizioni generali

1. Gli esercizi commerciali destinati alla vendita di animali di affezione sono attività economiche che comportano la detenzione, esposizione, vendita e cessione di animali destinati alla compagnia, ai sensi della normativa nazionale ed europea in materia di benessere animale, con particolare riferimento alla LEGGE 20 luglio 2004, n. 189 (*Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate*), e al Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, *relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale»);*
2. Le attività di cui al comma 1 sono esercitate nel rispetto:
 - a. delle norme sulla tutela del benessere animale;
 - b. delle disposizioni in materia di salute animale, prevenzione delle zoonosi e tracciabilità;
 - c. della normativa in materia di trasporto degli animali, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, *sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il regolamento (CE) n. 1255/97 e del Decreto Legislativo 25 luglio 2007, n. 151 (Disposizioni sanzionatorie per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1/2005 sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate);*
 - d. delle norme urbanistiche, edilizie, igienico-sanitarie e di sicurezza applicabili;
 - e. delle norme in materia di tutela dei consumatori.
3. La vendita di animali di affezione può essere effettuata esclusivamente in esercizi conformi ai requisiti del presente Titolo e in possesso dei titoli abilitativi previsti dalla normativa vigente.
4. Le specie animali detenute e vendute devono essere conformi alla normativa vigente in materia di:
 - a. divieti di commercio di specie protette o pericolose;
 - b. detenzione e commercio di animali esotici, ai sensi della normativa CITES (Convenzione di Washington) e del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996 *relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio;*
 - c. anagrafe canina e felina, identificazione e microchippatura ai sensi della normativa nazionale.
5. È vietata la vendita ai minori di animali di affezione senza il consenso del genitore o di chi esercita la responsabilità genitoriale.

Art. 86 – Requisiti per l'esercizio

1. L'esercizio dell'attività di vendita di animali di affezione è subordinato al possesso:
 - a. dei requisiti di onorabilità previsti dall'articolo 71 del D. Lgs. 59/2010;
 - b. dei requisiti professionali specifici stabiliti dalla normativa vigente in materia di benessere e gestione degli animali;

- c. della SCIA o dell'autorizzazione previsti dal D. Lgs. 222/2016, in base alla tipologia dell'attività e delle specie detenute;
 - d. dei requisiti strutturali e igienico-sanitari definiti dal servizio veterinario competente dell'Azienda Sanitaria Locale.
2. I locali destinati alla vendita devono garantire:
- a. adeguata aerazione, illuminazione e temperatura, secondo le esigenze fisiologiche e comportamentali delle specie ospitate;
 - b. idonei spazi dedicati alla custodia, separazione e movimentazione degli animali;
 - c. condizioni di pulizia e disinfezione conformi alla normativa sanitaria;
 - d. sistemi di contenimento tali da prevenire fughe, incidenti o contatti non controllati tra specie incompatibili;
 - e. aree separate per animali malati o in osservazione;
 - f. smaltimento dei rifiuti e delle deiezioni animali in conformità al D. Lgs. 152/2006 (Codice dell'Ambiente).
3. Gli animali detenuti per la vendita devono essere:
- a. mantenuti in condizioni tali da evitare stress, sofferenze o maltrattamenti, ai sensi della L. 189/2004;
 - b. provvisti delle certificazioni sanitarie previste dalla normativa di settore;
 - c. identificati e registrati, ove previsto, nell'anagrafe competente;
 - d. alimentati e trattati in conformità alle esigenze etologiche della specie.
4. L'esercente deve garantire:
- a. la presenza, durante l'orario di apertura, di personale adeguatamente formato in materia di benessere animale;
 - b. la disponibilità di un veterinario di riferimento, con compiti di controllo sanitario periodico;
 - c. la corretta informazione agli acquirenti sulle caratteristiche, le esigenze e gli obblighi di cura degli animali acquistati.
5. È vietata la vendita di animali:
- a. non svezzati o di età inferiore a quella stabilita dalla normativa vigente;
 - b. malati, privi di certificazioni sanitarie o provenienti da allevamenti non autorizzati;
 - c. appartenenti a specie la cui vendita è proibita, o prive di documentazione CITES ove richiesta.
6. Gli esercizi commerciali devono conservare la documentazione relativa alla provenienza degli animali, alla tracciabilità e ai trattamenti sanitari, per il periodo minimo stabilito dalla normativa vigente.

TITOLO X – DISTRIBUZIONE DEI CARBURANTI

Capo I – Disposizioni generali

Art. 87 – Oggetto e definizioni

1. Il presente Titolo disciplina l'installazione, l'esercizio, la modifica, il trasferimento, la cessazione e l'ammodernamento degli impianti di distribuzione dei carburanti per autotrazione, conformemente ai principi del Decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1971, n. 1269 (*Norme per l'esecuzione dell'art. 16 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 18 dicembre 1970, n. 1034, riguardante la disciplina dei distributori automatici di carburante per autotrazione*), del Decreto Legislativo 11 febbraio 1998, n. 32 (*Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59*), del Decreto Legislativo 16 dicembre 2016, n. 257

(Disciplina di attuazione della direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi) e della normativa statale e dell'Unione europea in materia di sicurezza, tutela dell'ambiente, qualità dell'aria, concorrenza e libera circolazione dei servizi.

2. Al fine dell'applicazione del presente Capo si intende:

- a. *per rete*, l'insieme dei punti di vendita eroganti i prodotti di cui alla lettera b);
- b. *per carburanti per autotrazione*, i seguenti tipi di prodotti petroliferi:
benzine, 2) gasoli, 3) combustibili alternativi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) del d.lgs. 257/2016 e specificatamente i combustibili o fonti di energia che fungono, almeno in parte, da sostituti delle fonti fossili di petrolio nella fornitura di energia per il trasporto e che possono contribuire alla sua decarbonizzazione e migliorare le prestazioni ambientali del settore trasporti. I combustibili alternativi comprendono anche: elettricità, idrogeno, biocarburanti, quali definiti all'articolo 2, comma 1, lettera i) del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (*Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE*); combustibili sintetici e paraffinici, gas naturale, compreso il biometano, in forma gassosa, denominato gas naturale compresso, di seguito GNC, e liquefatta, denominato gas naturale liquefatto, di seguito GNL, gas di petrolio liquefatto, di seguito GPL;
- c. *per impianto di distribuzione*, il complesso commerciale unitario costituito da uno o più apparecchi di erogazione automatica di carburante per autotrazione e i relativi serbatoi, nonché i servizi e le attività accessorie, ubicato lungo la rete stradale ordinaria e lungo le autostrade;
- d. *per erogatore*, l'insieme delle attrezzature che realizzano il trasferimento automatico del carburante dal serbatoio dell'impianto al serbatoio dell'automezzo, misurando contemporaneamente i volumi e/o le quantità trasferite. Esso è composto da:
 - una o più pompe o altro sistema di adduzione;
 - un contatore o un misuratore;
 - una pistola o una valvola di intercettazione;
 - le tubazioni che lo connettono;
 - i dispositivi di sicurezza previsti dalla normativa vigente tra cui quelli di recupero dei vapori di benzina;
- e. *per colonnina*, l'apparecchiatura contenente uno o più erogatori;
- f. *per self-service pre-pagamento*, il complesso di apparecchiature a moneta e/o lettura ottica per l'erogazione automatica di carburante senza l'assistenza di apposito personale;
- g. *per self-service post-pagamento*, il complesso di apparecchiature per il comando e controllo a distanza dell'erogatore da parte di apposito incaricato, con pagamento dopo che l'utente ha effettuato il rifornimento;
- h. *per gestore*, il titolare della licenza di esercizio dell'impianto rilasciata dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli; ai sensi dell'art.1 – co. 6 – D.Lgs. n. 32/98, gestore è altresì l'affidatario dell'impianto a seguito di contratto stipulato con il titolare dell'autorizzazione;
- i. *per potenziamento dell'impianto*, si intende l'aggiunta di uno o più carburanti erogabili o di colonnine per l'alimentazione di veicoli elettrici non presenti nell'autorizzazione o concessione originaria;
- j. *per ristrutturazione totale*, il completo rifacimento dell'impianto, comprendente la totale sostituzione ed il riposizionamento delle attrezzature petrolifere.

Art. 88 – Programmazione regionale

1. La Regione esercita le funzioni di programmazione commerciale ed urbanistica di cui all'art. 7 del presente T. U. applicate in materia di distribuzione dei carburanti lungo le strade ordinarie e le autostrade e i raccordi autostradali.
2. La Regione, sentite le organizzazioni delle imprese del commercio e dei servizi più rappresentative sul territorio regionale e le associazioni dei consumatori iscritte nell'elenco regionale, previo parere della Commissione consiliare competente, adotta uno o più provvedimenti attuativi per:
 - a. definire i criteri per l'ammodernamento, razionalizzazione e qualificazione tecnologica della rete distributiva per rafforzare i servizi a favore dei cittadini, garantire il pubblico servizio e sostenere il risparmio energetico e l'utilizzo dei combustibili alternativi attraverso l'allargamento e la diffusione della relativa rete di distribuzione e dei servizi legati all'auto elettrica tra cui i punti di ricarica elettrici;
 - b. definire le modalità e la documentazione da presentare per ottenere l'autorizzazione o la concessione all'installazione e all'esercizio dei nuovi impianti di distribuzione dei carburanti nonché alla modifica, alla ristrutturazione e al potenziamento degli impianti esistenti;
 - c. individuare le aree svantaggiate in cui far valere le deroghe di cui all'art. 18 del D.lgs. n. 257/2016 (Decreto DAFI);
 - d. definire i criteri di dismissione o riconversione degli impianti obsoleti;
 - e. stabilire i criteri di sviluppo delle attività accessorie;
 - f. definire gli indirizzi per gli orari di apertura e chiusura degli impianti.
3. I Comuni adeguano i propri strumenti urbanistici e di pianificazione commerciale agli indirizzi regionali, nel rispetto della normativa vigente e dei principi di semplificazione amministrativa.

Art. 89 – Funzioni amministrative

1. Gli impianti di distribuzione dei carburanti si classificano, in relazione all'ubicazione e alla definizione delle strade di cui dall'art. 2 comma 2 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n.285 (*Nuovo codice della strada*) nelle seguenti tipologie:
 - a. *impianti stradali*, ubicati sulla rete stradale ordinaria (strade urbane o extraurbane) rappresentata dai tipi indicati dalle lettere da B a F bis del comma 2 dell'art. 2 del D.lgs. 285/1992;
 - b. *impianti autostradali*, situati nelle aree di servizio lungo le autostrade e i raccordi autostradali rappresentati dalla lettera A del comma 2 del D.lgs. 285/1992.
2. I comuni esercitano le funzioni amministrative relative all'esercizio degli impianti di distribuzione di carburante su strade ordinarie di cui alla lett. a) del comma 1. In particolare, gli stessi provvedono:
 - a. al rilascio dell'autorizzazione per l'installazione e l'esercizio di impianti di distribuzione di carburanti comprensiva del permesso di costruire;
 - b. alla fissazione dei criteri degli orari e dei turni di apertura e di chiusura, sulla base degli indirizzi regionali previsti nella programmazione regionale.
3. Il Comune può riservare aree pubbliche all'installazione di impianti, all'esterno della sede stradale, e stabilire i criteri per la loro assegnazione, previa pubblicazione di bandi di gara e secondo modalità che garantiscono la partecipazione di tutti gli interessati.
4. Ai fini di supportare e alimentare il sistema informativo regionale relativo al settore della distribuzione dei carburanti, i Comuni trasmettono alla Regione entro il 31 gennaio di ogni anno i dati relativi alle autorizzazioni di nuovi impianti rilasciate sul territorio comunale nell'anno precedente nonché i dati sugli impianti che hanno subito modifiche, ristrutturazioni e trasferimenti di sede e di titolarità dell'autorizzazione.

5. Le funzioni amministrative in materia di impianti di distribuzione dei carburanti lungo le autostrade e i raccordi autostradali di cui alla lett. b) del comma 1 sono di competenza della Regione; le relative concessioni sono rilasciate nel quadro della programmazione regionale di cui all'art. 88 del presente Testo unico e secondo le disposizioni indicate nel Capo III del Titolo X.

Art. 90 – Requisiti dei nuovi impianti

1. Al fine di favorire la transizione energetica e la mobilità sostenibile, i nuovi impianti di distribuzione carburanti e quelli soggetti a ristrutturazione completa devono essere dotati di infrastrutture per ricarica elettrica di potenza elevata almeno veloce, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), numero 1, del d.lgs. 257/2016, nonché di rifornimento di GNC o GNL, anche in esclusiva modalità self service, sulla base di quanto previsto dall'articolo 18 del d.lgs 257/2016, fatta salva la sussistenza di una delle impossibilità tecniche di cui al comma 2.
2. Non sono soggetti all'obbligo di erogazione di gas naturale gli impianti di distribuzione carburanti che presentano una delle cause di impossibilità tecniche previste dall'art. 18 del d.lgs 257/2016, fatte valere dai titolari dell'impianto e verificate e certificate dal comune competente:
 - a. per il gas naturale compresso (GNC), lunghezza delle tubazioni per l'allacciamento superiore a 1.000 metri tra la rete del gas naturale e il punto di stoccaggio del GNC e pressione della rete del gas naturale inferiore a 3 bar;
 - b. distanza dal più vicino deposito di approvvigionamento del gas naturale liquefatto (GNL) via terra superiore a 1.000 chilometri;
 - c. Le cause di impossibilità tecnica sono verificate disgiuntamente per il GNC e per il GNL.
 - d. Qualora ricorrano contemporaneamente le impossibilità tecniche di cui al comma 2, i nuovi impianti devono erogare il gas petrolio liquefatto (GPL) in luogo del gas naturale;
 - e. Non sono soggetti agli obblighi di cui al comma 1, gli impianti di distribuzione carburanti localizzati nei comuni montani.
3. I nuovi impianti devono essere dotati di sistema di prepagamento self-service, di impianti per il recupero e trattamento delle acque di prima pioggia e di impianti fotovoltaici o di cogenerazione ad alto rendimento, nel rispetto della normativa statale ed europea.

Art. 91 – Attività accessorie

1. I nuovi impianti di distribuzione dei carburanti nonché quelli ristrutturati totalmente possono essere dotati, oltre che di esercizi per attività accessorie dedicate all'auto e all'automobilista, anche di autonome attività commerciali integrative, di superficie non superiore a quella richiesta per gli esercizi di vicinato di cui al presente T.U., nel rispetto della normativa statale e regionale e delle prescrizioni in materia di sicurezza, ambiente e igiene.
2. Sono considerate attività accessorie:
 - a. la vendita di oli lubrificanti, prodotti per l'auto e accessori;
 - b. i servizi di autolavaggio e manutenzione meccanica e meccatronica;
 - c. i servizi di ricarica elettrica per veicoli;
 - d. le attività connesse alla mobilità sostenibile;
 - e. L'attività di autoparking.
3. Sono considerate attività commerciali integrative, nel rispetto delle relative discipline di settore e se compatibili con l'esercizio dell'attività di distribuzione carburanti:
 - a. le attività di somministrazione di alimenti e bevande, nel rispetto del Titolo VIII;
 - b. la vendita di prodotti alimentari confezionati e bevande non alcoliche;
 - c. gli esercizi polifunzionali, in particolare nelle aree montane e rurali, secondo quanto previsto dal Titolo IV;

- d. la vendita di stampa quotidiana e periodica;
 - e. la vendita di generi di monopolio, ove autorizzata;
 - f. i servizi commerciali non alimentari compatibili con l'uso dell'area;
 - g. le attività artigianali;
 - h. le attività professionali;
 - i. le attività di coworking e i servizi ai cittadini;
 - j. le attività di informazioni turistiche e di ricettività;
 - k. i servizi di assistenza all'automobilista.
4. Le attività complementari e integrative sono soggette ai titoli abilitativi previsti dal D.Lgs. 222/2016 e dalla normativa settoriale e sono rilasciati dal SUAP del comune competente per territorio che ne valuta, altresì, la compatibilità con l'esercizio dell'attività di distribuzione dei carburanti.
 5. Le attività devono essere esercitate senza pregiudicare la sicurezza dell'impianto e dei suoi utenti e nel rispetto delle norme in materia di prevenzione incendi e tutela dell'ambiente.

Capo II – Impianti sulla rete stradale ordinaria

Art. 92 – Installazione ed esercizio di nuovi impianti e potenziamento su rete stradale ordinaria

1. L'installazione e l'esercizio di nuovi impianti di distribuzione dei carburanti situati lungo la rete stradale ordinaria sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal Comune competente per territorio ai richiedenti in possesso dei requisiti soggettivi previsti dall'articolo 71 del D.lgs 59/2010, ai sensi dall'art. 16 del presente T.U., dall'art. 67 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (*Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136*), dagli artt. 5, 6 e 7 del D.P.R. 1269/1971 e dalla normativa di settore.
2. Per il rilascio dell'autorizzazione prevista dal comma 1, il titolare dell'impianto trasmette al SUAP del comune competente per territorio una domanda, comprensiva della documentazione richiesta come indicato nel Regolamento di cui all'art. 88 e della SCIA per prevenzione incendi.
3. Decorsi 90 giorni dalla presentazione dell'istanza senza che il comune abbia emesso il provvedimento di autorizzazione, ai sensi del D.lgs. 222/2016 l'autorizzazione si intende accordata in regime di silenzio assenso.
4. L'autorizzazione comunale accorpa il titolo edilizio, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività commerciale e ogni altro atto di assenso necessario, fatte salve le autorizzazioni di competenza di Enti terzi in materia ambientale e di sicurezza.
5. Il Comune esercita le funzioni di vigilanza e controllo sugli impianti della rete ordinaria, provvedendo, in caso di violazioni, all'irrogazione delle sanzioni e all'adozione dei provvedimenti di sospensione o revoca del titolo.

Art. 93 – Trasferimento della titolarità dell'autorizzazione e subentro

1. In caso di trasferimento della titolarità di un impianto o di subentro nella gestione senza trasferimento della titolarità, ai sensi del D.lgs. 222/2016 il cessionario è tenuto a inviare una comunicazione al SUAP del comune competente per territorio, il quale trasmette entro i successivi quindici giorni la comunicazione alla Regione, dell'Agenzia delle dogane e dei Monopoli competente ed al Comando provinciale dei vigili del fuoco.
2. Le variazioni societarie sono soggette altresì a comunicazione ai soggetti di cui al comma 1.

3. Il subentrante che assume la titolarità dell'impianto allega alla comunicazione prevista nel comma 1 anche la documentazione comprovante il possesso dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 16 del presente Testo Unico e di quelli richiesti dalla normativa di settore.

Art. 94 – Sospensione, decadenza e cessazione

1. Il titolare dell'autorizzazione comunica al Comune la sospensione temporanea dell'attività dell'impianto per un periodo non superiore a sei mesi, eccezionalmente prorogabile per altri sei mesi previa motivata richiesta.
2. Al termine del periodo di sospensione dell'attività dell'impianto il titolare deve rimettere in esercizio l'impianto. Trascorso inutilmente tale termine, il Comune diffida l'interessato a riattivare l'impianto entro il termine di trenta giorni, pena la decadenza dell'autorizzazione.
3. I lavori per la realizzazione di nuovi impianti, per trasferimenti di sede e per potenziamenti sono ultimati nei termini di cui al permesso di costruire salvo proroga in casi di documentata forza maggiore. Il superamento dei termini suddetti per un periodo superiore a tre mesi determina la decadenza dell'autorizzazione.
4. Il Comune, altresì, dichiara la decadenza dell'autorizzazione e la notifica al titolare nei seguenti casi:
 - a. perdita dei requisiti soggettivi di cui agli artt. 16 e 92 del presente T.U;
 - b. il titolare dell'autorizzazione sospende l'attività per un periodo superiore a sei mesi, in mancanza della proroga prevista nel comma 1;
 - c. mancato rispetto del termine di cui al comma 3 o del termine fissato nell'autorizzazione petrolifera per la messa in esercizio dell'impianto, salvo proroga in caso di motivati e comprovati impedimenti all'attivazione dell'impianto.
5. La decadenza dell'autorizzazione comporta lo smantellamento dell'impianto e il ripristino del sito da parte del titolare entro il termine fissato dal Comune. Trascorso inutilmente tale termine il Comune provvede con spese a carico del titolare.
6. La cessazione dell'attività di distribuzione di carburanti è soggetta a comunicazione al Comune, da effettuarsi entro quindici giorni dalla cessazione.

Capo III – Impianti sulla rete autostradale

Art. 95 – Funzioni regionali e competenze

1. L'attività di erogazione dei carburanti lungo le autostrade e i raccordi autostradali costituisce pubblico servizio.
2. L'installazione e l'esercizio di nuovi impianti di distribuzione dei carburanti su tratti autostradali e la ristrutturazione totale degli esistenti come definita all'art. 100 comma 1 sono soggetti a concessione rilasciata dalla Regione sulla base degli indirizzi e criteri di programmazione commerciale ed urbanistica di cui all'articolo 7 del presente T.U. e nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa statale.
3. La Regione nel trattare il procedimento di rilascio della concessione per l'installazione e l'esercizio dei nuovi impianti ricorre, preferenzialmente, alla Conferenza dei Servizi di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di accesso ai documenti amministrativi), a cui partecipano l'Anas S.p.a., l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli competente per territorio, il Comando provinciale dei Vigili del fuoco, l'ARPAB, l'ASP territoriale, il Comune sul cui territorio è posto l'impianto.

Art. 96 – Nuovi impianti su autostrade e raccordi autostradali

1. La concessione per l'installazione e l'esercizio di un nuovo impianto è rilasciata subordinatamente alla conformità dell'impianto alle disposizioni urbanistico-edilizie, alle prescrizioni fiscali e a quelle concernenti la sicurezza sanitaria, ambientale, antincendio nonché alle disposizioni per la tutela dei beni storici e artistici.
2. La concessione ha validità di anni nove fatti salvi i casi di cui al comma 1 del punto 1 del Documento procedurale parte integrante e sostanziale del decreto interministeriale 7 agosto 2015 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dello sviluppo economico. La concessione può essere soggetta a rinnovo, con le procedure di cui all'articolo 98 del presente T.U..
3. Ai fini del rilascio della concessione il richiedente deve aver compiuto il diciottesimo anno di età e deve essere inoltre in possesso:
 - a. dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 71 del D.lgs n.59/2010 e antimafia ai sensi dell'art. 67 del D.lgs 159/2011;
 - b. dei requisiti soggettivi e della capacità tecnico-organizzativa ed economica prevista dagli articoli 5, 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1971, n. 1269.
4. L'istanza per il rilascio della concessione per l'installazione e l'esercizio del nuovo impianto è presentata dall'interessato alla Regione, completa della seguente documentazione:
 - a. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da parte del richiedente attestante il possesso dei requisiti di cui al precedente comma 3;
 - b. perizia giurata, redatta da tecnico abilitato alla sottoscrizione del progetto ai sensi delle specifiche normative vigenti nei Paesi dell'Unione Europea, attestante la conformità dell'impianto alle disposizioni urbanistico-edilizie, alle prescrizioni fiscali nonché alle disposizioni per la tutela dei beni storici e artistici;
 - c. dichiarazione di assenso da parte dell'ente proprietario della strada o di un suo concessionario;
 - d. pareri favorevoli in materia di sicurezza sanitaria, ambientale, antincendio rilasciati dagli organi competenti, ai sensi delle normative vigenti.
5. I pareri di cui ai punti b), c) e d) possono anche essere stati rilasciati in sede di Conferenza dei Servizi ai sensi della legge n. 241/1990, in caso di indizione da parte della Regione.
6. La Regione, verificata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni previste dalla presente sezione e prendendo atto della positiva conclusione della Conferenza dei Servizi, se attivata, o comunque dei pareri favorevoli rilasciati dagli enti terzi coinvolti, rilascia la concessione a favore del soggetto richiedente.
7. L'esercizio dell'impianto è subordinato all'esito positivo del collaudo di cui all'art. 102 del presente T.U., che l'interessato deve richiedere alla Regione almeno sessanta giorni prima della conclusione dei lavori, salvo l'esercizio provvisorio.

Art. 97 – Trasferimento della titolarità della concessione degli impianti

1. Il trasferimento della titolarità della concessione dell'impianto richiede l'autorizzazione rilasciata dalla regione previa domanda presentata dal concessionario subentrante corredata dalla seguente documentazione:
 - a. proprietà o disponibilità dell'impianto del subentrante;
 - b. dichiarazione di assenso da parte dell'ente proprietario della strada o di un suo concessionario;
 - c. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il possesso, da parte del richiedente, dei requisiti di cui all'articolo 96 del presente T.U.;

- d. parere favorevole dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
- 2. Non configurano trasferimento di titolarità della concessione e sono soggetti a sola preventiva comunicazione i casi di:
 - a. modifica della ragione sociale;
 - b. modifica della denominazione sociale;
 - c. fusione o incorporazione da parte della società controllante;
 - d. passaggio di concessione all'interno di gruppi di imprese tra la società controllante e la società controllata o viceversa, aventi nell'oggetto sociale la commercializzazione di prodotti petroliferi e in possesso dei requisiti di cui all'articolo 96 del T.U..

Art. 98 – Rinnovo della concessione degli impianti

1. La domanda di rinnovo della concessione di un impianto deve essere presentata alla Regione sei mesi prima della scadenza.
2. Le concessioni per le quali l'istanza di rinnovo non è presentata entro i termini fissati dal comma 1 sono soggette a decadenza.
3. Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:
 - a. dichiarazione di assenso, da parte dell'ente proprietario della strada o di un suo concessionario alla permanenza dell'impianto, ovvero copia dell'istanza destinata ad ottenerlo;
 - b. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il possesso, da parte del richiedente, dei requisiti di cui all'articolo 96 del T.U.;
 - c. perizia giurata, redatta da tecnico abilitato alla sottoscrizione del progetto ai sensi delle specifiche normative vigenti nei Paesi dell'Unione Europea, attestante la conformità dell'impianto alle disposizioni del piano regolatore, alle prescrizioni fiscali nonché alle disposizioni per la tutela dei beni storici e artistici;
 - d. pareri favorevoli in materia di sicurezza sanitaria, ambientale, antincendio rilasciati dagli organi competenti, ai sensi delle normative vigenti.
4. La Regione, verificata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni previste dalla presente sezione, rinnova la concessione a favore del soggetto richiedente.
5. L'esercizio dell'impianto è subordinato all'esito positivo del collaudo, di cui all'articolo 102 del T.U..

Art. 99 – Sospensione e decadenza dalla concessione

1. Per motivi di pubblico interesse o per urgenti ragioni di sicurezza o in caso di perdita dei requisiti di cui all'art. 96 del T.U. da parte del titolare della concessione, la Regione può disporre la sospensione dell'esercizio dell'impianto autostradale. In caso di inottemperanza la Regione dichiara la decadenza della concessione dell'impianto.
2. La concessione decade altresì qualora il subentrante nella titolarità dell'impianto non abbia prodotto istanza di trasferimento di titolarità della concessione ai sensi dell'art. 97 del T.U. a seguito di procedure di aggiudicazione dell'area e dell'impianto. Per l'esercizio dell'impianto, il subentrante dovrà presentare un'istanza di nuova concessione alla Regione.

Capo IV - Ristrutturazione e modifica degli impianti

Art. 100 – Ristrutturazione totale degli impianti

1. Per ristrutturazione totale di impianti di distribuzione dei carburanti si intende il complesso di interventi attuati anche in momenti successivi, entro un arco temporale di tre anni che abbiano

determinato il rifacimento dell'intero impianto di distribuzione e la totale sostituzione e riposizionamento delle attrezzature petrolifere.

2. Gli impianti che subiscono interventi qualificabili come ristrutturazione totale secondo la definizione di cui al comma 1 sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal comune se situati lungo la rete stradale ordinaria e dal competente Ufficio Regionale in caso di impianti ubicati su autostrade e raccordi autostradali.
3. L'istanza di autorizzazione alla ristrutturazione dell'impianto deve essere presentata dall'interessato all'Ente competente, come detto al comma 2, completa della seguente documentazione:
 - a. perizia giurata, redatta da tecnico abilitato alla sottoscrizione del progetto ai sensi delle specifiche normative vigenti nei Paesi dell'Unione Europea, attestante la conformità dell'impianto alle disposizioni urbanistico-edilizie, alle prescrizioni fiscali nonché alle disposizioni per la tutela dei beni storici e artistici;
 - b. dichiarazione di assenso da parte dell'ente proprietario della strada o di un suo concessionario;
 - c. pareri favorevoli in materia di sicurezza sanitaria, ambientale, antincendio rilasciati dagli organi competenti, ai sensi delle normative vigenti.
4. Gli impianti sottoposti a ristrutturazione totale devono essere collaudati prima della messa in esercizio da apposita Commissione ai sensi dell'art. 104 del presente Testo Unico e devono rispettare i requisiti e le dotazioni previste nei nuovi impianti ai sensi del D.lgs 257/2016.
5. Al fine di non sospendere l'attività di erogazione può essere realizzato un impianto temporaneo, che deve essere autorizzato. All'istanza per l'autorizzazione dell'impianto temporaneo, che deve essere presentata dall'interessato insieme a quella di autorizzazione alla ristrutturazione, devono essere allegati i pareri favorevoli, relativi all'impianto temporaneo, in materia di sicurezza sanitaria, ambientale e antincendio rilasciati dagli organi competenti, ai sensi delle normative vigenti. Dell'avvenuto smantellamento dell'impianto temporaneo deve essere data tempestiva comunicazione agli uffici regionali competenti.

Art. 101 – Modifica degli impianti

1. Costituisce modifica all'impianto:
 - a. l'aggiunta di carburanti non precedentemente erogati non previsti nell'autorizzazione originaria (potenziamento);
 - b. la variazione del numero di colonnine;
 - c. la sostituzione di distributori a semplice o doppia erogazione con altri rispettivamente a erogazione doppia o multipla per prodotti già erogati;
 - d. il cambio di destinazione dei serbatoi o delle colonnine erogatrici di prodotti già erogati;
 - e. la variazione del numero o della capacità di stoccaggio dei serbatoi;
 - f. l'installazione di dispositivi self-service post-pagamento;
 - g. l'installazione di dispositivi self-service pre-pagamento;
 - h. la detenzione o aumento di stoccaggio degli oli lubrificanti;
 - i. la detenzione o aumento di stoccaggio degli oli esausti, del gasolio per uso riscaldamento dei locali degli impianti e di tutti gli altri prodotti non destinati alla vendita al pubblico;
 - j. l) la trasformazione delle modalità di rifornimento del metano;
 - k. la trasformazione da impianto di distribuzione carburanti con assistenza di apposito personale a impianto funzionante in modalità self-service pre-pagamento senza assistenza di apposito personale.

2. Le modifiche di cui al comma 1 devono essere realizzate nel rispetto delle norme di sicurezza, di quelle fiscali, ambientali, sanitarie e urbanistico-edilizie.
3. Le modifiche di cui alla lettera a) del comma 1 devono essere autorizzate ai sensi del D.lgs 222/2016 e secondo quanto indicato all'art. 92 del presente T.U. e sono soggette a collaudo.
4. Le modifiche di cui alle lettere b), c), d), e), h) del comma 1 sono soggette a previa comunicazione al Comune competente per territorio e possono essere effettuate dalla data di ricevimento della comunicazione.
5. Le modifiche di cui alle lettere f), g), i), l) e j) del comma 1 sono soggette a previa comunicazione al Comune competente per territorio e possono essere effettuate dalla data di ricevimento della comunicazione. La corretta realizzazione delle medesime è asseverata da attestazione rilasciata da tecnico abilitato ove risulti anche che gli interventi previsti non costituiscono ristrutturazione totale secondo una dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dal titolare dell'autorizzazione.

Art. 102 – Collaudo degli impianti

1. I nuovi impianti o gli impianti che hanno subito ristrutturazione totale o modifiche rientranti nel caso del comma 1 lett. a) dell'art. 101 del T.U. (aggiunta di carburanti non precedentemente autorizzati) e gli impianti su autostrada o raccordo autostradale per i quali si chiede il rinnovo della concessione regionale, non possono entrare in esercizio senza essere stati sottoposti a collaudo che deve essere effettuato entro 60 giorni dalla richiesta presentata dal soggetto abilitato.
2. Oggetto del collaudo è l'impianto così come definito dall'articolo 87 al comma 2 lett. c) del T.U..
3. Il Comune, per il collaudo degli impianti su strade ordinarie, o la Regione in caso di impianto su autostrada o raccordo autostradale, nomina una commissione composta secondo quanto riportato ai successivi artt. 103 e 104 del presente T.U..
4. Agli oneri del collaudo provvede la Società richiedente.
5. La Commissione di collaudo provvede ad effettuare il collaudo entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda da parte dell'interessato.
6. In caso di esito negativo del collaudo, l'ente competente assegna un termine perentorio al richiedente per la eliminazione delle irregolarità riscontrate sull'impianto e dispone un nuovo collaudo.
7. Nel caso in cui due collaudi consecutivi abbiano dato esito negativo, si applicano le sanzioni previste per legge.
8. Il Comune o la Regione, entro quindici anni dalla data di autorizzazione o dalla precedente verifica, accerta l'idoneità tecnica degli impianti ai fini della sicurezza sanitaria e ambientale.

Art. 103 – Commissione di collaudo per Impianti su strade ordinarie

1. Il Comune per il collaudo degli impianti su strade ordinarie nomina una Commissione costituita da un rappresentante del Comune con funzioni di presidente, un rappresentante del Comando provinciale dei Vigili del fuoco, un rappresentante dell'ufficio dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, un rappresentante dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Basilicata (ARPAB) e un rappresentante dell'Azienda Sanitaria Locale Provinciale, competente per territorio.
2. Gli oneri relativi ai lavori della Commissione sono a carico della società richiedente e sono stabiliti con provvedimento della Giunta comunale che ne definisce le modalità di versamento.

Art. 104 – Commissione di collaudo per Impianti su autostrada e raccordi autostradali

1. La Commissione di collaudo è nominata e convocata dalla Regione ed è composta da:
 - a. il dirigente dell'Ufficio della Regione competente per materia o un suo delegato individuato tra i funzionari in servizio ad esso assegnati con funzioni di presidente;

- b. il Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco, o un suo delegato individuato tra i funzionari in servizio ad esso assegnati;
 - c. un rappresentante tecnico dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli competente per territorio o un suo delegato individuato tra i funzionari in servizio ad esso assegnati;
 - d. un rappresentante tecnico della A.S.L. competente per territorio o un suo delegato individuato tra i funzionari in servizio ad esso assegnati;
 - e. un rappresentante dell'Agenzia Regionale per l'Ambiente della Regione Basilicata (A.R.P.A.B.) o un suo delegato individuato tra i funzionari in servizio ad esso assegnati.
2. Al collaudo vengono invitati a presenziare un rappresentante della Società richiedente e un rappresentante dell'ente proprietario della strada o di un suo concessionario.
 3. Non sono previsti rimborsi spese e trattamenti di missione, salvo quanto previsto dalle normative applicabili alle diverse Amministrazioni od Enti.
 4. Gli oneri relativi al collaudo sono a carico del richiedente e sono determinati con delibera assunta dalla Giunta regionale che ne definisce le modalità di versamento.

Art. 105 – Esercizio provvisorio

1. Per i nuovi impianti, i rinnovi, le modifiche di cui all'articolo 101, comma 1 lettera a) e le ristrutturazioni, in attesa del collaudo e su richiesta dell'interessato, il Comune per gli impianti di propria competenza o la Regione per gli impianti su autostrada o raccordi autostradali, può autorizzare l'esercizio provvisorio per un periodo non superiore a centottanta giorni, prorogabili, al massimo di altri centottanta giorni, previa presentazione della seguente documentazione:
 - a. perizia giurata, redatta da tecnico abilitato alla sottoscrizione del progetto ai sensi delle specifiche normative vigenti nei Paesi dell'Unione Europea, comprovante la corretta esecuzione dei lavori in conformità al progetto approvato;
 - b. richiesta al Comando dei Vigili del Fuoco territorialmente competente del certificato di prevenzione incendi da parte del concessionario con l'impegno all'osservanza delle prescrizioni o condizioni di esercizio imposte dai Vigili del Fuoco.

Capo V – Impianti ad uso privato e per natanti e aeromobili

Art. 106 – Impianto di distribuzione ad uso privato

1. Per impianto di distribuzione carburanti per autotrazione ad uso privato si intende un autonomo complesso costituito da attrezzature fisse e/o mobili di qualsiasi capacità di erogazione di carburanti per uso di autotrazione collegate a serbatoi, utilizzato esclusivamente per il rifornimento di autoveicoli, che abbiano una funzione strumentale all'attività dell'impresa, di proprietà o in locazione finanziaria di imprese produttive o di servizio con autoveicoli che non possono essere riforniti presso gli impianti stradali, ad eccezione delle Amministrazioni pubbliche e delle società da queste controllate o partecipate, e ubicato all'interno di stabilimenti, cantieri, magazzini e simili.
2. La distribuzione di carburante non può, in alcun modo, essere ricompresa nell'oggetto sociale dell'attività svolta dall'impresa. È vietata la cessione di carburante e degli altri prodotti ad automezzi diversi da quelli del richiedente sia a titolo oneroso che gratuito.
3. L'autorizzazione per l'installazione e l'esercizio di nuovi impianti ad uso privato per la distribuzione di carburante alle imprese produttive o di servizio con autoveicoli che non possono essere riforniti presso gli impianti stradali è rilasciata dal SUAP del Comune competente per territorio.
4. La domanda per l'installazione e l'esercizio di nuovi impianti ad uso privato segue le disposizioni di cui all'art. 92 del presente Testo unico.

5. Gli impianti ad uso privato prima della messa in esercizio devono essere sottoposti a collaudo comunale di cui all'articolo 102 del T.U. anche nel caso di ristrutturazione totale ai sensi dell'articolo 100 del T.U.

Art. 107 – Impianti per natanti e aeromobili

1. L'autorizzazione per l'installazione e l'esercizio di impianti per il rifornimento di natanti e degli aeromobili è rilasciata dal SUAP del Comune nel quale ha sede l'impianto, nel rispetto della disciplina applicabile agli impianti stradali di distribuzione di carburanti di cui all'art. 92 del presente Testo unico.
2. Gli impianti per il rifornimento di natanti e degli aeromobili sono adibiti all'esclusivo rifornimento degli stessi.

Art. 108 – Prelievo di carburanti in recipienti presso gli impianti stradali

1. Per il prelievo di carburanti in recipienti omologati secondo le vigenti disposizioni di legge presso gli impianti stradali gli utenti interessati devono fornire, al Comune ove è localizzato l'impianto presso il quale intendono effettuare i rifornimenti, idonea dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la proprietà di mezzi o impianti non rifornibili di carburante direttamente presso gli impianti stradali.
2. Il Comune, sulla base di tale dichiarazione, rilascia l'attestazione annuale, rinnovabile, contenente l'indicazione dell'impianto presso il quale devono essere effettuati i rifornimenti e le eventuali prescrizioni dell'autorità sanitaria.
3. Il Comune può accertare che gli utenti che hanno richiesto l'attestazione di cui al comma 1 siano in possesso di mezzi o impianti rifornibili solo sul posto di lavoro.

TITOLO XI – SISTEMA FIERISTICO REGIONALE

Art. 109 – Ambito di applicazione

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute in questo titolo, si intende per:
 - a. *manifestazioni fieristiche*, le attività finalizzate alla presentazione, alla promozione e/o alla commercializzazione di beni e servizi, nel rispetto dei principi posti dalla normativa europea, che si svolgono in appositi spazi espositivi, aree attrezzate o strutture idonee destinate a visitatori generici e ad operatori professionali dei settori economici coinvolti, nel rispetto delle norme in materia di sicurezza, igiene, tutela della salute, prevenzione incendi, protezione civile e tutela dell'ambiente;
 - b. *quartieri fieristici*, le aree appositamente edificate e attrezzate per ospitare manifestazioni fieristiche, a tal fine destinate dalla pianificazione urbanistica territoriale;
 - c. *spazi fieristici non permanenti*, le aree appositamente attrezzate per ospitare manifestazioni fieristiche;
 - d. *organizzatori*, i soggetti pubblici e privati che esercitano attività di progettazione, realizzazione e promozione di manifestazioni fieristiche. Gli organizzatori provenienti dai paesi membri dell'Unione europea sono legittimati secondo le norme dei rispettivi ordinamenti di appartenenza;
 - e. *enti fieristici*, i soggetti che hanno la disponibilità, a qualunque titolo, dei quartieri fieristici, anche al fine di promuovere l'attività fieristica;
 - f. *espositori*, i soggetti pubblici e privati che partecipano alle manifestazioni fieristiche per presentare, promuovere o diffondere beni o servizi, siano essi produttori, rivenditori o associazioni operanti nei settori economici oggetto delle attività fieristiche;
 - g. *visitatori*, coloro che accedono alle manifestazioni fieristiche, siano essi il pubblico od operatori professionali del settore o dei settori economici oggetto della rassegna;

- h. *mostre-mercato*, manifestazioni a prevalente finalità espositiva o divulgativa, con possibilità di vendita diretta subordinata al rispetto della normativa sul commercio, aperte al pubblico indifferenziato o ad operatori professionali;
 - i. *fiere generali*, sono manifestazioni senza limitazione merceologica, aperte al pubblico, dirette alla presentazione e all'eventuale vendita, anche con consegna immediata, dei beni e dei servizi esposti;
 - j. *fiere specializzate*, manifestazioni dedicate a specifiche filiere produttive o categorie merceologiche, ad accesso limitato, riservate agli operatori professionali, a finalità di presentazione e promozione dei beni e servizi esposti.
2. Sono escluse dall'ambito di applicazione di questo titolo:
- a. le esposizioni universali, disciplinate dalla Convenzione sulle esposizioni internazionali firmata a Parigi il 22 novembre 1928;
 - b. le esposizioni permanenti di beni e di servizi;
 - c. le iniziative volte alla vendita di beni e servizi esposti presso i locali di produzione;
 - d. l'attività di esposizione e di vendita di opere di interesse artistico e culturale, in quanto disciplinate dalle leggi di settore;
 - e. le esposizioni a carattere non commerciale di opere d'arte o di beni culturali;
 - f. le esposizioni, a scopo promozionale o di vendita, realizzate nell'ambito di convegni o manifestazioni culturali, purché non superino i mille metri quadrati di superficie netta;
 - g. le attività di vendita di beni e servizi disciplinate dalla normativa sul commercio in sede fissa e sul commercio al dettaglio in aree pubbliche;
 - h. le manifestazioni legate a tradizioni locali, quali le feste e le sagre paesane, comprese quelle collegate a celebrazioni devozionali o di culto;
 - i. le mostre collegate al collezionismo qualora non abbiano finalità di vendita o di mercato.

Art. 110 – Principi generali

1. L'attività fieristica è libera ed è esercitata secondo i criteri di pari opportunità e di parità di trattamento tra gli operatori nazionali e quelli appartenenti a paesi esteri dell'Unione europea.
2. Nello svolgimento delle manifestazioni fieristiche si applicano le norme igienico-sanitarie, di sicurezza ambientale e sul lavoro vigenti ed è favorita ogni soluzione idonea ad elevare i livelli di sicurezza delle manifestazioni.
3. La Regione e i Comuni, nell'ambito delle rispettive competenze, al fine di implementare e qualificare il settore fieristico, garantiscono la libera concorrenza, la trasparenza e la libertà di impresa, tutelando la parità di condizioni per l'accesso alle sedi ed alle manifestazioni fieristiche, nonché l'adeguatezza e la qualità dei servizi agli espositori ed altri operatori, agli utenti ed ai visitatori delle fiere e delle manifestazioni, assicurando il coordinamento delle stesse, nonché la pubblicità dei dati e delle informazioni ad esse relativi.
4. Le attività fieristiche non rientrano nella disciplina delle vendite su aree pubbliche, salvo specifiche attività di vendita consentite nell'ambito della manifestazione in conformità alla normativa applicabile.

Art. 111 – Qualificazione delle manifestazioni

1. Le manifestazioni fieristiche sono qualificate in fiere di rilevanza:
 - a. *internazionale*: caratterizzate dalla partecipazione di operatori esteri e dall'inclusione nei calendari ufficiali nazionali ed europei;

- b. *nazionale*: caratterizzate dalla partecipazione di operatori provenienti da più regioni del territorio nazionale;
 - c. *regionale*: manifestazioni che presentano interesse prevalente per il territorio regionale;
 - d. *locale*: manifestazioni riferite a specifici ambiti territoriali comunali o intercomunali.
- 2. La tipologia della manifestazione deve essere dichiarata nella richiesta di riconoscimento e riportata nei materiali informativi destinati al pubblico.

Art. 112 – Riconoscimento delle manifestazioni fieristiche e vigilanza

1. La qualifica di manifestazione fieristica di rilevanza internazionale, nazionale e regionale è attribuita dalla Regione, previa presentazione della domanda da parte del soggetto organizzatore contenente:
 - a. la tipologia di manifestazione richiesta;
 - b. il programma generale dell'evento;
 - c. la descrizione dell'area espositiva e dei servizi offerti;
 - d. le misure di sicurezza, prevenzione incendi e gestione delle emergenze;
 - e. il piano di gestione dei rifiuti e dell'impatto ambientale;
 - f. l'attestazione del possesso dei requisiti in capo al soggetto organizzatore, richiesti dalla normativa vigente.
2. La qualifica di manifestazione fieristica di rilevanza locale è attribuita dal Comune nel cui territorio si svolge la manifestazione, con le modalità stabilite dal Comune stesso.
3. La Regione attua la verifica della conformità delle manifestazioni fieristiche ai requisiti dichiarati, agli standard di qualità e alla normativa vigente.
4. La vigilanza operativa durante lo svolgimento degli eventi è esercitata dai Comuni competenti per territorio, in collaborazione con gli organi di controllo e con le autorità preposte alla sicurezza e alla tutela sanitaria.
5. Il mancato rispetto delle prescrizioni comporta l'adozione dei provvedimenti previsti dal presente Testo Unico, incluse la sospensione o la revoca del riconoscimento della manifestazione.
6. Gli esercenti e gli operatori presenti nelle manifestazioni fieristiche devono rispettare la normativa in materia di tutela del consumatore, sicurezza dei prodotti, tracciabilità e sicurezza alimentare, ove applicabile.

Art. 113 – Calendario regionale delle manifestazioni fieristiche

1. Il calendario regionale delle manifestazioni fieristiche di rilevanza internazionale, nazionale e regionale è pubblicato a cura della struttura organizzativa regionale competente nel Bollettino ufficiale della Regione.
2. Il calendario è redatto in base alle modalità stabilite dal regolamento adottato ai sensi del co. 4 dell'art. 114 del presente T.U. e riporta per ogni manifestazione:
 - a. la denominazione ufficiale;
 - b. la tipologia e la qualifica;
 - c. il luogo e il periodo di svolgimento;
 - d. i settori merceologici interessati;
 - e. il soggetto organizzatore.

Art. 114 – Svolgimento delle manifestazioni fieristiche

1. L'organizzazione delle attività fieristiche è subordinata all'invio di una comunicazione all'ente regionale o comunale a seconda che si tratti rispettivamente di manifestazioni internazionali, nazionale e regionali o manifestazioni locali.

2. L'organizzatore deve dichiarare il possesso dei requisiti di onorabilità previsti dalla normativa vigente e all'adozione delle misure necessarie a garantire il regolare svolgimento delle manifestazioni e la sicurezza dei partecipanti.
3. L'attività di vendita all'interno e l'accesso del pubblico nelle manifestazioni fieristiche, siano esse generaliste, settoriali o riservate ad operatori, sono disciplinate dal regolamento della manifestazione che disciplina i rapporti col pubblico dei visitatori e con gli espositori.
4. La Giunta regionale adotta un provvedimento di attuazione per il comparto fieristico, che stabilisce i criteri per l'attribuzione della qualificazione alle manifestazioni fieristiche che si svolgono sul territorio regionale tenendo conto del numero degli operatori, della natura dell'evento, della partecipazione del pubblico, della rilevanza economica e della presenza di operatori esteri, le modalità di redazione del calendario fieristico regionale, i termini, le modalità e i requisiti relativi alla comunicazione, di cui al co. 1 del presente articolo, i requisiti e le modalità per l'organizzazione delle fiere.

TITOLO XII – EDITORIA E VENDITA DELLA STAMPA

Art. 115 – Definizioni

1. Ai fini del presente Titolo si intende per stampa quotidiana e periodica qualsiasi prodotto editoriale pubblicato con regolarità, incluso quanto disciplinato dalla legge 8 febbraio 1948, n. 47 (*Disposizioni sulla stampa*) e dal decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170 (*Riordino del sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica, a norma dell'articolo 3 della legge 13 aprile 1999, n. 108*).
2. Per punti vendita della stampa si intendono gli esercizi commerciali autorizzati alla vendita di giornali, quotidiani, periodici, riviste e altre pubblicazioni editoriali, sia in forma esclusiva sia in forma non esclusiva.
3. Rientrano nella definizione di cui al comma 2:
 - a. punti vendita esclusivi di quotidiani e periodici;
 - b. esercizi non esclusivi abilitati alla vendita congiunta con altre merci;
 - c. esercizi mobili o temporanei autorizzati in occasione di fiere, eventi e manifestazioni;
 - d. distributori automatici autorizzati per prodotti editoriali.
4. Le attività disciplinate dal presente Titolo devono rispettare:
 - a. la normativa nazionale sulla stampa e sull'informazione;
 - b. la normativa in materia di tutela del consumatore;
 - c. la normativa in materia di concorrenza e libertà di iniziativa economica;
 - d. le disposizioni in materia di sicurezza, prevenzione incendi, urbanistica e edilizia applicabili.

Art. 116 – Punti vendita esclusivi

1. I punti vendita esclusivi sono esercizi dedicati esclusivamente alla vendita di quotidiani, periodici e prodotti editoriali, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 170/2001.
2. L'apertura, il trasferimento di sede e il subingresso nei punti vendita esclusivi sono soggetti a SCIA (art. 19 della L. n. 241/1990), ferma restando la conformità urbanistica, edilizia e di sicurezza dei locali.
3. I punti vendita esclusivi possono offrire servizi di natura complementare, quali:
 - a. vendita di prodotti connessi all'informazione;
 - b. servizi di pagamento e servizi digitali, ove consentito dalla normativa vigente;
 - c. attività promozionali a favore dell'editoria.

4. Le attività aggiuntive di cui al comma 3 non devono compromettere la funzione principale del punto vendita né alterarne la classificazione.
5. I Comuni possono individuare criteri localizzativi e prescrizioni per garantire l'accessibilità dell'informazione anche nelle aree periferiche, rurali e montane.

Art. 117 – Punti vendita non esclusivi

1. I punti vendita non esclusivi sono esercizi commerciali in cui la vendita di quotidiani e periodici è svolta congiuntamente ad altre attività economiche, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 170/2001.
2. L'attività è soggetta a SCIA, nel rispetto della normativa urbanistica, edilizia, igienico-sanitaria e di sicurezza.
3. Possono essere abilitati come punti vendita non esclusivi:
 - a. esercizi di vicinato;
 - b. medie e grandi strutture di vendita;
 - c. bar, tabaccherie, stazioni di servizio, esercizi polifunzionali;
 - d. attività situate in strutture di trasporto, sanitarie, universitarie o ricreative.
4. I prodotti editoriali devono essere esposti in modo chiaro e separato dagli altri prodotti, nel rispetto della normativa a tutela del consumatore.
5. L'attività di vendita della stampa non può essere esercitata in contrasto con le limitazioni imposte da norme di sicurezza, ordine pubblico o tutela di minorenni e soggetti fragili.

Art. 118 – Esercizio dell'attività di vendita

1. L'esercizio dell'attività di vendita di quotidiani e periodici, sia in forma esclusiva sia non esclusiva, è subordinato:
 - a. al possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'articolo 71 del D. Lgs. 59/2010;
 - b. alla presentazione della SCIA, ai sensi del D.Lgs. 222/2016;
 - c. alla conformità dei locali alla normativa urbanistica, edilizia, di prevenzione incendi e accessibilità.
2. L'attività deve essere esercitata nel rispetto dei principi di pluralismo, imparzialità e disponibilità dell'informazione, ai sensi dell'articolo 1 del D.Lgs. 170/2001.
3. L'esercente deve garantire:
 - a. la regolare esposizione dei prezzi, ai sensi del Codice del Consumo;
 - b. il rispetto degli obblighi di fornitura e reso stabiliti dalla normativa sulla distribuzione della stampa;
 - c. la disponibilità di pubblicazioni in lingua italiana, fatte salve le edizioni straniere;
 - d. la corretta conservazione dei prodotti esposti e la gestione dei resi secondo le regole di filiera.
4. I Comuni possono stabilire criteri finalizzati alla tutela del servizio universale di accesso all'informazione, anche mediante:
 - a. riconoscimento di punti vendita strategici;
 - b. misure premiali per l'apertura o il mantenimento di punti vendita in aree carenti.
5. L'esercizio dell'attività è sottoposto alla vigilanza dei Comuni, senza pregiudizio per le competenze dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato e delle autorità competenti in materia di editoria.

Art. 119 – Sostegno all’innovazione e alla valorizzazione

1. La Regione promuove l’innovazione nel settore della distribuzione della stampa, nel rispetto della normativa in materia di concorrenza, tutela del consumatore e sostegno all’editoria.
2. La Regione sostiene:
 - a. l’introduzione di tecnologie digitali nei punti vendita esclusivi e non esclusivi;
 - b. iniziative di formazione per gli operatori della filiera editoriale;
 - c. progetti sperimentali finalizzati alla diffusione multicanale dell’informazione;
 - d. iniziative per l’accessibilità dei prodotti editoriali nelle aree interne, rurali o montane;
 - e. attività di promozione della lettura, anche in collaborazione con istituzioni scolastiche, biblioteche e associazioni culturali.
3. I Comuni possono prevedere misure di incentivo per l’apertura o il mantenimento di punti vendita in aree a bassa densità commerciale, anche mediante agevolazioni regolamentari o tariffarie.
4. La Regione può stipulare accordi con soggetti pubblici e privati per la creazione di reti, piattaforme o servizi innovativi che favoriscano la distribuzione capillare dei prodotti editoriali.
5. Sono fatte salve eventuali ulteriori misure di sostegno all’editoria previste dalla normativa statale o da programmi europei.

TITOLO XIII – VIGILANZA, CONTROLLI E SANZIONI AMMINISTRATIVE

Capo I – Principi generali

Art. 120 – Ambito di applicazione

1. I comuni competenti per territorio esercitano la vigilanza sulle attività commerciali disciplinate dal presente testo unico, salvo specifiche competenze riservate alla Regione, provvedono all’accertamento e all’irrogazione delle sanzioni amministrative, come previste dalla Legge n. 689/1981 e dal quadro normativo del commercio definito dal D.Lgs. n. 114/1998, e ne introitano i proventi.
2. Nell’esercizio delle funzioni di vigilanza, i Comuni possono effettuare controlli documentali e ispettivi, anche mediante personale appositamente incaricato, nel rispetto della normativa in materia di accesso e di ispezioni amministrative.
3. Restano ferme le competenze delle autorità statali e degli altri enti preposti alla tutela dell’ordine pubblico, della sicurezza, dell’igiene, della salute pubblica, della sicurezza alimentare, della prevenzione incendi e della tutela del lavoro.
4. La Polizia Locale esercita funzioni di vigilanza sull’osservanza delle disposizioni del presente Testo Unico, avvalendosi, ove necessario, dell’ausilio di altre forze di polizia.

Capo II – Commercio in sede fissa: esercizi di vicinato, medie strutture di vendita e grandi strutture di vendita, editoria

Art. 121 – Vigilanza e sanzioni per le attività di commercio in sede fissa al dettaglio negli esercizi di vicinato e medie strutture di vendita, per le attività all’ingrosso e per le attività di vendita della stampa quotidiana e periodica

1. L’esercizio in sede fissa dell’attività di commercio al dettaglio, all’ingrosso, di attività di vendita della stampa quotidiana e periodica senza la prescritta segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) o, nei casi previsti, senza autorizzazione, comporta la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.500,00 a euro 15.000,00 e chiusura dell’esercizio.

2. L' esercizio dell'attività commerciale in assenza dei requisiti morali e professionali di cui agli artt. 16 e 17 del presente Testo Unico, comporta la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.500,00 a euro 15.000,00 e rispettivamente la chiusura dell'esercizio e la sospensione dell'attività fino all'acquisizione dei requisiti.
3. L' ampliamento della superficie di vendita senza la presentazione della prescritta SCIA o, per le medie strutture, senza autorizzazione comporta la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.500,00 a euro 10.000,00 e ripristino della superficie autorizzata.
4. La mancata o tardiva comunicazione di subingresso nell'esercizio commerciale comporta la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 3.000,00.
5. La mancata comunicazione di cessazione dell'attività commerciale comporta la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250,00 a euro 1.500,00.

Art. 122 – Vigilanza e sanzioni per le attività di commercio in sede fissa al dettaglio in Grandi strutture di vendita

1. L'Apertura, il trasferimento di sede o l'ampliamento di grande struttura di vendita senza la prescritta autorizzazione comporta la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000,00 a euro 50.000,00 e chiusura dell'esercizio.
2. In caso di superamento della superficie autorizzata o modifiche sostanziali all'esercizio senza autorizzazione si applica sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000,00 a euro 25.000,00 e ripristino delle condizioni autorizzate.

Art. 123 – Attività di commercio del settore alimentare

1. L' esercizio dell'attività di vendita di prodotti alimentari senza la prescritta notifica sanitaria ai sensi del Regolamento (CE) n. 853/2004 sull'igiene dei prodotti alimentari comporta la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000,00 a euro 12.000,00 e sospensione dell'attività fino alla regolarizzazione.
2. La produzione, trasformazione e distribuzione di prodotti di origine animale (macelli, caseifici, prodotti ittici) senza l'autorizzazione prevista comporta la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000,00 a euro 18.000,00 e chiusura dell'esercizio.

Capo III - Commercio su aree pubbliche

Art. 124 – Violazioni e sanzioni amministrative

1. L'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche (tipo A e tipo B) senza la prescritta autorizzazione e concessione del posteggio, ove previsto e in mancanza dei requisiti morali e professionali previsti dagli artt. 16 e 17 del presente Testo Unico, comporta la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.500,00 a euro 15.000,00, il sequestro amministrativo della merce e dei mezzi utilizzati.
2. L'esercizio di attività su posteggio che preveda l'occupazione di suolo pubblico in assenza di concessione o in difformità dalla stessa comporta la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 5.000,00 e sgombero immediato.
3. L'esercizio dell'attività di vendita itinerante in aree vietate o sottoposte a tutela ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) comporta la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.500,00 a euro 9.000,00 e l'allontanamento immediato dall'area.
4. In caso di assenza del titolare, l'esercizio del commercio su aree pubbliche senza la qualifica di dipendente o collaboratore familiare o senza il possesso dei requisiti previsti dall'art.16 e dall'art. 17, ove richiesti, è punito con una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250 ad euro 1.500. Tale sanzione è irrogata al titolare dell'autorizzazione.

Art. 125 – Hobbisti e creatori di opere dell'ingegno

1. La partecipazione dei non professionisti ai mercatini a loro riservati o a sezioni specifiche dei mercati e delle fiere indicate dal Comune:
 - a. senza il previsto tesserino di riconoscimento o senza la sua esposizione;
 - b. il superamento dei limiti di valore o quantità dei beni posti in vendita;
 - c. la partecipazione ad un numero di manifestazioni superiore a quello consentito;
 - d. comporta la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250,00 a euro 1.500,00.
2. Nei casi di cui al comma 1 è disposto il ritiro del tesserino e l'esclusione dalle manifestazioni per l'anno in corso.

Capo IV – Somministrazione di alimenti e bevande

Art. 126 – Attività di somministrazioni di alimenti e bevande al pubblico

1. L' esercizio dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande senza l'autorizzazione, ovvero senza la segnalazione certificata di inizio di attività, o in caso di mancata ottemperanza da parte del titolare del provvedimento di inibizione o del divieto di prosecuzione dell'attività, comporta la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.500,00 a euro 15.000,00 e la chiusura dell'esercizio.
2. L' esercizio dell'attività di somministrazione in assenza dei requisiti morali di cui all'art. 16 o dei requisiti professionali di cui all'art. 17 del presente Testo Unico, comporta la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.500,00 a euro 15.000,00 e chiusura dell'esercizio.
3. La violazione delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione o nelle condizioni della SCIA (orari, modalità di esercizio, capienza, ecc.), comporta la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 3.000,00. In caso di reiterazione, è prevista la sospensione dell'attività da 15 a 30 giorni.
4. L' esercizio dell'attività di somministrazione senza la prescritta notifica sanitaria ai sensi del Regolamento (CE) n. 852/2004 comporta la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000,00 a euro 12.000,00 e la sospensione dell'attività fino alla regolarizzazione.
5. L'installazione di strutture esterne (dehors, pedane, gazebo, tavolini) su suolo pubblico senza la prescritta concessione di occupazione di suolo pubblico o in difformità dalle condizioni autorizzate, comporta la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 5.000,00 e la rimozione delle strutture abusive e pagamento delle indennità di occupazione arretrate.

Art. 127 – Bevande alcoliche

1. La vendita al minuto di bevande alcoliche in esercizi commerciali senza la comunicazione prevista dall'art. 29 del Decreto Legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (*Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative*) comporta la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 6.000,00.

Art. 128 – Attività speciali di somministrazione di alimenti e bevande

1. La somministrazione di alimenti e bevande, negli esercizi di cui all'art. 80 del presente T.U., senza la prescritta SCIA, comporta la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.500,00 a euro 15.000,00 e la cessazione immediata dell'attività.
2. La somministrazione di alimenti e bevande da parte di circoli e associazioni senza l'autorizzazione, prevista dall'art. 3, comma 1, del D.P.R. 235/2001, ovvero la somministrazione a persone prive del tesserino attestante la qualità di socio del circolo, comporta la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.500,00 a euro 15.000,00 e la chiusura dell'esercizio.

Art. 129 – Attività di Home Restaurant

1. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa statale in materia di somministrazione di alimenti e bevande, le attività che violano i limiti e le prescrizioni dettate dall'art. 84 del presente T.U., sono considerate esercizio abusivo e pertanto, soggette anche alle sanzioni del Titolo XIII del presente T.U., nonché a quelle previste dall' art. 64, co. 9 del D.lgs. n. 59/2010.

Il Comune, nell'ambito delle sue funzioni e dei suoi poteri di vigilanza, può disporre controlli volti a verificare il rispetto dei limiti di occasionalità, il superamento dei quali comporta l'automatica riqualificazione dell'attività come somministrazione professionale, soggetta alle sanzioni previste per l'esercizio abusivo della professione.

Capo V - Forme speciali di vendita

Art. 130 – Vendita in spacci interni, vendita per corrispondenza e commercio elettronico, vendita tramite apparecchi automatici e vendita al domicilio del consumatore

1. L' esercizio delle attività speciali di vendita senza la prescritta segnalazione certificata di inizio attività, comporta la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.500,00 a euro 15.000,00 e cessazione immediata dell'attività.
2. In caso di vendita tramite apparecchi automatici è prevista anche la sanzione accessoria della rimozione degli apparecchi.
3. Nel caso di vendita al domicilio del consumatore la mancata comunicazione al Questore dell'elenco degli incaricati a svolgere vendite presso il domicilio dei consumatori, comporta la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 3.000,00.

Art. 131 – Vendita per corrispondenza e commercio elettronico

1. L' esercizio dell'attività di vendita per corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione (commercio elettronico) senza la prescritta segnalazione certificata di inizio attività, comporta la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.500,00 a euro 9.000,00 e cessazione immediata dell'attività.

Art. 132– Vendita tramite apparecchi automatici

1. L' esercizio dell'attività di vendita esclusivamente mediante apparecchi automatici in locale dedicato senza la prescritta SCIA o, per medie e grandi strutture, senza autorizzazione, comporta la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 6.000,00 e rimozione degli apparecchi.

Art. 133 – Vendita al domicilio del consumatore

1. L'esercizio dell'attività di vendita al domicilio del consumatore senza la prescritta segnalazione certificata di inizio attività, comporta la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.500,00 a euro 15.000,00.
2. La mancata comunicazione al Questore dell'elenco degli incaricati a svolgere vendite presso il domicilio dei consumatori, comporta la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 3.000,00.

Capo VI - Violazioni comuni sulle vendite

Art. 134 – Tutela del consumatore

1. La violazione delle norme del d.lgs. 206/2005 (Codice del Consumo) in materia di pratiche commerciali scorrette, pubblicità ingannevole, pratiche aggressive (Direttiva 2005/29/CE), nonché in materia di sicurezza e di prodotti offerti ai sensi della direttiva n. 2001/95/CE e Regolamento (UE) n.

1169/2011 comporta la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 5.000,00 per ogni singola violazione.

2. In caso di ripetuta violazione, sanzione amministrativa accessoria della sospensione dall'esercizio dell'attività da 30 giorni a sei mesi.

Art. 135 – Violazioni sulle norme generali di vendita

1. La violazione delle limitazioni degli orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche disposte dal Sindaco con ordinanza ai sensi dell'art. 50, comma 7 bis, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*) comporta la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 5.000,00. In caso di reiterazione della medesima violazione per due volte in un anno, anche se il responsabile ha proceduto al pagamento della sanzione in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 689/1981, si applica la sospensione dell'attività da 5 a 30 giorni.
2. Le limitazioni di orario disposte ai sensi del presente articolo, pur in vigore del regime di liberalizzazione degli orari commerciali di cui all'art. 31 del Decreto-Legge 6 dicembre 2011, n. 201 (*Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici*) sono legittime quando adottate per esigenze imperative di interesse generale quali ordine pubblico, sicurezza, salute, tutela dell'ambiente urbano e dei beni culturali, previa adeguata istruttoria e motivazione.
3. Le violazioni delle disposizioni di cui al Titolo VI capo I del presente T.U., comportano l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria che va da euro 500,00 ad euro 3.000,00.

Capo VII - Distribuzione dei carburanti

Art. 136 – Attività di distribuzione di carburanti in impianti su strade ordinarie e autostrade e raccordi autostradali

1. Si applica il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.500,00 ad euro 15.000,00 per i seguenti casi:
 - a. installazione o esercizio in assenza dell'autorizzazione o del collaudo ovvero senza i requisiti di cui agli artt. 92 e 96, del presente T.U., rispettivamente per gli impianti su strade ordinarie e per gli impianti su autostrade e raccordi autostradali;
 - b. modifica dell'impianto costituente potenziamento ai sensi dell'art. 101, co. 1, lett. a), del presente T.U., in mancanza di autorizzazione;
 - c. mancato rispetto del termine di esecuzione lavori;
 - d. installazione di un impianto ad uso privato senza autorizzazione o rifornimento di carburante a veicoli non rientranti nell'autorizzazione medesima;
 - e. rifornimento a favore di utenti sprovvisti di recipienti mobili conformi alle norme di sicurezza o operatori privi di autorizzazione. Per recipienti mobili con quantitativi inferiori a litri 30 si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150,00 ad euro 300,00.
2. La violazione delle disposizioni previste nell'art. 90, del presente T.U., o l'esercizio in difformità dell'autorizzazione o della concessione o il mancato rispetto delle prescrizioni stabilite in sede di collaudo sono punite con il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 ad euro 5.000,00. In tali casi è fissato un termine per adempiere e regolarizzare l'impianto. Decorso inutilmente il suddetto termine, l'autorizzazione in caso di impianto su rete stradale ordinaria o la concessione in caso di impianto su autostrada decade.
3. È soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 ad euro 3.000,00 colui che:
 - a. effettua modifiche all'impianto non costituenti potenziamento, omettendone la comunicazione;

- b. attiva le modifiche all'impianto in mancanza dell'attestazione di cui al co. 5 dell'art. 101, del presente T.U.;
 - c. non espone il cartello relativo ai prezzi praticati;
 - d. non rispetta gli orari minimi e le turnazioni;
 - e. espone cartelli o qualsiasi altro mezzo pubblicitario in violazione del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo).
4. Nel caso previsto dalla lettera a) del comma 1 l'attività dell'impianto è sospesa fino all'ottenimento dell'autorizzazione, e, ove non concessa, l'impianto viene smantellato.
5. Per l'applicazione delle sanzioni previste dal presente articolo provvedono i comuni che ne introitano i relativi proventi.

Capo VIII - Manifestazioni fieristiche

Art. 137 – Vigilanza e sanzioni in ambito delle manifestazioni fieristiche

1. La vigilanza sul rispetto delle norme di cui al titolo XI è esercitata dai Comuni.
2. In caso di organizzazione o svolgimento di manifestazioni fieristiche in mancanza della previa comunicazione o in caso di svolgimento di manifestazioni fieristiche con modalità diverse da quelle comunicate, è disposta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 5,00 ad un massimo di euro 50,00 per ciascun metro quadrato di superficie netta, nonché la revoca della qualifica e l'esclusione dal calendario regionale e dal riconoscimento di qualifica per un periodo da due a cinque anni.
3. In caso di abuso della qualifica di manifestazione internazionale o nazionale, è disposta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 5,00 ad un massimo di euro 50,00 per ciascun metro quadrato di superficie netta, nonché l'esclusione dal calendario regionale e dal riconoscimento di qualifica nei due anni successivi.
4. In caso di violazione delle norme del regolamento della singola manifestazione fieristica, è disposta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10,00 ad euro 100,00 per ogni metro quadrato di superficie netta.
5. In caso di recidiva, le sanzioni amministrative pecuniarie di cui a questo articolo sono raddoppiate.
6. Le sanzioni sono irrogate dai Comuni.

TITOLO XIV - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 138 – Norme di coordinamento e transitorie

1. Le disposizioni del presente testo unico si applicano in coordinamento con:
 - Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 per la disciplina del commercio;
 - Il decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 per i regimi amministrativi;
 - Il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL) per le competenze degli enti locali;
 - La legge 24 novembre 1981, n. 689 per il procedimento sanzionatorio amministrativo;
 - Legge regionale 29 gennaio 2010, n. 5 (*Nuove norme di indirizzo programmatico regionale per la razionalizzazione ed ammodernamento della rete distributiva carburanti ed attuazione delle norme di liberalizzazione dell'accesso all'attività di distribuzione di carburanti in rete di cui ai commi da 17 a 22 dell'art. 83-bis del Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito dalla Legge 8 agosto 2008, n. 133*);
 - Le leggi regionali e i regolamenti comunali nelle rispettive materie di competenza.
2. Fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti previsti dal presente T.U. continuano ad applicarsi le corrispondenti disposizioni di legge in materia, previste dalle norme abrogate.

3. Ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore di questa legge continuano ad applicarsi le norme previgenti.

Art. 139 – Clausola di salvaguardia

1. Restano ferme le disposizioni più favorevoli eventualmente contenute in leggi speciali di settore, nonché le competenze attribuite ad autorità statali in materie specifiche.

Art. 140– Abrogazioni

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente T.U., sono abrogate:
 - la Legge Regionale 20 luglio 1999 n. 19 (*Disciplina del commercio al dettaglio su aree private in sede fissa e su aree pubbliche*);
 - la Legge Regionale 16 luglio 1994, n. 30 (*Disciplina delle mostre, fiere ed esposizioni e delega funzioni amministrative*).
2. La D.G.R. n. 1230 del 4 giugno 2001 (*Criteri in materia di rilascio delle concessioni alla installazione di impianti carburanti autostradali e raccordi autostradali*) e la D.G.R. n. 558 del 24 maggio 2016 “D.G.R. n. 1230 del 04 giugno 2001: (*Criteri in materia di rilascio delle concessioni alla installazione di impianti carburanti autostradali e raccordi autostradali. Modificazioni*)”, cessano di avere efficacia dall’entrata in vigore dei provvedimenti attuativi in materia, previsti nel presente T.U..

Art. 141 – Entrata in vigore

1. Il presente testo unico entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Basilicata.

GLOSSARIO DEL TESTO UNICO DEL COMMERCIO DELLA REGIONE BASILICATA

A

Abilitazione

Titolo amministrativo che consente l'esercizio di un'attività commerciale soggetta a SCIA o autorizzazione, in conformità alla normativa vigente.

Aree attrezzate

Spazi dotati delle strutture e dei servizi necessari per lo svolgimento di attività commerciali o fieristiche, conformi alla normativa urbanistica e di sicurezza.

Aree pubbliche

Spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile di enti pubblici, destinati allo svolgimento di attività commerciali su posteggio o itineranti.

Attività accessorie

Attività complementari o secondarie svolte congiuntamente a quella principale, purché compatibili con i requisiti urbanistici, igienico-sanitari e di sicurezza.

Attività commerciale

L'attività economica organizzata diretta allo scambio di beni o alla prestazione dei servizi a scopo di lucro, disciplinati dal presente Testo Unico;

Attività di somministrazione

Attività di vendita per il consumo immediato di alimenti e bevande, con o senza servizio assistito, secondo la definizione stabilita dal presente Testo Unico e dalla normativa statale.

Attività stagionale

Attività svolta per periodi limitati dell'anno, in relazione a esigenze climatiche, turistiche o produttive, secondo quanto previsto nel presente Testo Unico.

Autorizzazione

Provvedimento espresso dell'amministrazione necessario per l'avvio o la modifica di specifiche attività commerciali quando previsto dal D.Lgs. 222/2016.

B

Benessere animale

Principio che disciplina la protezione degli animali da affezione, da reddito o detenuti a fini commerciali, nel rispetto della normativa nazionale ed europea.

C

Centro agroalimentare

Struttura dedicata alla movimentazione, conservazione e commercio all'ingrosso di prodotti alimentari, nel rispetto delle norme UE sulla sicurezza alimentare.

Centro commerciale

Una struttura di vendita a media o grande dimensione nelle quali più esercizi commerciali sono inseriti in un complesso edilizio di destinazione specifica e usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente;

Cessione d'azienda

Trasferimento dell'attività commerciale con subentro del nuovo titolare nei titoli abilitativi, se consentito, nel rispetto della disciplina civilistica e amministrativa.

Colonnina di ricarica elettrica

Infrastruttura destinata al rifornimento di energia elettrica per veicoli, utilizzata negli impianti carburanti o come servizio autonomo.

Commercio al dettaglio

L'attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende, su aree private in sede fissa o su aree pubbliche, direttamente al consumatore finale;

Commercio all'ingrosso

L'attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende ad altri commercianti, all'ingrosso o al dettaglio, o ad utilizzatori professionali, o ad altri utilizzatori in grande;

Conferenza di servizi

Strumento amministrativo previsto dalla L. 241/1990 per il coordinamento dei procedimenti che coinvolgono più amministrazioni.

Consumo immediato

Utilizzo di alimenti e bevande all'interno dell'esercizio senza preparazione o servizio assistito, non configurante somministrazione quando svolto nei limiti stabiliti dal presente Testo Unico.

Co-working con somministrazione

Attività integrata che combina spazi condivisi di lavoro con servizi di somministrazione, conforme ai requisiti stabiliti dal presente Testo Unico.

D**Decadenza del titolo**

Perdita dell'efficacia del titolo abilitativo per cause previste dalla normativa, come mancanza di requisiti, inattività prolungata o violazioni gravi.

Dehors

Struttura esterna a un esercizio commerciale destinata alla somministrazione o alla permanenza degli utenti, autorizzata secondo il regolamento comunale.

Distretto del commercio

Ambito territoriale nel quale enti pubblici e operatori privati attuano azioni coordinate di sviluppo, riqualificazione e innovazione del sistema commerciale.

Distributore automatico

Apparecchio idoneo alla vendita o alla somministrazione di prodotti, soggetto a SCIA e ai requisiti igienico-sanitari e di sicurezza.

E**E-commerce**

Vendita di beni e servizi tramite strumenti telematici, disciplinata dal D.Lgs. 70/2003 e dalle norme sulla tutela dei consumatori.

Esercente

Il soggetto, persona fisica o giuridica, che esercita un'attività disciplinata dal presente Testo Unico;

Esercizio di vicinato

Esercizio commerciale con superficie di vendita fino a 250 mq, regolato dal D.Lgs. 114/1998.

Esercizio polifunzionale

Struttura che integra più servizi commerciali e di pubblica utilità, particolarmente rilevante nelle aree rurali e montane.

Esercizio temporaneo

L'attività esercitata per un periodo limitato, non superiore alla durata massima definita dalla normativa regionale;

Esposizione

Presentazione di prodotti o servizi nell'ambito di fiere, mostre-mercato o attività espositive senza vendita diretta salvo espressa previsione.

F**Fiera**

Manifestazione pubblica che riunisce operatori economici per esposizione, promozione e commercializzazione di beni o servizi, classificata secondo il presente Testo Unico.

G**Gestore dell'impianto**

Soggetto che esercita un impianto di distribuzione carburanti, indipendentemente dalla proprietà.

Grandi strutture di vendita

Gli esercizi aventi superficie di vendita superiore a 2.500 metri quadrati

H**Home restaurant**

Attività di somministrazione svolta in locali a uso abitativo, soggetta a SCIA e ai requisiti igienico-sanitari e urbanistici previsti.

I

Impianto ad uso privato

Impianto utilizzato esclusivamente per il rifornimento di veicoli nella disponibilità del titolare, non aperto al pubblico

Impresa commerciale

Organizzazione economica finalizzata alla produzione o allo scambio di beni e servizi ai sensi delle norme civilistiche e del D. Lgs. 114/1998.

Impianto di distribuzione carburanti

Insieme di attrezzature, infrastrutture e apparecchiature destinate all'erogazione di carburanti liquidi o gassosi per autotrazione.

L**Licenza**

Titolo necessario per attività specifiche disciplinate da normativa statale, distinto dall'autorizzazione amministrativa.

Locali commerciali

Spazi destinati all'esercizio delle attività disciplinate dal presente Testo Unico, conformi ai requisiti urbanistici ed edilizi.

M**Manifestazione temporanea**

L'evento o iniziativa a carattere commerciale, fieristico o promozionale svolto per un periodo limitato.

Medie strutture di vendita

Gli esercizi aventi superficie di vendita superiore a 250 metri quadrati e fino a 2.500 metri quadrati.

Mercato all'ingrosso

Struttura destinata alla vendita di prodotti a operatori professionali, disciplinata dalle normative agroalimentari e commerciali.

Mercato su area pubblica

Commercio realizzato attraverso posteggi assegnati o in forma itinerante su aree pubbliche o ad esse equiparate.

N**Natanti**

Imbarcazioni destinate alla navigazione nelle acque interne o marittime, rilevanti ai fini della disciplina degli impianti carburanti per uso nautico.

O

Onorabilità

Requisito previsto dall'articolo 71 del D.Lgs. 59/2010 necessario per l'esercizio delle attività commerciali e di somministrazione.

P**Pastigliaggi**

prodotti da banco preconfezionati alla produzione, da vendere nella stessa confezione originaria, costituiti generalmente da caramelle, gomme, cioccolatini, patatine, snack e similari.

Posteggio

Area assegnata per lo svolgimento dell'attività commerciale su aree pubbliche.

Punto vendita esclusivo

Esercizio dedicato alla vendita di quotidiani e periodici secondo il D.Lgs. 170/2001.

Punto vendita non esclusivo

Esercizio commerciale che vende prodotti editoriali congiuntamente ad altre merci.

R**Regime amministrativo**

La tipologia di procedimento applicabile all'attività economica (SCIA, autorizzazione, comunicazione).

Regolamento comunale

Atto con cui il Comune disciplina aspetti operativi del commercio nel proprio territorio, in conformità al presente Testo Unico.

Rete di impresa commerciale

Aggregazione stabile di imprese finalizzata alla cooperazione, innovazione e competitività commerciale.

Ristorazione digitale (delivery)

Somministrazione o cessione di alimenti tramite piattaforme telematiche, soggetta ai requisiti igienico-sanitari e di tracciabilità alimentare.

S**SCIA**

Segnalazione Certificata di Inizio Attività, disciplinata dall'art. 19 della L. 241/1990 e dal D.Lgs. 222/2016.

Settore merceologico alimentare

Il settore relativo alle attività economiche, industriali e commerciali, finalizzate alla produzione, trasformazione, distribuzione e somministrazione di prodotti destinati all'alimentazione umana (**commestibili**) e soggetti a particolari discipline igienico-sanitari.

Settore merceologico non alimentare (non-food)

Il settore relativo alla vendita, produzione o distribuzione di beni destinati al consumatore finale che **non sono commestibili**.

Somministrazione

La vendita di alimenti e bevande per il consumo sul posto, con utilizzo di strutture che consentano la permanenza degli avventori.

Somministrazione temporanea

Attività di somministrazione svolta in occasione di eventi, sagre o fiere, nel rispetto delle norme sanitarie e comunali.

Somministrazione automatizzata

Somministrazione di prodotti alimentari e bevande mediante distributori automatici.

SUAP (Sportello unico per le attività produttive)

Il punto unico di accesso ai procedimenti amministrativi secondo le modalità stabilite dalla normativa statale.

Superficie di vendita

L'area interna ed esterna dedicata alla vendita dei prodotti, compresa quella occupata da banchi, casse, scaffalature scale, corridoi e simili, nonché le zone espositive accessibili ai clienti. Sono esclusi magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi; **non costituisce superficie di vendita l'area destinata ad esposizione di campionari priva di vendita immediata.**

T**Titolo abilitativo**

SCIA, autorizzazione o altro atto necessario per l'esercizio legittimo di un'attività disciplinata dal presente Testo Unico.

Tracciabilità alimentare

Sistema di identificazione, registrazione e controllo dei prodotti alimentari ai sensi del Reg. (CE) 178/2002.

U**Unità locale**

Il luogo fisico nel quale l'esercente svolge in modo stabile o temporaneo un'attività disciplinata dal presente Testo Unico.

Utenti autorizzati

Persone ammesse a fruire di spacci interni o altre attività non aperte al pubblico.

V**Vendita a distanza**

Vendita effettuata senza presenza simultanea del venditore e dell'acquirente, secondo il Codice del Consumo.

Vendita straordinaria

Vendita caratterizzata da prezzi scontati o ribassati (saldi, promozionali, sottocosto) disciplinata dal D.Lgs. 114/1998 e dalle norme regionali.